

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- * **Regolamento (CEE) n. 1678/93 del Consiglio, del 25 giugno 1993, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli originari di Cipro, del Marocco, di Israele, della Tunisia e dell'Egitto (1993/1994)** 1
- * **Regolamento (CEE) n. 1679/93 del Consiglio, del 25 giugno 1993, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di polpe di albicocche originarie della Turchia (1993/1994)** 6
- Regolamento (CEE) n. 1680/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 8
- Regolamento (CEE) n. 1681/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 11
- * **Regolamento (CEE) n. 1682/93 della Commissione, del 29 giugno 1993, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili** 13
- Regolamento (CEE) n. 1683/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso 17
- Regolamento (CEE) n. 1684/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali 18
- Regolamento (CEE) n. 1685/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso 20
- Regolamento (CEE) n. 1686/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso 22
- Regolamento (CEE) n. 1687/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso 24
- Regolamento (CEE) n. 1688/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali 28

Prezzo : 28 ECU

(segue)

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

Sommario (segue)

Regolamento (CEE) n. 1689/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quinta gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1144/93	30
Regolamento (CEE) n. 1690/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali	31
Regolamento (CEE) n. 1691/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, che fissa la differenza di prezzo dello zucchero bianco applicabile per il calcolo del prelievo nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e nel settore vitivinicolo	33
Regolamento (CEE) n. 1692/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, che fissa i prelievi all'importazione per le barbabietole e le canne da zucchero	34
Regolamento (CEE) n. 1693/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, che fissa il prelievo all'importazione per il melasso	36
Regolamento (CEE) n. 1694/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, che fissa i prelievi all'importazione per gli sciroppi e per taluni altri prodotti del settore dello zucchero	38
Regolamento (CEE) n. 1695/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio	40
Regolamento (CEE) n. 1696/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali	43
Regolamento (CEE) n. 1697/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, che fissa la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco utilizzato dall'industria chimica	46
Regolamento (CEE) n. 1698/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, che fissa l'importo dell'aiuto per i foraggi essiccati	48
Regolamento (CEE) n. 1699/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone	51
Regolamento (CEE) n. 1700/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, che fissa il prelievo ridotto applicabile all'importazione in Portogallo di taluni quantitativi di zucchero greggio destinati alle raffinerie portoghesi	53
Regolamento (CEE) n. 1701/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	54
Regolamento (CEE) n. 1702/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, che fissa i tassi di conversione agricoli	59
Regolamento (CEE) n. 1703/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del Trattato	61
Regolamento (CEE) n. 1704/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del Trattato	66
Regolamento (CEE) n. 1705/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del Trattato	69
Regolamento (CEE) n. 1706/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, che fissa le tasse di compensazione nel settore delle sementi	72

* Regolamento (CEE) n. 1707/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, che modifica i regolamenti (CEE) n. 131/92, (CEE) n. 1695/92 e (CEE) n. 1696/92 per quanto riguarda il fatto generatore del tasso di conversione agricolo applicabile nell'ambito dei regimi d'approvvigionamento specifici dei dipartimenti francesi d'oltremare, delle isole Canarie e delle Azzorre e Madera	75
Regolamento (CEE) n. 1708/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, che modifica, con particolare riguardo ad alcuni aspetti agrimonetari, il regolamento (CEE) n. 3665/87 recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli	77
* Regolamento (CEE) n. 1709/93 della Commissione, del 29 giugno 1993, recante adeguamento dei prezzi e degli importi fissati in ecu nel settore dei cereali in seguito ai riallineamenti monetari effettuati durante la campagna 1992-93	80
* Regolamento (CEE) n. 1710/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, che fissa l'importo del contributo per il compenso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 1993-94	83
* Regolamento (CEE) n. 1711/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, recante le modalità di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1766/92 e (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo al prezzo minimo e ai pagamenti compensativi per i produttori di patate, nonché del regolamento (CEE) n. 1543/93 del Consiglio relativo al pagamento di un premio ai produttori di fecola di patate	84
* Regolamento (CEE) n. 1712/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 2900/92 recante modalità d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento di conigli riproduttori per le isole Canarie	92
* Regolamento (CEE) n. 1713/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, recante modalità particolari per l'applicazione del tasso di conversione agricolo nel settore dello zucchero	94
* Regolamento (CEE) n. 1714/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1993-94, l'importo forfettario previsto dal regime di scorta minima nel settore dello zucchero	99
* Regolamento (CEE) n. 1715/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 689/92 che stabilisce le procedure e le condizioni di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi di intervento	100
* Regolamento (CEE) n. 1716/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 2225/92 recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di Madera e delle Azzorre nel settore del luppolo	101
* Regolamento (CEE) n. 1717/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 2224/92 recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento delle isole Canarie nel settore del luppolo	102
* Regolamento (CEE) n. 1718/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, relativo al fatto generatore dei tassi di conversione agricoli nel settore delle sementi	103
* Regolamento (CEE) n. 1719/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 1445/76 che stabilisce l'elenco delle diverse varietà di <i>Lolium perenne</i> L.	104
* Regolamento (CEE) n. 1720/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, che fissa i prezzi di riferimento del granturco ibrido e del sorgo ibrido destinati alla semina per la campagna di commercializzazione 1993-94	107

- * Regolamento (CEE) n. 1721/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, che stabilisce i prezzi e gli importi fissati in ecu dal Consiglio nel settore delle sementi, ridotti a seguito dei riallineamenti monetari 109
- * Regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, recante modalità d'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1766/92 e (CEE) n. 1418/76 del Consiglio riguardo alle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso, rispettivamente 112
- * Regolamento (CEE) n. 1723/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, che stabilisce i prezzi e gli importi fissati in ecu nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e ridotti in seguito ai riallineamenti monetari del settembre 1992, del novembre 1992, del gennaio 1993 e del maggio 1993 123
- * Regolamento (CEE) n. 1724/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, che stabilisce i prezzi e gli importi fissati in ecu applicabili nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 1993-94 a seguito dei riallineamenti monetari della campagna di commercializzazione 1992-93 127
- Regolamento (CEE) n. 1725/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1586/93 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di mele originarie dell'Argentina 129
- * Regolamento (CEE) n. 1726/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni filetti di naselli congelati e taluni trattamenti di certi prodotti tessili in regime di traffico di perfezionamento passivo della Comunità 130

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

- * Direttiva 93/45/CEE della Commissione, del 17 giugno 1993, relativa alla produzione di nettari senza l'aggiunta di zuccheri o di miele 133
 - * Direttiva 93/46/CEE della Commissione, del 22 giugno 1993, che sostituisce e modifica gli allegati alla direttiva 92/109/CEE del Consiglio relativa alla fabbricazione e alla commercializzazione di talune sostanze usate nella fabbricazione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope 134
- 93/378/CEE :
- Decisione della Commissione, del 30 giugno 1993, che autorizza il Portogallo ad importare dai paesi terzi taluni quantitativi di zucchero greggio a prelievo ridotto in conto del periodo dal 1° luglio 1993 al 28 febbraio 1994 137

Rettifiche

- * Rettifica del regolamento (CEE) n. 1558/91 della Commissione, del 7 giugno 1991, che stabilisce modalità di applicazione del regime di aiuti alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (GU n. L 144 dell'8.6.1991) 139

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1678/93 DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 1993

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli originari di Cipro, del Marocco, di Israele, della Tunisia e dell'Egitto (1993/1994)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che i protocolli addizionali agli accordi tra la Comunità economica europea, da un lato, e il Regno del Marocco (1) e lo Stato di Israele (2), la Repubblica tunisina (3) e la Repubblica araba d'Egitto (4), dall'altro, nonché il protocollo che fissa le condizioni e le procedure per l'attuazione della seconda tappa dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro e che adegua alcune disposizioni dell'accordo (5), prevedono nei rispettivi articoli l'apertura, da parte della Comunità, di contingenti tariffari comunitari per i seguenti prodotti:

- 86 000 tonnellate di pomodori freschi o refrigerati, appartenenti al codice NC ex 0702 00 10, originari del Marocco (15 novembre — 30 aprile), di cui 15 000 tonnellate in aprile,
- 300 tonnellate di melanzane, appartenenti al codice NC ex 0709 30 00 originarie di Cipro (1° ottobre — 30 novembre),
- 100 tonnellate, 450 tonnellate e 100 tonnellate di cavoli cinesi, appartenenti al codice NC ex 0704 90 90, originari rispettivamente del Marocco, di Israele e di Cipro (1° novembre — 31 dicembre),
- 100 tonnellate, 250 tonnellate e 100 tonnellate di insalate «iceberg», appartenenti ai codici NC ex 0705 11 10 ed ex 0705 11 90, originarie rispettivamente del Marocco, di Israele e di Cipro (1° novembre — 31 dicembre),
- 6 400 tonnellate di fagioli, freschi o refrigerati, appartenenti al codice NC ex 0708 20 10, originari dell'Egitto (1° novembre — 30 aprile),
- 265 000 tonnellate, 293 000 tonnellate, 28 000 tonnellate e 7 000 tonnellate di arance fresche, appartenenti

al codice NC ex 0805 10, originarie rispettivamente del Marocco, di Israele, della Tunisia e dell'Egitto (1° luglio — 30 giugno),

- 14 200 tonnellate e 110 000 tonnellate di mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi, appartenenti al codice NC ex 0805 20, originari rispettivamente di Israele e del Marocco (1° luglio — 30 giugno),
- 2 200 tonnellate di fragole, appartenenti al codice NC ex 0810 10 90, originari di Israele (1° novembre — 31 marzo);

considerando che tuttavia i contingenti tariffari relativi a Cipro devono essere maggiorati annualmente del 5 % a partire dall'entrata in vigore del suddetto protocollo in virtù degli articoli 18 e 19 del medesimo, e che per il 1993 ammontano alle quantità indicate all'articolo 1;

considerando che i volumi dei contingenti tariffari relativi agli altri paesi contemplati dal presente regolamento devono essere aumentati in parti eguali del 3 % o del 5 % a seconda dei prodotti, in applicazione del regolamento (CEE) n. 1764/92 del Consiglio, del 29 giugno 1992, che modifica il regime applicabile all'importazione nella Comunità di certi prodotti agricoli originari dell'Algeria, di Cipro, dell'Egitto, della Giordania, del Libano, di Israele, di Malta, del Marocco, della Siria e della Tunisia (6);

considerando che, in applicazione del regolamento (CEE) n. 1764/92 suindicato i dazi doganali applicabili ai prodotti in questione, originari dei paesi terzi mediterranei interessati sono stati soppressi nell'ambito di questi contingenti tariffari, a decorrere del 1° gennaio 1993;

considerando che è quindi opportuno aprire i contingenti tariffari comunitari per i periodi indicati nell'articolo 1; che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti nonché l'applicazione senza inter-

(1) GU n. L 224 del 13. 8. 1988, pag. 18.

(2) GU n. L 327 del 30. 11. 1988, pag. 36.

(3) GU n. L 265 del 27. 9. 1978, pag. 2.

(4) GU n. L 266 del 27. 9. 1978, pag. 2.

(5) GU n. L 393 del 31. 12. 1987, pag. 2.

(6) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 9.

ruzione delle aliquote previste per detti contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento dei contingenti ;

considerando che spetta alla Comunità decidere dell'apertura, in esecuzione dei suoi obblighi internazionali di contingenti tariffari ; che tuttavia nulla osta a che, al fine di garantire l'efficacia della gestione comune di detti contingenti, gli Stati membri siano autorizzati ad imputare sui volumi contingenziali le quantità necessarie che corrispondono alle importazioni effettive ; che questa modalità di gestione necessita una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione che deve in particolare poter seguire il grado di esaurimento dei volumi contingenziali e informarne gli Stati membri ;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato di Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, ogni operazione relativa alla gestione delle quote prelevate da detta unione economica può essere effettuata da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I dazi doganali applicabili all'importazione nella Comunità dei prodotti sotto indicati, originari di Cipro, del Marocco, di Israele, della Tunisia e dell'Egitto sono sospesi durante i periodi stabiliti ai livelli e nei limiti dei contingenti tariffari comunitari indicati a fronte di ciascuno di essi :

Numero d'ordine	Codice NC (a)	Designazione delle merci	Origine	Volume del contingente (in t)	Dazio contingenziale (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
09.1117	ex 0702 00 10	Pomodori freschi o refrigerati, dal 15 novembre 1993 al 30 aprile 1994	Marocco	92 811	0
09.1118	ex 0702 00 10	di cui : Pomodori freschi o refrigerati, dal 1° al 30 aprile 1994	Marocco	16 350	
09.1405	ex 0709 30 00	Melanzane, dal 1° ottobre al 30 novembre 1993	Cipro	393	0
09.1109 09.1311 09.1425	ex 0704 90 90	Cavoli cinesi, dal 1° novembre al 31 dicembre 1993	Marocco Israele Cipro	110 495 132	0
09.1111 09.1313 09.1427	ex 0705 11 10 ex 0705 11 90	Insalate « iceberg » (<i>Lactuca sativa</i> L. : varietà capitata L.), dal 1° novembre al 31 dicembre 1993	Marocco Israele Cipro	110 275 132	0
09.1709	ex 0708 20 10	Fagioli (<i>Phaseolus</i> spp.), freschi o refrigerati, dal 1° novembre 1993 al 30 aprile 1994	Egitto	7 253	0
09.1323	0805 10 11 0805 10 15 0805 10 19	Arance fresche, dal 1° luglio al 30 giugno 1994	Israele Egitto	314 975 7 525	0
09.1707	0805 10 21 0805 10 25 0805 10 29 0805 10 31 0805 10 35 0805 10 39 0805 10 41 0805 10 45 0805 10 49 ex 0805 10 70 ex 0805 10 90				

Numero d'ordine	Codice NC (a)	Designazione delle merci	Origine	Volume del contingente (in t)	Dazio contingentale (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
09.1121 09.1207	0805 10 11 0805 10 15 0805 10 19 0805 10 21 0805 10 25 0805 10 29 0805 10 31 0805 10 35 0805 10 39 0805 10 41 0805 10 45 0805 10 49 ex 0805 10 70 ex 0805 10 90	Arance fresche, dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1994	Marocco Tunisia	284 875 30 100	0
09.1325	ex 0805 20 10 ex 0805 20 30 ex 0805 20 50 ex 0805 20 70 ex 0805 20 90 ex 0805 20 90	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi, dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1994 Minneolas, freschi, dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1994	Israele	15 265	0
09.1129	ex 0805 20 10 ex 0805 20 30 ex 0805 20 50 ex 0805 20 70 ex 0805 20 90 ex 0805 20 90	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1994 Minneolas, freschi, dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1994	Marocco	118 250	0
09.1339	ex 0810 10 90	Fragole, dal 1° novembre 1993 al 31 marzo 1994	Israele	2 486	0

(a) Codice taric : vedi allegato.

Articolo 2

i contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione che può adottare ogni misura amministrativa ritenuta utile per garantire una gestione efficace.

Articolo 3

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica, comprensiva di una domanda di beneficio preferenziale per un prodotto contemplato dal presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo sul volume contingentale di un quantitativo corrispondente al fabbisogno.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione delle suddette dichiarazioni, devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica, da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile del suddetto volume lo permetta.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li versa non appena possibile nel volume contingentale corrispondente.

L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile del volume contingentale. La Commissione informa gli Stati membri dei prelievi effettuati.

Articolo 4

Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione l'uguaglianza e la continuità di accesso ai contingenti finché lo consente il saldo dei volumi contingentali corrispondenti.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 1993.

Articolo 5

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. SJURSEN

ALLEGATO

CODICI TARIC

N. d'ordine	Codici NC	Codici Taric	N. d'ordine	Codici NC	Codici Taric		
09.1117	ex 0702 00 10	0702 00 10*21	09.1121 09.1207	ex 0805 10 70	0805 10 70*11		
		*29			*13		
		*31			*14		
		*39			*18		
		*41			ex 0805 10 90	0805 10 90*11	
		*49				*19	
		*51			09.1129 09.1325	ex 0805 20 10	0805 20 10*31
		*59				*33	
		*61			*35		
		*69			*38		
		*71			*39		
		*79			ex 0805 20 30	0805 20 30*31	
		*81				*33	
		*84			*35		
09.1118	ex 0702 00 10	0702 00 10*71			0805 20 50*31		
		*79			*33		
		*81			*35		
		*84			*38		
09.1405	ex 0709 30 00	0709 30 00*50			0805 20 70*31		
					*33		
09.1109 09.1311 09.1425	ex 0704 90 90	0704 90 90*92			0805 20 90*31		
					*33		
					*35		
09.1111 09.1313 09.1427	ex 0705 11 10	0705 11 10*35			0805 20 90*51		
	ex 0705 11 90	0705 11 90*11			*53		
					*55		
09.1709	ex 0708 20 10	0708 20 10*31			0805 20 90*11		
		*33			*15		
		*41			*16		
		*43			*17		
09.1323 09.1707	ex 0805 10 70	0805 10 70*11	09.1339	ex 0805 20 90	0805 20 90*11		
		*13			*18		
		*14			*18		
	*18	ex 0810 10 90			0810 10 90*32		
	*19	*33					
		*36					
ex 0805 10 90	0805 10 90*11	*39					
		*41					
		*49					

REGOLAMENTO (CEE) N. 1679/93 DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 1993

recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di polpe di albicocche originarie della Turchia (1993/1994)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 4115/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari della Turchia (⁽¹⁾), prevede all'allegato l'apertura, da parte della Comunità, di un contingente tariffario comunitario annuale di 90 tonnellate a dazio nullo per le polpe di albicocche originarie della Turchia; che detto contingente è stato aperto fino al 30 giugno 1993 dal regolamento (CEE) n. 1949/92 (⁽²⁾); che è quindi opportuno aprire il contingente tariffario in questione in ragione del suddetto volume per il periodo dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1994;

considerando che il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 2573/87, dell'11 agosto 1987, che stabilisce il regime applicabile agli scambi della Spagna e Portogallo con l'Algeria, l'Egitto, la Giordania, il Libano, la Tunisia e la Turchia (⁽³⁾);

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente nonché l'applicazione senza interruzione dell'aliquota prevista per detto contingente a tutte le importazioni dei prodotti in questione in

ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento del contingente;

considerando che spetta alla Comunità decidere dell'apertura, in esecuzione dei suoi obblighi internazionali, di contingenti tariffari; che tuttavia nulla osta a che, al fine di garantire l'efficacia della gestione comune di detti contingenti, gli Stati membri siano autorizzati ad imputare sui volumi contingentali le quantità necessarie che corrispondono alle importazioni effettive; che questa modalità di gestione necessita una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione che deve in particolare poter seguire il grado di esaurimento dei volumi contingentali e informarne gli Stati membri;

considerando che, essendo il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, qualsiasi operazione relativa alla gestione del contingente può essere effettuata da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1994, il dazio doganale applicabile al prodotto sotto indicato originario della Turchia è sospeso nella Comunità al livello e nel limite di un contingente tariffario comunitario indicato a fronte:

Numero d'ordine	Codice NC (⁽¹⁾)	Designazione delle merci	Volume contingentale (in t)	Dazio contingentale (in %)
09.0203	ex 2008 50 91	Polpe di albicocca senza aggiunta né di alcole né di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore o uguale a 4,5 kg	90	0

(⁽¹⁾) Codice Taric: 2008 50 91 * 20.

Articolo 2

Il contingente tariffario di cui all'articolo 1 è gestito dalla Commissione che può prendere qualsiasi misura amministrativa utile per assicurarne la gestione efficace.

(⁽¹⁾) GU n. L 380 del 31. 12. 1986, pag. 16.

(⁽²⁾) GU n. L 197 del 16. 7. 1992, pag. 3.

(⁽³⁾) GU n. L 250 dell'1. 9. 1987, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 4162/87 (GU n. L 396 del 31. 12. 1987, pag. 1).

Articolo 3

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica la quale include una domanda di beneficio preferenziale per un prodotto oggetto del presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di un quantitativo corrispondente a questo fabbisogno.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione della suddetta dichiarazione devono essere trasmesse senza ritardo alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immisione in libera pratica, da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile lo permetta.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li riversa non appena possibile nel volume del contingente.

L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande, se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile del volume dei contingenti. Gli Stati membri sono informati dalla Commissione dei prelievi effettuati.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 1993.

Articolo 4

Ciascuno Stato membro garantisce agli importatori del prodotto in questione l'uguaglianza e la continuità di accesso al contingente, nella misura in cui il saldo del volume contingente lo consente.

Articolo 5

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. SJURSEN

REGOLAMENTO (CEE) N. 1680/93 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1993

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, in particolare gli articoli 10, paragrafo 5, e 11, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽²⁾,

considerando che l'articolo 10, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 1766/92 dispone che un prelievo deve essere riscosso all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) di tale regolamento, e che per ogni prodotto eccetto il malto tale prelievo è pari alla differenza tra il suo prezzo d'entrata e il suo prezzo cif; che il triticale è tuttavia riscosso il prelievo applicabile alla segala;

considerando che i prezzi d'entrata dei cereali, delle farine di frumento e di segala, nonché delle semole e dei semolini di frumento sono stati fissati, per la campagna 1993/1994, dai regolamenti (CEE) n. 1766/92, (CEE) n. 1542/93 del Consiglio⁽³⁾ e (CEE) n. 1580/93⁽⁴⁾, (CEE) n. 1581/93⁽⁵⁾ e (CEE) n. 1709/93⁽⁶⁾ della Commissione;

considerando che, al fine di calcolare i prezzi cif utilizzati per determinare i prelievi, la Commissione deve prendere in considerazione gli elementi di valutazione previsti dal regolamento (CEE) n. 1621/93 della Commissione⁽⁷⁾, ed in particolare le possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, sufficientemente rappresentative dell'effettiva tendenza di tale mercato, tenuto conto, in particolare, della necessità di evitare brusche variazioni suscettibili di provocare perturbazioni anormali sul mercato comunitario, nonché della qualità della merce offerta sia che quest'ultima corrisponda alla qualità tipo definita dai regolamenti (CEE) n. 1580/93, sia che occorra effettuare gli adattamenti necessari applicando i coeffi-

cienti d'equivalenza previsti dal regolamento (CEE) n. 1621/93;

considerando che, per talune farine, il prezzo cif può essere determinato, in mancanza di informazioni o di quotazioni, applicando un coefficiente al prezzo cif del cereale di base; che questo coefficiente è stato fissato dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1621/93;

considerando che il prezzo cif è calcolato, in base agli elementi summenzionati, per il porto di Rotterdam, mentre le offerte presentate per altri porti sono modificate tenendo conto delle correzioni rese necessarie dalle differenze delle spese di trasporto rispetto a Rotterdam;

considerando che il prezzo cif viene mantenuto allo stesso livello qualora manchino i dati o nelle condizioni previste dall'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1621/93;

considerando che per il malto il prelievo è composto da un elemento mobile e da un elemento fisso; che l'elemento fisso è determinato dall'articolo 3, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1621/93; che l'elemento mobile è determinato, conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1766/92, tenendo conto della quantità del cereale di base necessaria per la fabbricazione del malto; che a tal fine l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1621/93 stabilisce i coefficienti applicabili ai prelievi sui cereali di base;

considerando che con i regolamenti (CEE) nn. 518/92⁽⁸⁾, 519/92⁽⁹⁾ e 520/92⁽¹⁰⁾ del Consiglio del 27 febbraio 1992, relativi a talune modalità di applicazione degli accordi interinali sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e rispettivamente la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria e la Repubblica federativa ceca e slovacca, dall'altra, è stato istituito un regime di riduzione dei prelievi all'importazione di taluni prodotti; che il regolamento (CEE) n. 585/92 della Commissione⁽¹¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 955/92⁽¹²⁾, reca le modalità di applicazione del regime istituito da detti accordi nel settore dei cereali;

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU n. L 152 del 24. 6. 1993, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU n. L 152 del 24. 6. 1993, pag. 16.

⁽⁶⁾ Vedi pagina 80 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁷⁾ GU n. L 155 del 26. 6. 1993, pag. 36.

⁽⁸⁾ GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 3.

⁽⁹⁾ GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 6.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 9.

⁽¹¹⁾ GU n. L 62 del 7. 3. 1992, pag. 40.

⁽¹²⁾ GU n. L 102 del 16. 4. 1992, pag. 26.

considerando che il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio⁽¹⁾, prorogato dal regolamento (CEE) n. 444/92⁽²⁾, ha definito il regime applicabile a taluni prodotti agricoli ed a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare ;

considerando che, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea⁽³⁾ alle importazioni di prodotti originari di detti paesi non si applicano prelievi ;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 vengono utilizzati per convertire di importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la determinazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri ; che le modalità d'applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁴⁾ ;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il

calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 29 giugno 1993 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante ;

considerando che dall'applicazione del complesso delle disposizioni summenzionate risulta che i prelievi devono essere fissati in conformità dell'allegato al presente regolamento ; che tali prelievi sono modificati soltanto qualora si verifichi, rispetto al prelievo precedentemente fissato, una variazione superiore ad 1,00 ECU/t,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'atto dell'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

⁽²⁾ GU n. L 52 del 27. 2. 1992, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 giugno 1993, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Paesi terzi (*)
0709 90 60	136,54 ⁽²⁾ ⁽³⁾
0712 90 19	136,54 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1001 10 00	154,91 ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾
1001 90 91	137,33
1001 90 99	137,33 ⁽⁶⁾
1002 00 00	136,81 ⁽⁶⁾
1003 00 10	126,05
1003 00 20	126,05
1003 00 80	126,05 ⁽⁶⁾
1004 00 00	80,70
1005 10 90	136,54 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1005 90 00	136,54 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1007 00 90	142,33 ⁽⁴⁾
1008 10 00	32,31 ⁽⁶⁾
1008 20 00	83,01 ⁽⁶⁾
1008 30 00	36,38 ⁽⁶⁾
1008 90 10	(7)
1008 90 90	36,38
1101 00 00	219,01 ⁽⁶⁾
1102 10 00	220,54
1103 11 30	245,33
1103 11 50	245,33
1103 11 90	245,98
1107 10 11	255,33
1107 10 19	193,53
1107 10 91	235,25
1107 10 99	192,84
1107 20 00	222,94

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1902/92 (GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 3), e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22), modificato dal regolamento (CEE) n. 560/91 (GU n. L 62 dell'8. 3. 1991, pag. 26).

(7) All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

(8) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

(9) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi intermedi conclusi tra la Polonia, la Cecoslovacchia e l'Ungheria, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CEE) n. 585/92, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato del suddetto regolamento.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1681/93 DELLA COMMISSIONE**del 30 giugno 1993****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽²⁾;

considerando che la tabella dei supplementi che vengono aggiunti ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali, deve contenere un supplemento per il mese in corso ed un supplemento per ognuno dei mesi seguenti e riguarda un periodo corrispondente o superiore alla durata di validità dei titoli;

considerando che quando, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1621/93 della Commissione⁽³⁾ per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 il prezzo cif è superiore al prezzo cif a termine per lo stesso cereale, il supplemento deve essere fissato ad un importo uguale alla differenza tra questi due prezzi; che il prezzo cif è quello determinato, conformemente all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1766/92;

considerando che se il prezzo cif stabilito il giorno della fissazione dei supplementi supera il prezzo cif a termine di un importo che non oltrepassa 1,00 ECU/t, il supplemento è uguale a 0 ECU;

considerando che ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1621/93, un supplemento si aggiunge al prelievo fissato in anticipo per i prodotti del codice NC 1107; che

detto supplemento deve essere stabilito applicando ai supplementi per i cereali di base i coefficienti di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1621/93;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁴⁾,

Considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che dall'insieme delle predette disposizioni risulta che i supplementi devono essere stabiliti conformemente all'allegato del presente regolamento; che l'importo dei supplementi deve essere modificato solo quando l'applicazione delle suddette disposizioni implica una modifica superiore a 1,00 ECU,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che vengono aggiunti ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni dei prodotti previsti dall'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 155 del 26. 6. 1993, pag. 36.

⁽⁴⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 giugno 1993, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	7	8	9	10
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 00	0	0	0	0
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 20	0	0	0	0
1003 00 80	0	0	0	0
1004 00 00	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0
1102 10 00	0	0	0	0
1103 11 30	0	0	0	0
1103 11 50	0	0	0	0
1103 11 90	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	7	8	9	10	11
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 1682/93 DELLA COMMISSIONE
del 29 giugno 1993
che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune
merci deperibili

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1577/81 della Commissione, del 12 giugno 1981, che istituisce un sistema di procedure semplificate per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3334/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 1,

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1577/81 prevede che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui alla tabella allegata;

considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri fissati nel medesimo regolamento agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle

disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2 dello stesso regolamento induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori unitari di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1577/81 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1993.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 154 del 13. 6. 1981, pag. 26.

⁽²⁾ GU n. L 321 del 21. 11. 1990, pag. 6.

ALLEGATO

Ru- brica	Codice NC	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto									
			ECU	FB/Flux	Dkr	DM	FF	DR	£Irl	Lit	Fl	£
1.10	0701 90 51 0701 90 59	Patate di primizia	35,70	1 437	268,53	69,96	235,59	9 527	28,65	63 128	78,45	27,79
1.20	0702 00 10 0702 00 90	Pomodori	41,58	1 674	312,78	81,49	274,42	11 098	33,38	73 530	91,38	32,36
1.30	0703 10 19	Cipolle, diverse dalle cipolle da semina	33,39	1 345	251,20	65,45	220,39	8 913	26,81	59 055	73,39	25,99
1.40	0703 20 00	Agli	265,03	10 674	1 993,48	519,39	1 748,99	70 732	212,75	468 640	582,40	206,30
1.50	ex 0703 90 00	Porri	27,80	1 117	209,04	54,33	183,17	7 384	22,31	50 899	61,05	21,85
1.60	ex 0704 10 10 ex 0704 10 90	Cavolfiori	57,81	2 331	438,81	113,34	385,48	15 133	43,14	104 614	127,38	45,06
1.70	0704 20 00	Cavoletti di Bruxelles	53,72	2 267	423,88	110,06	374,08	11 735	41,29	82 719	124,09	37,72
1.80	0704 90 10	Cavoli bianchi e cavoli rossi	31,38	1 265	239,40	61,47	210,09	8 126	23,42	54 525	69,15	25,05
1.90	ex 0704 90 90	Broccoli asparagi o a getto (Brassica oleracea var. italica)	123,37	4 943	921,62	240,50	812,12	32 641	98,56	221 730	269,86	96,64
1.100	ex 0704 90 90	Cavoli cinesi	20,94	839	156,44	40,82	137,86	5 541	16,73	37 639	45,80	16,40
1.110	0705 11 10 0705 11 90	Lattughe a cappuccio	67,35	2 706	506,31	131,61	443,65	17 886	54,03	123 279	147,87	52,93
1.120	ex 0705 29 00	Indivie	21,82	877	162,70	42,58	143,89	5 690	17,51	39 262	47,92	17,72
1.130	ex 0706 10 00	Carote	49,76	2 000	371,88	97,34	327,40	13 272	39,89	88 920	109,17	39,03
1.140	ex 0706 90 90	Ravanelli	67,01	2 692	503,74	130,94	441,40	17 795	53,76	122 654	147,12	52,67
1.150	0707 00 11 0707 00 19	Cetrioli	41,14	1 654	307,45	80,47	270,68	10 972	32,98	73 514	90,25	32,27
1.160	0708 10 10 0708 10 90	Piselli (Pisum sativum)	287,19	11 567	2 160,21	562,83	1 895,27	76 647	230,55	507 836	631,11	223,56
1.170		Fagioli :										
1.170.1	0708 20 10 0708 20 90	Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.)	123,20	4 962	926,67	241,44	813,02	32 880	98,90	217 848	270,73	95,90
1.170.2	0708 20 10 0708 20 90	Fagioli (Phaseolus Ssp., vulgaris var. Compressus Savi)	47,03	1 894	353,75	92,16	310,37	12 551	37,75	83 163	103,35	36,61
1.180	ex 0708 90 00	Fave	92,83	3 894	734,40	189,09	645,42	21 793	71,04	142 837	212,96	66,61
1.190	0709 10 00	Carciofi	136,32	5 478	1 024,80	266,38	897,97	36 202	109,37	249 524	299,31	107,15
1.200		Asparagi :										
1.200.1	ex 0709 20 00	— verdi	384,53	15 487	2 892,36	753,59	2 537,63	102 625	308,69	679 955	845,01	299,32
1.200.2	ex 0709 20 00	— altri	526,03	21 024	3 913,81	1 020,70	3 455,29	137 215	418,45	976 186	1 149,14	431,29
1.210	0709 30 00	Melanzane	91,58	3 688	688,85	179,47	604,37	24 441	73,51	161 940	201,25	71,28
1.220	ex 0709 40 00	Sedani da coste (Apium graveolens, var. dulce)	91,65	3 691	689,40	179,61	604,84	24 461	73,57	162 068	201,40	71,34
1.230	0709 51 30	Funghi galletti o gallinacci	1 419,0	57 401	10 720,9	2 789,11	9 463,39	362 312	1 059,4	2 384 427	3 138,97	1 157,8
1.240	0709 60 10	Peperoni	108,93	4 387	819,35	213,47	718,86	29 072	87,44	192 618	239,37	84,79
1.250	0709 90 50	Finocchi	73,55	2 966	558,22	144,18	490,38	19 251	54,88	133 083	162,05	57,33
1.260	0709 90 70	Zucchine	49,65	1 995	373,28	97,03	327,09	13 186	39,83	90 889	109,02	39,02
1.270	ex 0714 20 10	Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano)	72,40	2 901	540,88	141,14	476,62	19 156	57,84	130 129	158,37	56,71
2.10	ex 0802 40 00	Castagne e marroni (Castanea spp.), freschi	83,78	3 378	639,04	164,08	560,82	21 691	62,54	145 547	184,60	66,87
2.20	ex 0803 00 10	Banane, diverse dalle frutta della piantaggine, fresche	30,48	1 227	229,33	59,75	201,20	8 137	24,47	53 912	66,99	23,73
2.30	ex 0804 30 00	Ananassi, freschi	38,09	1 534	286,51	74,65	251,37	10 166	30,57	67 355	83,70	29,65
2.40	ex 0804 40 10 ex 0804 40 90	Avocadi, freschi	125,48	5 054	943,89	245,92	828,12	33 490	100,73	221 895	275,75	97,68

Ru- brica	Codice NC	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto									
			ECU	FB/Flux	Dkr	DM	FF	DR	£Irl	Lit	Fl	£
2.50	ex 0804 50 00	Guaiave e manghi, freschi	92,25	3715	693,90	180,79	608,80	24 620	74,05	163 127	202,72	71,81
2.60		Arance dolci, fresche :										
2.60.1	0805 10 11 0805 10 21 0805 10 31 0805 10 41	— Sanguigne e semisanguigne	32,48	1 305	244,16	63,46	213,94	8 625	26,05	59 450	71,31	25,52
2.60.2	0805 10 15 0805 10 25 0805 10 35 0805 10 45	— Navel, Naveline, Navelate, Salustianas, Vernas, Valencia late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita e Hamlin	31,79	1 280	239,15	62,31	209,82	8 485	25,52	56 222	69,87	24,75
2.60.3	0805 10 19 0805 10 29 0805 10 39 0805 10 49	— altre	40,67	1 638	305,95	79,71	268,43	10 855	32,65	71 926	89,38	31,66
2.70		Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi; clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi :										
2.70.1	ex 0805 20 10	— Clementine	104,46	4 207	785,75	204,72	689,38	27 879	83,86	184 720	229,56	81,31
2.70.2	ex 0805 20 30	— Monreal e satsuma	74,64	3 006	561,42	146,27	492,56	19 920	59,91	131 983	164,02	58,10
2.70.3	ex 0805 20 50	— Mandarini e wilkings	71,68	2 880	538,84	140,06	472,16	19 035	57,50	131 201	157,38	56,34
2.70.4	ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	— Tangerini e altri	58,69	2 364	441,51	115,03	387,36	15 665	47,12	103 794	128,98	45,69
2.80	ex 0805 30 10	Limoni (Citrus limon, Citrus limonum), freschi	38,93	1 568	292,88	76,30	256,96	10 392	31,25	68 853	85,56	30,31
2.85	ex 0805 30 90	Limette (Citrus aurantifolia), fresche	125,71	5 063	945,55	246,35	829,58	33 549	100,91	222 286	276,24	97,85
2.90		Pompelmi e pomeli, freschi :										
2.90.1	ex 0805 40 00	— bianchi	45,61	1 837	343,09	89,39	301,01	12 173	36,61	80 656	100,23	35,50
2.90.2	ex 0805 40 00	— rosei	54,81	2 207	412,33	107,43	361,76	14 630	44,00	96 934	120,46	42,67
2.100	0806 10 11 0806 10 15 0806 10 19	Uve da tavola	126,58	5 098	952,12	248,07	835,35	33 783	101,61	223 832	278,16	98,53
2.110	0807 10 10	Cocomeri	23,62	951	177,73	46,30	155,93	6 306	18,96	41 783	51,92	18,39
2.120		Meloni :										
2.120.1	ex 0807 10 90	— Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro	30,47	1 227	229,22	59,72	201,11	8 133	24,46	53 888	66,96	23,72
2.120.2	ex 0807 10 90	— altri	86,42	3 480	650,06	169,37	570,33	23 065	69,37	152 820	189,91	67,27
2.130	0808 10 91 0808 10 93 0808 10 99	Mele	54,42	2 191	409,33	106,65	359,13	14 524	43,68	96 230	119,58	42,36
2.140		Pere										
2.140.1	0808 20 31 0808 20 33 0808 20 35 0808 20 39	Pere — Nashi (Pyrus pyrifolia)	94,79	3 817	712,98	185,76	625,54	25 297	76,09	167 612	208,29	73,78
2.140.2	0808 20 31 0808 20 33 0808 20 35 0808 20 39	Altri	70,29	2 831	528,76	137,76	463,91	18 761	56,43	124 304	154,47	54,72
2.150	0809 10 00	Albicocche	247,86	9 982	1 864,34	485,74	1 635,68	66 149	198,97	438 280	544,67	192,93
2.160	0809 20 10 0809 20 90	Ciliegie	166,79	6 717	1 254,57	326,87	1 100,70	44 514	133,89	294 932	366,52	129,83
2.170	ex 0809 30 00	Pesche	64,38	2 593	484,30	126,18	424,90	17 183	51,68	113 852	141,49	50,12

Ru- brica	Codice NC	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto									
			ECU	FB/Flux	Dkr	DM	FF	DR	£Irl	Lit	Fl	£
2.180	ex 0809 30 00	Pesche noci	106,64	4 295	802,11	208,98	703,74	28 460	85,60	188 566	234,33	83,01
2.190	0809 40 11 0809 40 19	Prugne	129,98	5 235	977,68	254,73	857,77	34 689	104,34	229 840	285,63	101,18
2.200	0810 10 10 0810 10 90	Fragole	155,21	6 218	1 159,45	302,56	1 021,70	41 065	124,00	278 950	339,49	121,58
2.205	0810 20 10	Lamponi	1 057,1	42 483	7 946,97	2 065,75	6 963,49	280 738	848,14	1 934 968	2 321,08	830,90
2.210	0810 40 30	Mirtilli neri (frutti del « Vaccinium myrtillus »)	161,42	6 779	1 268,11	329,16	1 111,99	40 501	123,65	249 172	371,08	116,29
2.220	0810 90 10	Kiwi (Actinidia chinensis Planch.)	82,07	3 305	617,37	160,85	541,65	21 905	65,88	145 136	180,36	63,89
2.230	ex 0810 90 80	Melegrane	102,73	4 108	767,46	199,44	680,79	27 113	82,31	193 169	224,15	81,76
2.240	ex 0810 90 80	Kaki (compresi Sharon)	395,37	15 924	2 973,89	774,83	2 609,16	105 518	317,39	699 122	868,82	307,76
2.250	ex 0810 90 30	Litchi	371,52	14 963	2 794,51	728,09	2 451,78	99 153	298,24	656 951	816,42	289,20

REGOLAMENTO (CEE) N. 1683/93 DELLA COMMISSIONE
del 30 giugno 1993
che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1544/93 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, che stabilisce le modalità di applicazione relative al regime delle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1722/93 stabilisce le modalità per la concessione della restituzione alla produzione; che la base di calcolo è definita all'articolo 3 di tale regolamento; che la restituzione così calcolata deve essere fissata una volta al mese e può essere modificata

qualora i prezzi del granturco e del frumento subiscano variazioni significative;

considerando che le restituzioni alla produzione fissate nel presente regolamento debbono essere aggiustate applicando i coefficienti che figurano nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1722/93, al fine di stabilire l'importo esatto da pagare;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La restituzione alla produzione applicabile nei settori dei cereali e del riso conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1722/93 è fissata a 121,04 ECU/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 5.

⁽⁴⁾ Vedi pagina 112 della presente Gazzetta ufficiale.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1684/93 DELLA COMMISSIONE
del 30 giugno 1993
che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

considerando che, in virtù dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1766/92, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo adeguata in funzione del prezzo d'entrata vigente nel mese dell'esportazione, è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo; che in questo caso deve essere applicato alla restituzione un correttivo;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1533/93 della Commissione⁽²⁾, del 22 giugno 1993, che stabilisce le modalità d'applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione nonché le misure da adottare in caso di perturbazioni nel settore dei cereali ha consentito di fissare un correttivo per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1766/92; che tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1533/93;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione;

considerando che il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa proce-

dura; che nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽³⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁴⁾;

considerando che dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c), malto escluso, del regolamento (CEE) n. 1766/92 è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.
⁽²⁾ GU n. L 151 del 23. 6. 1993, pag. 15.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.
⁽⁴⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 giugno 1993, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(ECU/t)

Codice prodotto	Destinazione (1)	Corrente 7	1° term. 8	2° term. 9	3° term. 10	4° term. 11	5° term. 12	6° term. 1
0709 90 60 000	—	—	—	—	—	—	—	—
0712 90 19 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 00 200	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 00 400	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 91 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 99 000	01	0	0	0	0	0	—	—
1002 00 00 000	01	0	0	0	0	0	—	—
1003 00 10 000	01	0	0	0	0	0	—	—
1003 00 20 000	01	0	0	0	0	0	—	—
1003 00 80 000	01	0	0	0	0	0	—	—
1004 00 00 200	—	—	—	—	—	—	—	—
1004 00 00 400	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 10 90 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 90 00 000	01	0	0	- 70,00	- 70,00	- 70,00	—	—
1007 00 90 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1008 20 00 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 00 100	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 00 130	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 00 150	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 00 170	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 00 180	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 00 190	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 00 900	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 500	01	0	0	0	0	0	—	—
1102 10 00 700	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 30 200	01	0	0	0	0	0	0	0
1103 11 30 900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 50 200	01	0	0	0	0	0	0	0
1103 11 50 400	01	0	0	0	0	0	0	0
1103 11 50 900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 90 200	01	0	0	0	0	0	0	0
1103 11 90 800	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Le destinazioni sono identificate come segue:

01 tutti i paesi terzi.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU n. L 214 del 30. 7. 1992, pag. 20).

REGOLAMENTO (CEE) N. 1685/93 DELLA COMMISSIONE
del 30 giugno 1993
che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1544/93 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 833/87 della Commissione, del 23 marzo 1987, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio, relativo alle importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi dei codici NC 1006 10, 1006 20 e 1006 30 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/91 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regola-

mento (CEE) n. 764/93 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1623/93 ⁽⁶⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 80 del 24. 3. 1987, pag. 20.

⁽⁴⁾ GU n. L 75 del 21. 3. 1991, pag. 29.

⁽⁵⁾ GU n. L 79 dell'1. 4. 1993, pag. 6.

⁽⁶⁾ GU n. L 155 del 26. 6. 1993, pag. 47.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 giugno 1993, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi (°)		
	Regime del regolamento (CEE) n. 3877/86 (°)	ACP Bangladesh (°) (°) (°)	Paesi terzi (escluso ACP) (°)
1006 10 21	—	156,00	319,21
1006 10 23	—	173,71	354,62
1006 10 25	—	173,71	354,62
1006 10 27	265,97	173,71	354,62
1006 10 92	—	156,00	319,21
1006 10 94	—	173,71	354,62
1006 10 96	—	173,71	354,62
1006 10 98	265,97	173,71	354,62
1006 20 11	—	195,90	399,01
1006 20 13	—	218,03	443,27
1006 20 15	—	218,03	443,27
1006 20 17	332,45	218,03	443,27
1006 20 92	—	195,90	399,01
1006 20 94	—	218,03	443,27
1006 20 96	—	218,03	443,27
1006 20 98	332,45	218,03	443,27
1006 30 21	—	242,36	508,57
1006 30 23	—	312,91	649,60
1006 30 25	—	312,91	649,60
1006 30 27	487,20	312,91	649,60
1006 30 42	—	242,36	508,57
1006 30 44	—	312,91	649,60
1006 30 46	—	312,91	649,60
1006 30 48	487,20	312,91	649,60
1006 30 61	—	258,46	541,63
1006 30 63	—	335,84	696,38
1006 30 65	—	335,84	696,38
1006 30 67	522,29	335,84	696,38
1006 30 92	—	258,46	541,63
1006 30 94	—	335,84	696,38
1006 30 96	—	335,84	696,38
1006 30 98	522,29	335,84	696,38
1006 40 00	—	79,48	164,96

(¹) Fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 12 e 13 del regolamento (CEE) n. 715/90.

(²) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

(³) Il prelievo all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76.

(⁴) Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh, il prelievo si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 e (CEE) n. 862/91.

(⁵) Per le importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi il prelievo si applica nel quadro del regime di cui al regolamento (CEE) n. 3877/86 modificato.

(⁶) L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente da prelievo, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1686/93 DELLA COMMISSIONE**del 30 giugno 1993****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1544/93 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3862/92 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1624/93 ⁽⁴⁾;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiun-

gere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso in provenienza dai paesi terzi sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 390 del 31. 12. 1992, pag. 86.

⁽⁴⁾ GU n. L 155 del 26. 6. 1993, pag. 49.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 giugno 1993, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	7	8	9	10
1006 10 21	0	0	0	—
1006 10 23	0	0	0	—
1006 10 25	0	0	0	—
1006 10 27	0	0	0	—
1006 10 92	0	0	0	—
1006 10 94	0	0	0	—
1006 10 96	0	0	0	—
1006 10 98	0	0	0	—
1006 20 11	0	0	0	—
1006 20 13	0	0	0	—
1006 20 15	0	0	0	—
1006 20 17	0	0	0	—
1006 20 92	0	0	0	—
1006 20 94	0	0	0	—
1006 20 96	0	0	0	—
1006 20 98	0	0	0	—
1006 30 21	0	0	0	—
1006 30 23	0	0	0	—
1006 30 25	0	0	0	—
1006 30 27	0	0	0	—
1006 30 42	0	0	0	—
1006 30 44	0	0	0	—
1006 30 46	0	0	0	—
1006 30 48	0	0	0	—
1006 30 61	0	0	0	—
1006 30 63	0	0	0	—
1006 30 65	0	0	0	—
1006 30 67	0	0	0	—
1006 30 92	0	0	0	—
1006 30 94	0	0	0	—
1006 30 96	0	0	0	—
1006 30 98	0	0	0	—
1006 40 00	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 1687/93 DELLA COMMISSIONE**del 30 giugno 1993****che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1544/93⁽³⁾ in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando che le norme da applicare per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo all'importazione sui prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono contenute nell'articolo 11, paragrafo 1 punto A, del regolamento (CEE) n. 1766/92 e nell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1418/76; che l'incidenza sul costo di produzione di detti prodotti dei prelievi applicabili ai relativi prodotti di base è determinata, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1620/93 della Commissione, del 25 giugno 1993, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso⁽⁴⁾ dalla media dei prelievi applicabili a tali prodotti di base nei primi 25 giorni del mese precedente quello dell'importazione; che tale media, modificata in funzione del prezzo d'entrata dei prodotti di base in causa, in vigore nel mese dell'importazione è calcolata in funzione della quantità di prodotti di base che si considera utilizzata nella fabbricazione del prodotto trasformato o del prodotto concorrente impiegato come riferimento per i prodotti trasformati che non contengono cereali;

considerando che, in applicazione del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione, del 24 giugno 1974, relativo alle modalità di calcolo del prelievo all'importazione applicabile ai prodotti trasformati a base di cereali e di riso, nonché alla fissazione anticipata di tale prelievo per detti prodotti e per gli alimenti composti a base di cereali⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n.

1740/78⁽⁶⁾, il prelievo così determinato dopo l'aggiunta dell'elemento fisso, è modificato quando il prelievo applicabile ai prodotti di base si discosta dalla media dei prelievi, computata nella maniera sopra descritta, di più di 3,02 ECU/t;

considerando che, al fine di tener conto degli interessi degli Stati africani, dei Caraibi, del Pacifico, il prelievo nei loro riguardi deve essere diminuito dell'importo dell'elemento fisso per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, nonché d'una parte dell'elemento mobile per alcuni di essi; che tale diminuzione deve essere effettuata conformemente all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio⁽⁷⁾, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati ACP, prorogato dal regolamento (CEE) n. 444/92⁽⁸⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio⁽⁹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3714/92⁽¹⁰⁾, prevede all'articolo 3, paragrafo 4 che, entro il limite di un quantitativo annuale di 8 000 tonnellate, il prelievo non viene applicato all'importazione nel dipartimento francese dell'isola della Riunione di crusca di frumento di cui al codice NC 2302 30 originaria degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP);

considerando che, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea⁽¹¹⁾ alle importazioni di prodotti originari di detti paesi non si applicano dazi doganali;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3834/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante, per il 1991, riduzioni dei prelievi per taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo⁽¹²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1028/93⁽¹³⁾, prevede una riduzione del 50 % del prelievo applicabile all'importazione del prodotto di cui al codice NC 1108 13 00 nella Comunità, limitatamente ad un importo fisso di 5 000 t all'anno;

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 155 del 26. 6. 1993, pag. 29.

⁽⁵⁾ GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.

⁽⁶⁾ GU n. L 202 del 26. 7. 1978, pag. 8.

⁽⁷⁾ GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

⁽⁸⁾ GU n. L 52 del 27. 2. 1992, pag. 7.

⁽⁹⁾ GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 378 del 23. 12. 1992, pag. 23.

⁽¹¹⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.

⁽¹²⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 121.

⁽¹³⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 1.

considerando che con i regolamenti (CEE) nn. 518/92⁽¹⁾, 519/92⁽²⁾ e 520/92⁽³⁾, del 27 febbraio 1992, relativi a talune modalità di applicazione degli accordi interinali sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e rispettivamente la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria e la Repubblica Federativa Ceca e Slovacca, dall'altra, è stato istituito un regime di riduzione dei prelievi all'importazione di taluni prodotti; che il regolamento (CEE) n. 585/92 della Commissione⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 955/92⁽⁵⁾, reca le modalità di applicazione del regime istituito da detti accordi nel settore dei cereali;

considerando che il regolamento (CEE) n. 430/87 del Consiglio, del 9 febbraio 1987, relativo al regime all'importazione applicabile ai prodotti dei codici NC 0714 10 e 0714 90 originari di taluni paesi terzi⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3909/92⁽⁷⁾, ha fissato le condizioni in base alle quali il prelievo è limitato al 6 % ad valorem;

che il regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al glucosio e al lattosio⁽⁸⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 222/88⁽⁹⁾, dispone in particolare che il regime previsto dal regolamento (CEE) n. 1766/92 e dalle disposizioni adottate per l'applicazione di tale regolamento al glucosio e allo sciroppo di glucosio dei codici NC 1702 30 91, 1702 30 99 e 1702 40 90 è esteso al glucosio e sciroppo di glucosio dei codici NC 1702 30 51 e 1702 30 59; che di conseguenza il prelievo fissato per i prodotti dei codici NC 1702 30 91, 1702 30 99 e 1702 40 90 è anche di applicazione per i

prodotti dei codici NC 1702 30 51 e 1702 30 59; che, ai fini di una corretta applicazione di dette disposizioni, è opportuno, a titolo declaratorio, riprendere questi prodotti nonché il prelievo applicabile nell'elenco dei prelievi;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽¹⁰⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽¹¹⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'atto dell'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1766/92 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1418/76 e soggetti al regolamento (CEE) n. 1620/93 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 3.

⁽²⁾ GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU n. L 62 del 7. 3. 1992, pag. 40.

⁽⁵⁾ GU n. L 102 del 16. 4. 1992, pag. 26.

⁽⁶⁾ GU n. L 43 del 13. 2. 1987, pag. 9.

⁽⁷⁾ GU n. L 394 del 31. 12. 1992, pag. 23.

⁽⁸⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 20.

⁽⁹⁾ GU n. L 28 dell'1. 2. 1988, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽¹¹⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 giugno 1993, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)			(ECU/t)		
Codice NC	Prelievi (%)		Codice NC	Prelievi (%)	
	ACP	Paesi terzi (esclusi ACP)		ACP	Paesi terzi (esclusi ACP)
0714 10 10 (*)	121,73	128,38	1104 22 90	83,68	86,70
0714 10 91	125,36 (*) (*)	125,36	1104 23 10	224,14	227,16
0714 10 99	123,55	128,38	1104 23 30	224,14	227,16
0714 90 11	125,36 (*) (*)	125,36	1104 23 90	142,89	145,91
0714 90 19	123,55 (*)	128,38	1104 29 11	182,02	185,04
1102 20 10	252,16	258,20	1104 29 15	185,07	188,09
1102 20 90	142,89	145,91	1104 29 19	230,69	233,71
1102 30 00	180,59	183,61	1104 29 31	218,98	222,00
1102 90 10	225,65	231,69	1104 29 35	222,64	225,66
1102 90 30	147,67	153,71	1104 29 39	230,69	233,71
1102 90 90	147,06	150,08	1104 29 91	139,60	142,62
1103 12 00	147,67	153,71	1104 29 95	141,93	144,95
1103 13 10	252,16	258,20	1104 29 99	147,06	150,08
1103 13 90	142,89	145,91	1104 30 10	102,65	108,69
1103 14 00	180,59	183,61	1104 30 90	105,07	111,11
1103 19 10	250,47	256,51	1106 20 10	121,73 (*)	128,38
1103 19 30	225,65	231,69	1106 20 90	221,91 (*)	246,09
1103 19 90	147,06	150,08	1108 11 00	301,09	321,64
1103 21 00	246,35	252,39	1108 12 00	225,54	246,09
1103 29 10	250,47	256,51	1108 13 00	225,54	246,09 (*)
1103 29 20	225,65	231,69	1108 14 00	112,77	246,09
1103 29 30	147,67	153,71	1108 19 10	258,96	289,79
1103 29 40	252,16	258,20	1108 19 90	112,77 (*)	246,09
1103 29 50	180,59	183,61	1109 00 00	547,44	728,78
1103 29 90	147,06	150,08	1702 30 51	294,19	390,91
1104 11 10	127,87	130,89	1702 30 59	225,54	292,03
1104 11 90	250,72	256,76	1702 30 91	294,19	390,91
1104 12 10	83,68	86,70	1702 30 99	225,54	292,03
1104 12 90	164,08	170,12	1702 40 90	225,54	292,03
1104 19 10	246,35	252,39	1702 90 50	225,54	292,03
1104 19 30	250,47	256,51	1702 90 75	308,20	404,92
1104 19 50	252,16	258,20	1702 90 79	214,34	280,83
1104 19 91	306,67	312,71	2106 90 55	225,54	292,03
1104 19 99	259,52	265,56	2302 10 10	56,32	62,32
1104 21 10	200,58	203,60	2302 10 90	120,69	126,69
1104 21 30	200,58	203,60	2302 20 10	56,32	62,32
1104 21 50	313,40	319,44	2302 20 90	120,69	129,69
1104 21 90	127,87	130,89	2302 30 10	56,32 (*)	62,32
1104 22 10 10 (*)	83,68	86,70	2302 30 90	120,69 (*)	126,69
1104 22 10 90 (*)	147,67	150,69	2302 40 10	56,32	62,32
1104 22 30	147,67	150,69	2302 40 90	120,69	126,69
1104 22 50	131,26	134,28	2303 10 11	280,18	461,52

-
- (¹) 6 % del valore ad valorem a determinati condizioni.
- (²) Conformemente al regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio questo prelievo è diminuito di 5,44 ECU/t per i prodotti originari della Turchia.
- (³) Conformemente al regolamento (CEE) n. 715/90 il prelievo non è riscosso per i prodotti che seguono originari degli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico:
- prodotti del codice NC ex 0714 10 91,
 - prodotti del codice NC 0714 90 11 e radici d'arrow-root del codice NC 0714 90 19,
 - farine e semolini di arrow-root del codice NC 1106 20,
 - fecole d'arrow-root del codice NC 1108 19 90.
- (⁴) Codice Taric: avena spuntata.
- (⁵) Codice Taric: NC 1104 22 10 altra che avena spuntata.
- (⁶) Nel quadro del regime previsto dal regolamento (CEE) n. 3834/90, il prelievo all'importazione nella Comunità applicabile al prodotto di cui al codice NC 1108 13 00 è ridotto del 50 % limitatamente ad una quantità fissa di 5 000 t.
- (⁷) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.
- (⁸) I prodotti originari del PTOM sono esenti da dazi doganali all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE, a meno che non si applichi il paragrafo 4 dello stesso articolo.
- (⁹) Secondo le condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 3763/91, il prelievo non si applica alle crusche di frumento originarie degli Stati ACP, importate direttamente nel dipartimento francese dell'isola della Riunione.
- (¹⁰) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi intermedi conclusi tra la Polonia, la Repubblica federativa ceca e slovacca e l'Ungheria, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CEE) n. 585/92, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato del suddetto regolamento.
-

REGOLAMENTO (CEE) N. 1688/93 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1993

che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11 paragrafo 3,

considerando che le norme da applicare per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo all'importazione degli alimenti composti sono contenute nell'articolo 11, paragrafo 1 A del regolamento (CEE) n. 1766/92; che l'incidenza sul costo di produzione di detti alimenti dei prelievi applicabili ai loro prodotti di base è determinata, in virtù dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1619/93 della Commissione, del 25 giugno 1993, relativo al regime applicabile agli alimenti composti a base di cereali per gli animali⁽²⁾, dalla somma degli importi pari alla media dei prelievi applicabili, nei primi 25 giorni del mese precedente quello dell'importazione, alle quantità di prodotti di base, granturco, latte in polvere, che si considerano utilizzate nella fabbricazione di tali alimenti composti, la media essendo modificata in funzione del prezzo d'entrata in vigore nel mese dell'importazione per i prodotti di base in causa;

considerando che l'elemento fisso è stato determinato all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1619/93;

considerando che, al fine di tener conto degli interessi degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico il prelievo nei loro riguardi deve essere diminuito dell'importo dell'elemento fisso per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, nonché d'una parte dell'elemento mobile per alcuni di essi; che tale diminuzione deve essere effettuata conformemente all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare⁽³⁾, prorogato dal regolamento (CEE) n. 444/92⁽⁴⁾;

considerando che, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea⁽⁵⁾ alle importazioni di prodotti originari di detti paesi non si applicano dazi doganali;

considerando che occorre inoltre tener conto della decisione 93/239/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa alla conclusione di accordi in forma di scambi di lettere tra la Comunità economica europea, da una parte, e la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia e il Regno di Svezia, dall'altra, sull'applicazione provvisoria degli accordi concernenti taluni accordi nel settore agricolo, firmati dalle stesse parti ad Oporto il 2 maggio 1992⁽⁶⁾; che il regolamento (CEE) n. 1267/93 della Commissione⁽⁷⁾ ha stabilito le modalità di applicazione del regime d'importazione di tali prodotti originari della Svezia;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁸⁾ sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁹⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione degli alimenti composti contemplati dal regolamento (CEE) n. 1766/92 e soggetti al regolamento (CEE) n. 1619/93, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1993.

(1) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

(2) GU n. L 155 del 26. 6. 1993, pag. 24.

(3) GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

(4) GU n. L 52 del 27. 2. 1992, pag. 7.

(5) GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.

(6) GU n. L 109 dell'1. 5. 1993, pag. 1.

(7) GU n. L 129 del 27. 5. 1993, pag. 14.

(8) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

(9) GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 giugno 1993, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi (1)	
	ACP	Paesi terzi (esclusi ACP)
2309 10 11	22,41	33,29 (2)
2309 10 13	476,61	487,49 (2)
2309 10 31	70,05	80,93 (2)
2309 10 33	524,25	535,13 (2)
2309 10 51	140,09	150,97 (2)
2309 10 53	594,29	605,17 (2)
2309 90 31	22,41	33,29
2309 90 33	476,61	487,49
2309 90 41	70,05	80,93
2309 90 43	524,25	535,13
2309 90 51	140,09	150,97
2309 90 53	594,29	605,17

(1) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da dazi doganali all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio.

(2) Il prelievo può essere ridotto conformemente alle disposizioni risultanti dall'accordo tra la Comunità e la Svezia (GU n. L 109 dell'1. 5. 1993) e dal regolamento (CEE) n. 1267/93 (GU n. L 129 del 27. 5. 1993).

REGOLAMENTO (CEE) N. 1689/93 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1993

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quinta gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1144/93

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1548/93 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo capoverso, lettera b),considerando che in conformità al regolamento (CEE) n. 1144/93 della Commissione, del 10 maggio 1993, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco ⁽³⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1144/93 un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la quinta gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio ⁽⁴⁾ ha vietato gli scambi tra la Comunità econo-

mica europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la quinta gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CEE) n. 1144/93 l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 40,829 ECU/100 kg.

2. Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 10.⁽³⁾ GU n. L 116 del 12. 5. 1993, pag. 5.⁽⁴⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1690/93 DELLA COMMISSIONE**del 30 giugno 1993****che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1548/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 1577/93 della Commissione⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1577/93 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁴⁾ sono utilizzati per convertire gli importiespressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁵⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1577/93, sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 10.⁽³⁾ GU n. L 152 del 24. 6. 1993, pag. 9.⁽⁴⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 giugno 1993, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

Codice prodotto	Importo della restituzione ⁽¹⁾
	— ECU/100 kg —
1701 11 90 100	35,54 ⁽¹⁾
1701 11 90 910	33,77 ⁽¹⁾
1701 11 90 950	⁽²⁾
1701 12 90 100	33,77 ⁽¹⁾
1701 12 90 910	35,54 ⁽¹⁾
1701 12 90 950	⁽²⁾
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 91 00 000	0,3864
	— ECU/100 kg —
1701 99 10 100	38,64
1701 99 10 910	38,64
1701 99 10 950	38,64
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 99 90 100	0,3864

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

⁽³⁾ Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1691/93 DELLA COMMISSIONE**del 30 giugno 1993****che fissa la differenza di prezzo dello zucchero bianco applicabile per il calcolo del prelievo nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e nel settore vitivinicolo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1569/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1566/93 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 55, paragrafo 3,

considerando che, per consentire agli Stati membri di determinare l'importo del prelievo applicabile, per gli zuccheri vari addizionati, all'importazione dei prodotti di cui all'allegato III del regolamento (CEE) n. 426/86 e all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 822/87, appartenenti ai codici NC 2009 60 11, 2009 60 71, 2009 60 79 e 2204 30 99, occorre, conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 426/86 e all'articolo 55 paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 822/87, fissare la differenza tra la media dei

prezzi d'entrata per chilogrammo di zucchero bianco per ciascuno dei tre mesi del trimestre per il quale è fissata la differenza, da un lato, e, dell'altro, la media dei prezzi cif per chilogrammo di zucchero bianco presa in considerazione per fissare i prelievi applicabili allo zucchero bianco, calcolati su un periodo comprendente i primi quindici giorni del mese che precede il trimestre per il quale è stata fissata la differenza ed i due mesi immediatamente precedenti; che, in virtù dei regolamenti summenzionati, la differenza deve essere stabilita dalla Commissione per ciascun trimestre dell'anno civile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La differenza di cui all'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 426/86 e all'articolo 55, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 822/87 è fissata a 0,4320 ECU per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1993.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 166 del 20. 6. 1992, pag. 5.⁽³⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 39.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1692/93 DELLA COMMISSIONE**del 30 giugno 1993****che fissa i prelievi all'importazione per le barbabietole e le canne da zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1548/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 1785/81, un prelievo all'importazione deve essere fissato dalla Commissione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento; che tale prelievo deve essere calcolato forfettariamente in funzione del tenore di saccarosio di ciascun prodotto di cui trattasi e del prelievo per lo zucchero bianco;

considerando che, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione, del 28 giugno 1968, relativo alle modalità di applicazione dei prelievi nel settore dello zucchero⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1428/78⁽⁴⁾, il prelievo applicabile a tali prodotti viene calcolato moltiplicando per un coefficiente la differenza esistente, per 100 kg di zucchero bianco, tra il prezzo d'entrata in vigore nella campagna saccarifera in causa e la media aritmetica dei prezzi cif determinati in un periodo di riferimento; che detti coefficienti, nonché detto periodo di riferimento, sono stati fissati dall'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 837/68;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1993.

considerando che il regolamento (CEE) n. 1724/93 della Commissione⁽⁵⁾ ha stabilito i prezzi e gli importi fissati in ecu applicabili nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 1993/94 a seguito dei riallineamenti monetari della campagna di commercializzazione 1992/93;

considerando che il prezzo d'entrata dello zucchero bianco è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1550/93 del Consiglio, del 14 giugno 1993, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1993/94, i prezzi d'intervento derivati dallo zucchero greggio, il prezzo d'intervento dello zucchero greggio; i prezzi minimi della barbabietola A e della barbabietola B, i prezzi d'entrata, l'importo del rimborso per la compenzione delle spese di magazzino⁽⁶⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81, applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento, sono fissati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 10.

⁽³⁾ GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42.

⁽⁴⁾ GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 34.

⁽⁵⁾ Vedi pagina 127 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁶⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 15.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 giugno 1993, che fissa i prelievi all'importazione per le barbabietole e le canne da zucchero

(ECU/t)

Codice NC	Importi dei prelievi
1212 91 10	69,12
1212 91 90	237,60
1212 92 00	47,52

REGOLAMENTO (CEE) N. 1693/93 DELLA COMMISSIONE
del 30 giugno 1993
che fissa il prelievo all'importazione per il melasso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1548/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽³⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81, un prelievo viene riscosso all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) dello stesso regolamento;

considerando che, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea⁽⁴⁾, alle importazioni di prodotti originari di detti paesi non si applicano dazi doganali;

considerando che il prelievo all'importazione applicabile per il melasso deve essere uguale al prezzo d'entrata diminuito del prezzo cif; che il prezzo d'entrata del melasso è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1550/93 del Consiglio, del 14 giugno 1993, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1993/1994, i prezzi d'intervento derivati dello zucchero bianco, il prezzo d'intervento dello zucchero greggio, i prezzi minimi della barbabietola A e della barbabietola B, i prezzi d'entrata, l'importo del rimborso per la compensazione delle spese di magazzino⁽⁵⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1724/93 della Commissione⁽⁶⁾, del 30 giugno 1993, ha stabilito i prezzi e gli importi fissati in ecu applicabili nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 1993/94 a seguito dei riallineamenti monetari della campagna di commercializzazione 1992/93;

considerando che il prezzo cif del melasso viene calcolato dalla Commissione per un luogo di transito di frontiera

della Comunità che è Rotterdam secondo il regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità, per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero⁽⁷⁾;

considerando che tale prezzo deve essere calcolato sulla base delle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, stabilite in funzione dei corsi o dei prezzi di tale mercato adattati tenendo conto delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo per la quale è fissato il prezzo d'entrata; che la qualità tipo del melasso è stata definita dal regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione, del 26 giugno 1968, che stabilisce la qualità tipo e le modalità di calcolo del prezzo cif del melasso⁽⁸⁾;

considerando che, per la rilevazione delle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, la Commissione deve tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui essa abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri; che, all'atto di tale rilevazione, la Commissione può, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 785/68, basarsi su una media di più prezzi, purché tale media possa essere considerata rappresentativa della tendenza effettiva del mercato;

considerando che la Commissione non deve tener conto delle informazioni quando non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda soltanto una quantità limitata non rappresentativa del mercato; che devono inoltre essere esclusi i prezzi d'offerta che possono essere considerati come non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato;

considerando che, tra i prezzi di cui è stato tenuto conto, quelli non intesi per merce cif Rotterdam devono essere adeguati in funzione, in particolare, delle differenze del costo di trasporto dal porto d'imbarco fino al porto di destinazione, da un lato, e dal porto d'imbarco fino a Rotterdam, dall'altro;

considerando che, per ottenere dati comparabili relativi al melasso della qualità tipo, è necessario, secondo la qualità di melasso offerta, aumentare ovvero diminuire i prezzi in funzione dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68;

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 10.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 15.

⁽⁶⁾ Vedi pagina 127 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁷⁾ GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.

⁽⁸⁾ GU n. L 145 del 27. 6. 1968, pag. 12.

considerando che un prezzo cif può, a titolo eccezionale, essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo d'offerta, che ha servito di base per stabilire il precedente prezzo cif, non è pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo cif;

considerando che il prezzo cif deve essere stabilito ogni settimana; che, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione, del 2 giugno 1968, relativo alle modalità di applicazione dei prelievi nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1428/78⁽²⁾, il prelievo viene modificato soltanto quando la variazione degli elementi di calcolo comporta, rispetto al prelievo fissato precedentemente, una maggiorazione o una riduzione uguale o superiore a 0,06 ECU/100 kg;

considerando che, secondo l'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81, la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella tariffa doganale comune;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 29 giugno 1993 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il prelievo all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 è fissato per il melasso anche decolorato (codici NC 1703 10 00 e 1703 90 00) a 0,20 ECU/100 kg.
2. Tuttavia, i prodotti originari dei PTOM sono esenti da dazi doganali all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42.

⁽²⁾ GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 34.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1694/93 DELLA COMMISSIONE**del 30 giugno 1993****che fissa i prelievi all'importazione per gli sciroppi e per taluni altri prodotti del settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1548/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81, un prelievo viene riscosso all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 dello stesso regolamento;

considerando che il prelievo per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81 deve essere calcolato, se del caso, forfettariamente, in funzione del tenore di saccarosio, o di altri zuccheri convertiti in saccarosio, del prodotto di cui trattasi e del prelievo per lo zucchero bianco; che, tuttavia, i prelievi applicabili allo zucchero d'acero e allo sciroppo di zucchero d'acero sono limitati all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota del dazio consolidato nell'ambito del GATT;

considerando che, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione, del 28 giugno 1968, relativo alle modalità di applicazione dei prelievi nel settore dello zucchero⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1428/78⁽⁴⁾, l'importo di base del prelievo per 100 kg di prodotto deve essere fissato per l'1 % del tenore di saccarosio;

considerando che l'importo di base del prelievo deve essere uguale ad un centesimo della media aritmetica dei prelievi applicabili per 100 kg di zucchero bianco nei primi venti giorni del mese precedente quello per il quale è fissato l'importo di base del prelievo; che la media aritmetica dei prelievi deve tuttavia essere sostituita dal prelievo applicabile allo zucchero bianco nel giorno della fissazione dell'importo di base se tale prelievo differisce di almeno 0,73 ECU da tale media;

considerando che l'importo di base deve essere fissato ogni mese; che deve tuttavia essere modificato nell'intervallo tra il giorno della sua fissazione e il primo giorno

del mese successivo al mese di validità dell'importo di base soltanto se il prelievo applicabile allo zucchero bianco differisce di almeno 0,73 ECU dalla media aritmetica di cui sopra o dal prelievo sullo zucchero bianco che è servito per il calcolo dell'importo di base; che in tal caso l'importo di base deve essere uguale ad un centesimo del prelievo per lo zucchero bianco preso in considerazione per la modifica;

considerando che l'importo di base così determinato deve essere adattato in funzione delle variazioni del prezzo d'entrata dello zucchero bianco che intervengono fra il mese della fissazione dell'importo di base e il periodo di applicazione; che tale adattamento, uguale ad un centesimo della differenza tra i due suddetti prezzi d'entrata, deve essere detratto dall'importo di base ovvero aggiunto allo stesso alle condizioni previste dall'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 837/68;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1724/93 della Commissione⁽⁵⁾, ha stabilito i prezzi e gli importi fissati in ecu applicabili nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 1993/94 a seguito dei riallineamenti monetari della campagna di commercializzazione 1992/93;

considerando che il prelievo sui prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere f) e g) del regolamento (CEE) n. 1785/81 è composto, a norma del paragrafo 6 dell'articolo 16, di un elemento mobile e di un elemento fisso: l'elemento fisso è pari, per 100 kg di sostanza secca, ad un decimo dell'importo dell'elemento fisso stabilito conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, punto B del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio⁽⁶⁾; per la fissazione del prelievo all'importazione dei prodotti dei codici NC 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 90 50, l'elemento mobile è pari, per 100 kg di sostanza secca, al centuplo dell'importo di base del prelievo all'importazione applicabile a decorrere dal primo di ogni mese per i prodotti di cui al paragrafo 1, lettera d), dell'articolo 1 di cui sopra; che il prelievo deve essere fissato ogni mese;

considerando che, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea⁽⁷⁾ alle importazioni di prodotti originari di detti paesi non si applicano prelievi;

(1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

(2) GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 10.

(3) GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42.

(4) GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 34.

(5) Vedi pagina 127 della presente Gazzetta ufficiale.

(6) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

(7) GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽¹⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽²⁾;

considerando che l'applicazione delle presenti disposizioni porta a fissare i prelievi all'importazione dei prodotti

in parola come figura nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f) e g), del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati come figura in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 giugno 1993, che fissa l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero

(ECU)

Codice NC	Importo di base per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione ⁽¹⁾	Importo dei prelievi per 100 kg di sostanza secca ⁽¹⁾
1702 20 10	0,4379	—
1702 20 90	0,4379	—
1702 30 10	—	53,46
1702 40 10	—	53,46
1702 60 10	—	53,46
1702 60 90	0,4379	—
1702 90 30	—	53,46
1702 90 60	0,4379	—
1702 90 71	0,4379	—
1702 90 90	0,4379	—
2106 90 30	—	53,46
2106 90 59	0,4379	—

⁽¹⁾ I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991.

⁽¹⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1695/93 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1993

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1548/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽³⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81, un prelievo viene riscosso all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 dello stesso regolamento;

considerando che il prelievo all'importazione applicabile per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio deve essere uguale al prezzo d'entrata diminuito del prezzo cif; che il prezzo d'entrata per ciascuno di tali prodotti è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1550/93 del Consiglio, del 14 giugno 1993, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1993/1994, i prezzi d'intervento derivati dello zucchero bianco, il prezzo d'intervento dello zucchero greggio, i prezzi minimi della barbabietola A e della barbabietola B, i prezzi d'entrata, l'importo del rimborso per la compensazione delle spese di magazzino⁽⁴⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1724/93 della Commissione⁽⁵⁾ ha stabilito i prezzi e gli importi fissati in ecu applicabili nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 1993/94 in seguito ai riallineamenti monetari della campagna di commercializzazione 1992/93;

considerando che, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea⁽⁶⁾ alle importazioni di prodotti originari di detti paesi non si applicano prelievi;

considerando che il prezzo cif dello zucchero greggio e dello zucchero bianco viene calcolato dalla Commissione

per un luogo di transito di frontiera della Comunità che è Rotterdam secondo il regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero⁽⁷⁾;

considerando che tale prezzo deve essere calcolato sulla base delle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, stabilite per ciascun prodotto in funzione dei corsi o dei prezzi di tale mercato adattati tenendo conto delle differenze di qualità rispetto alla qualità tipo per la quale è fissato il prezzo d'entrata; che la qualità tipo dello zucchero greggio è stata determinata dal regolamento (CEE) n. 431/68; che quella dello zucchero bianco è stata definita dal regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio⁽⁸⁾;

considerando che, nella rilevazione delle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, la Commissione deve tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i corsi quotati alle borse importanti per il commercio internazionale dello zucchero, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui essa abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri;

considerando tuttavia che, ai sensi del regolamento (CEE) n. 784/68 della Commissione, del 26 giugno 1968, che stabilisce le modalità di calcolo dei prezzi cif dello zucchero bianco e dello zucchero greggio⁽⁹⁾, la Commissione non deve tener conto delle informazioni quando non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda soltanto una quantità limitata non rappresentativa del mercato; che devono inoltre essere esclusi i prezzi d'offerta che possono essere supposti come non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato;

considerando che tra i prezzi o le offerte di cui è stato tenuto conto, quelli non intesi per merce alla rinfusa cif Rotterdam devono essere adeguati; che in sede di adeguamento deve essere tenuto conto in particolare delle differenze del costo di trasporto dal porto d'imbarco fino al porto di destinazione, da un lato, e dal porto d'imbarco fino a Rotterdam, dall'altro; che se il prezzo o l'offerta è inteso per merci in sacchi, esso viene ridotto, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 784/68, di 0,73 ECU / 100 kg;

(1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

(2) GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 10.

(3) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

(4) GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 15.

(5) Vedi pagina 127 della presente Gazzetta ufficiale.

(6) GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.

(7) GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.

(8) GU n. L 94 del 21. 4. 1972, pag. 1.

(9) GU n. L 145 del 27. 6. 1968, pag. 10.

considerando che, per ottenere dati comparabili relativi allo zucchero della qualità tipo, è necessario, per lo zucchero bianco, applicare alle offerte prese in considerazione le maggiorazioni o le riduzioni stabilite ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 1785/81; che, per quanto riguarda lo zucchero greggio, è necessario applicare il metodo dei coefficienti correttori definito all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 784/68;

considerando che, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 784/68, per lo zucchero di fattura o condizionamento particolari, può essere stabilito un prezzo cif speciale qualora il prezzo d'offerta adeguato di tale zucchero sia inferiore al prezzo cif dello zucchero stabilito conformemente alle disposizioni di cui sopra;

considerando che un prezzo cif, a titolo eccezionale, può essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo d'offerta che ha servito di base per stabilire il precedente prezzo cif non è pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo cif;

considerando che il prelievo viene modificato soltanto quando la variazione degli elementi di calcolo determina, rispetto al prelievo fissato precedentemente, una maggiorazione o una riduzione uguale o superiore a 0,24 ECU/100 kg;

considerando che, secondo l'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81, la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella tariffa doganale comune;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 29 giugno 1993 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prelievi per lo zucchero greggio devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 giugno 1993, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo ⁽¹⁾
1701 11 10	35,33 ⁽¹⁾
1701 11 90	35,33 ⁽¹⁾
1701 12 10	35,33 ⁽¹⁾
1701 12 90	35,33 ⁽¹⁾
1701 91 00	43,43
1701 99 10	43,43
1701 99 90	43,43 ⁽²⁾

⁽¹⁾ L'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 o 3 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione.

⁽²⁾ Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

⁽³⁾ I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1696/93 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1993

che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1548/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4,

considerando che, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1785/81, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che, conformemente all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1489/76⁽⁴⁾, la restituzione per 100 kg dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81, oggetto di un'esportazione, è uguale all'importo di base moltiplicato per il tenore di altri zuccheri convertiti in saccarosio; che tale tenore di saccarosio, constatato per il prodotto in causa, è determinato conformemente alle disposizioni dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 394/70 della Commissione, del 2 marzo 1970, relativo alle modalità di applicazione per le restituzioni all'esportazione di zucchero⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1684/92⁽⁶⁾;

considerando che, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 766/68, l'importo di base della restituzione per il sorbosio, esportato come tale, deve essere uguale all'importo di base della restituzione diminuito del centesimo della restituzione alla produzione valida ai sensi del regolamento (CEE) n. 1400/78 del Consiglio, del 20 giugno

1978, che stabilisce le norme generali applicabili alla restituzione alla produzione per lo zucchero utilizzato dall'industria chimica⁽⁷⁾, per i prodotti di cui all'allegato di quest'ultimo regolamento;

considerando che per gli altri prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81, esportati come tali, l'importo di base delle restituzioni deve essere uguale ad un centesimo di un importo che è stabilito tenendo conto, da un lato, della differenza tra il prezzo d'intervento valido per lo zucchero bianco nelle zone non deficitarie della Comunità nel mese per il quale è fissato l'importo di base e i corsi o prezzi dello zucchero bianco constatati sul mercato mondiale e, dall'altro, della necessità di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base della Comunità ai fini dell'esportazione dei prodotti di trasformazione verso i paesi terzi, e l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al traffico di perfezionamento;

considerando che l'applicazione dell'importo di base può essere limitato ad alcuni dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81;

considerando che, a norma dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1785/81, può essere prevista una restituzione all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere f) e g), del suddetto regolamento; che l'ammontare della restituzione è determinato, per 100 kg di sostanza secca, tenuto conto in particolare della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti del codice NC 1702 30 91, della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81 e degli aspetti economici delle esportazioni previste; che la restituzione è concessa soltanto ai prodotti che soddisfano alle condizioni stabilite dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1469/77 della Commissione, del 30 giugno 1977, che stabilisce le modalità d'applicazione del prelievo e della restituzione per l'isoglucosio e che modifica il regolamento (CEE) n. 192/75⁽⁸⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1714/88⁽⁹⁾;

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 10.

⁽³⁾ GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU n. L 167 del 26. 6. 1976, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. L 50 del 4. 3. 1970, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 176 del 30. 6. 1992, pag. 31.

⁽⁷⁾ GU n. L 170 del 27. 6. 1978, pag. 9.

⁽⁸⁾ GU n. L 162 dell'1. 7. 1977, pag. 9.

⁽⁹⁾ GU n. L 152 del 18. 6. 1988, pag. 23.

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽¹⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽²⁾;

considerando che le restituzioni di cui sopra devono essere fissate ogni mese; che esse possono essere modificate nell'intervallo;

considerando che in virtù dell'applicazione di tali modalità, le restituzioni per i prodotti in questione vengono fissate agli importi che figurano nell'allegato del presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio⁽³⁾ ha vietato gli scambi tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale di Jugoslavia

(Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f) e g), del regolamento (CEE) n. 1785/81, esportati come tali, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽³⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 giugno 1993, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

Codice prodotto	Importo della restituzione
	— ECU/100 kg di sostanza secca —
1702 40 10 100	38,64 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1702 60 10 000	38,64 ⁽²⁾ ⁽³⁾
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1702 60 90 000	0,3864 ⁽¹⁾ ⁽³⁾
	— ECU/100 kg di sostanza secca —
1702 90 30 000	38,64 ⁽²⁾ ⁽³⁾
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1702 90 60 000	0,3864 ⁽¹⁾ ⁽³⁾
1702 90 71 000	0,3864 ⁽¹⁾ ⁽³⁾
1702 90 90 900	0,3864 ⁽¹⁾ ⁽³⁾ ⁽⁴⁾
	— ECU/100 kg di sostanza secca —
2106 90 30 000	38,64 ⁽²⁾ ⁽³⁾
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
2106 90 59 000	0,3864 ⁽¹⁾ ⁽³⁾

⁽¹⁾ L'importo di base non è applicabile agli sciroppi con una purezza inferiore all'85 % (regolamento (CEE) n. 394/70). Il tenore di saccarosio è determinato in conformità all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 394/70.

⁽²⁾ Applicabile unicamente ai prodotti di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1469/77.

⁽³⁾ Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

⁽⁴⁾ L'importo di base non si applica al prodotto definito al punto 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 (GU n. L 355 del 5. 12. 1992, pag. 12).

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1457/93 (GU n. L 142 del 12. 6. 1993, pag. 55).

REGOLAMENTO (CEE) N. 1697/93 DELLA COMMISSIONE**del 30 giugno 1993****che fissa la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco utilizzato dall'industria chimica**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1548/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 6,

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1785/81, può essere deciso di accordare una restituzione alla produzione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e f), e per gli sciroppi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del trattato che sono utilizzati nella fabbricazione di taluni prodotti dell'industria chimica;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1010/86 del Consiglio, del 25 marzo 1986, che stabilisce le norme generali applicabili alla restituzione alla produzione per alcuni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 464/91⁽⁴⁾, ha definito l'ambito per la determinazione delle restituzioni alla produzione, nonché i prodotti chimici la cui fabbricazione consente la concessione di una restituzione alla produzione per i prodotti di base in questione utilizzati per tale fabbricazione; che gli articoli 5, 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 1010/86 prevedono che la restituzione alla produzione valida per lo zucchero greggio, per gli sciroppi di saccarosio e per l'isoglucosio tal quale è derivata, alle condizioni proprie di ciascuno di questi prodotti di base, dalla restituzione fissata per lo zucchero bianco;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1729/78 della Commissione, del 24 luglio 1978, che stabilisce le modalità d'applicazione concernenti la restituzione alla produzione per lo zucchero utilizzato dall'industria chimica⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 464/91, ha

precisato tra l'altro le disposizioni per la determinazione della restituzione alla produzione; che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1729/86 stabilisce che la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco è fissata trimestralmente per i periodi che iniziano il 1° luglio, il 1° ottobre, il 1° gennaio ed il 1° aprile; che, in conseguenza dell'applicazione delle predette disposizioni, la restituzione alla produzione viene fissata come indicato nell'articolo 1 per il periodo che vi figura;

considerando che, a seguito della modifica della definizione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio prevista all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1785/81, gli zuccheri aromatizzati o addizionati di coloranti o di altre sostanze non rientrano più nell'ambito di tali definizioni e che pertanto devono considerarsi come « altri zuccheri » che tuttavia, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1010/86, tali zuccheri hanno diritto alla restituzione nella loro veste di prodotti di base; che in conseguenza di ciò si deve prevedere, ai fini della determinazione della restituzione alla produzione applicabile a tali prodotti, un metodo di calcolo che faccia riferimento al loro tenore di saccarosio;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La restituzione alla produzione per lo zucchero bianco di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1010/86 è fissata per 100 kg netti a 32,273 ECU per il trimestre del 1° luglio al 30 settembre 1993.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1993.

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 10.

⁽³⁾ GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU n. L 54 del 28. 2. 1991, pag. 22.

⁽⁵⁾ GU n. L 201 del 25. 7. 1978, pag. 26.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 1698/93 DELLA COMMISSIONE
del 30 giugno 1993
che fissa l'importo dell'aiuto per i foraggi essiccati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1117/78 del Consiglio, del 22 maggio 1978, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2275/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando che ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1117/78 viene concesso un aiuto per i foraggi essiccati di cui all'articolo 1, lettere b) e c) dello stesso regolamento, ottenuti a partire da foraggi raccolti nella Comunità, quando il prezzo di obiettivo è superiore al prezzo medio del mercato mondiale; che tale aiuto tiene conto di una percentuale tra questi due prezzi;

considerando che il prezzo d'obiettivo nel settore dei foraggi essiccati è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1288/93 del Consiglio⁽³⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3824/92 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1663/93⁽⁵⁾, ha stabilito l'elenco dei prezzi e degli importi fissati in ecu, che occorre modificare a seguito dei riallineamenti monetari, ai quali si applica il coefficiente fissato dal regolamento (CEE) n. 537/93 della Commissione⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1331/93⁽⁷⁾, a partire dall'inizio della campagna di commercializzazione 1993-94, nel quadro del regime di smantellamento automatico dei divari monetari negativi; che occorre tener conto di tale coefficiente nel calcolo dell'aiuto a partire dalla citata campagna di commercializzazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2065/92 del Consiglio⁽⁸⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1288/93⁽⁹⁾, ha fissato al 70 % la percentuale di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1117/78 per la campagna di commercializzazione 1993/94;

considerando che il prezzo medio del mercato mondiale è determinato per un prodotto in granuli e alla rinfusa, della qualità tipo per la quale è stato fissato il prezzo d'obiettivo e consegnato a Rotterdam;

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 1417/78 del Consiglio, del 19 giugno 1978, relativo al regime d'aiuti per i foraggi essiccati⁽¹⁰⁾, modificato da

ultimo dal regolamento (CEE) n. 1110/89⁽¹¹⁾, il prezzo medio del mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), primo e terzo trattino del regolamento (CEE) n. 1117/78 deve essere determinato sulla base delle più favorevoli tra le possibilità d'acquisto reale, eccezione fatta per le offerte e i corsi che non possono essere considerati come rappresentativi della tendenza reale del mercato; che si deve tener conto delle offerte e dei corsi constatati nel corso dei primi 25 giorni del mese in causa e che si riferiscono a forniture che possono essere effettuate nel corso del mese successivo; che il prezzo medio del mercato mondiale, così calcolato, è quello di cui si tiene conto per fissare l'aiuto applicabile nel mese successivo;

considerando che, per le offerte e i corsi che non rispondono alle condizioni di cui sopra, si deve procedere agli adeguamenti necessari; che tali adeguamenti sono stati definiti all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1528/78 della Commissione, del 30 giugno 1978, recante modalità d'applicazione del regime di aiuti per i foraggi essiccati⁽¹²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/93⁽¹³⁾;

considerando che, conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1417/78, nel caso in cui nessuna offerta e nessun corso possono essere presi in considerazione per la determinazione del prezzo medio del mercato mondiale, tale prezzo è determinato a partire dall'importo del valore di prodotti concorrenti; che tali prodotti sono definiti nell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1528/78;

considerando che, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1417/78, nel caso in cui i prezzi a termine siano diversi dai prezzi validi nel mese del deposito della domanda, l'importo dell'aiuto è modificato in funzione di un importo correttore calcolato tenendo conto della tendenza dei prezzi a termine;

considerando che, nel caso in cui il prezzo medio del mercato mondiale è determinato in conformità all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1417/78, l'importo correttore deve essere pari alla differenza tra il prezzo medio del mercato mondiale e il prezzo medio del mercato mondiale a termine, fissato applicando i criteri previsti all'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1528/78 e valido per la consegna in un mese diverso da quello dell'applicazione dell'aiuto e ad esso deve essere applicata la percentuale fissata all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1117/78; che, se per uno o più mesi il prezzo medio del mercato mondiale a termine non può essere fissato in base ai criteri esposti all'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1528/78,

⁽¹⁾ GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 218 del 28. 7. 1989, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 29.

⁽⁵⁾ GU n. L 158 del 30. 6. 1993, pag. 18.

⁽⁶⁾ GU n. L 57 del 10. 3. 1993, pag. 18.

⁽⁷⁾ GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 114.

⁽⁸⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 48.

⁽⁹⁾ GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 1.

⁽¹¹⁾ GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 1.

⁽¹²⁾ GU n. L 179 dell'1. 7. 1978, pag. 10.

⁽¹³⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 114.

l'importo correttore viene stabilito, per il mese o i mesi di cui trattasi, a un livello tale che l'aiuto risulti pari a zero ;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio ⁽¹⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri ; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione ⁽²⁾ ;

considerando che l'aiuto deve essere fissato una volta al mese in modo da assicurare l'applicazione dell'aiuto a partire dal primo giorno del mese successivo alla data della fissazione ;

considerando che risulta dall'applicazione di tutte queste disposizioni alle offerte e ai corsi, di cui la Commissione ha avuto conoscenza, che l'aiuto ai foraggi essiccati dev'essere fissato come indicato alla tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'importo dell'aiuto previsto all'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1117/78 è fissato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 giugno 1993, che fissa l'importo dell'aiuto per i foraggi essiccati

Importi dell'aiuto applicabili a partire dal 1° luglio 1993 per i foraggi essiccati :

(ECU/t)

	Foraggi disidratati mediante essiccazione artificiale e al calore Concentrati di proteine	Foraggi altrimenti essiccati :
Luglio 1993	72,583	47,893

Importo dell'aiuto in caso di fissazione anticipata, per il mese di :

(ECU/t)

agosto 1993	72,600	47,910
settembre 1993	71,971	47,281
ottobre 1993	71,947	47,257
novembre 1993	71,933	47,243
dicembre 1993	71,933	47,243

REGOLAMENTO (CEE) N. 1699/93 DELLA COMMISSIONE
del 30 giugno 1993
che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare i paragrafi 3 e 10 del protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare dal protocollo n. 14 ad esso allegato, e dal regolamento (CEE) n. 4006/87 della Commissione ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che stabilisce le norme generali del regime d'integrazione per il cotone ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1554/93 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando che a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2169/81, quando il prezzo d'obiettivo è superiore al prezzo del mercato mondiale per il cotone non sgranato, dev'essere concessa un'integrazione al cotone non sgranato raccolto nella Comunità;

considerando che tale integrazione è uguale alla differenza tra questi due prezzi;

considerando che a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, terza frase del regolamento (CEE) n. 1201/89 della Commissione, del 3 maggio 1989, recante modalità di applicazione del regime di integrazione per il cotone ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2328/92 ⁽⁵⁾, può essere presentata una domanda di integrazione nel corso dei mesi di giugno e luglio 1993, sia per la campagna 1992-93, sia per la campagna 1993-94; che è pertanto opportuno fissare per questi due mesi l'ammontare dell'integrazione applicabile per le due campagne considerate;

considerando che, il prezzo di obiettivo del cotone è stato fissato per la campagna 1993-94 dal regolamento (CEE) n. 1555/93 del Consiglio ⁽⁶⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3824/92 della Commissione ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1663/93 ⁽⁸⁾, ha stabilito l'elenco dei prezzi e degli importi fissati in ecu, che occorre modificare a seguito dei riallineamenti monetari, ai quali si applica il coefficiente fissato dal regolamento (CEE) n. 537/93 della Commissione ⁽⁹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1331/93 ⁽¹⁰⁾, a partire dall'inizio della campagna di commercializzazione 1993-94, nel quadro del regime di smantelamento

automatico dei divari monetari negativi; che occorre tener conto di tale coefficiente nel calcolo dell'aiuto a partire dalla citata campagna di commercializzazione;

considerando che, in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1964/87 del Consiglio, del 2 luglio 1987, relativo all'adattamento del regime di aiuto per il cotone instaurato dal protocollo n. 4 allegato all'atto di adesione della Grecia ⁽¹¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1553/93 ⁽¹²⁾, le integrazioni per il cotone per la campagna 1993-94 sono ridotte, da un lato, di 5,140 ECU/100 kg, importo fissato dal regolamento (CEE) n. 2511/92 della Commissione ⁽¹³⁾ e, dall'altro, della riduzione fissata tenendo conto del prevedibile superamento del quantitativo massimo garantito di cui all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1964/87; che, tenendo conto di tali condizioni, l'importo dell'integrazione è stato calcolato in via provvisoria in base ad una riduzione globale di 20,359 ECU/100 kg;

considerando che il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato viene determinato tenendo conto del rendimento stimato in semi di cotone ed in cotone sgranato del raccolto comunitario, a costi netti di sgranatura, periodicamente, a partire dal prezzo del mercato constatato per il cotone sgranato e per i semi di cotone;

considerando che il prezzo del mercato mondiale per questi due prodotti viene determinato conformemente all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2169/81;

considerando che, qualora non fosse possibile determinare come indicato più sopra il prezzo del mercato mondiale per il cotone non sgranato, detto prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo determinato;

considerando che il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato è pari alla somma dei valori del cotone sgranato e dei semi di cotone definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1201/89, somma di cui sono detratte le spese di sgranatura;

considerando che i valori di cui sopra vengono stabiliti in base a prezzi determinati conformemente agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1201/89; che il prezzo del mercato mondiale viene determinato in base alle effettive possibilità di acquisto più favorevoli, eccettuate le offerte e le quotazioni che non possono essere considerate rappresentative dell'effettiva tendenza del mercato;

considerando che per le offerte e le quotazioni che non rispondono alle condizioni sopra indicate, occorre procedere ai necessari adattamenti;

⁽¹⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 49.

⁽²⁾ GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU n. L 123 del 4. 5. 1989, pag. 23.

⁽⁵⁾ GU n. L 223 dell'8. 8. 1992, pag. 15.

⁽⁶⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 24.

⁽⁷⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 29.

⁽⁸⁾ GU n. L 158 del 30. 6. 1993, pag. 18.

⁽⁹⁾ GU n. L 57 del 10. 3. 1993, pag. 18.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 114.

⁽¹¹⁾ GU n. L 184 del 3. 7. 1987, pag. 14.

⁽¹²⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 21.

⁽¹³⁾ GU n. L 250 del 29. 8. 1992, pag. 14.

considerando che a norma dell'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2169/81, se per determinare il prezzo del mercato mondiale dei semi di cotone non si può tener conto di offerte e quotazioni di alcun genere, detto prezzo è calcolato in base alle offerte e quotazioni più favorevoli rilevate per i semi di cotone sul mercato comunitario, oppure, qualora dette offerte e quotazioni non possano essere stabilite, in base al valore dei prodotti ottenuti dalla trasformazione dei semi stessi nella Comunità, previa detrazione del costo di trasformazione; che tale valore è calcolato a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1201/89;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽¹⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽²⁾;

considerando che l'integrazione dev'essere fissata una volta al mese in modo da garantirne l'applicazione dal primo giorno del mese che segue la data della fissazione; che essa può essere modificata nel frattempo;

considerando che, dall'applicazione di tutte queste disposizioni alle offerte ed alle quotazioni di cui la Commissione

ha conoscenza, risulta che l'integrazione per il cotone dev'essere fissata conformemente al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'importo dell'integrazione per il cotone non sgranato, di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2169/81, è fissato a:

— 71,180 ECU/100 kg per la campagna 1992-93,

— 65,253 ECU/100 kg per la campagna 1993-94.

2. Tuttavia, l'importo dell'integrazione per la campagna 1993-94 sarà confermato o sostituito a decorrere dal 1° luglio 1993 per tener conto del prezzo di obiettivo del cotone, per detta campagna, nonché delle conseguenze del regime relativo ai quantitativi massimi garantiti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1700/93 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1993

che fissa il prelievo ridotto applicabile all'importazione in Portogallo di taluni quantitativi di zucchero greggio destinati alle raffinerie portoghesi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1548/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 5,

considerando che l'articolo 16 bis, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 prevede l'applicazione, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1993, di un prelievo ridotto all'importazione in Portogallo di determinati quantitativi di zucchero greggio originario di taluni paesi terzi, destinati alle raffinerie portoghesi;

considerando che, a norma dell'articolo 16 bis, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81, il prelievo ridotto è pari:

- al prezzo d'intervento dello zucchero greggio di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81 in vigore al momento dell'importazione diminuito
- di un importo pari alla media dei prezzi « spot » dello zucchero greggio quotati alla borsa di Londra, se del caso resi allo stadio cif, durante i primi venti giorni del mese immediatamente precedente a quello per il quale è fissato il prelievo ridotto;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1993.

considerando che, a norma del citato articolo 16 bis, paragrafo 5, il prelievo ridotto deve essere fissato ogni mese per il mese successivo;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽³⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁴⁾;

considerando che, in conseguenza dell'applicazione di tutte le disposizioni sopra richiamate, il prelievo ridotto all'importazione dello zucchero greggio in causa deve essere fissato come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prelievo ridotto applicabile all'importazione in Portogallo dei quantitativi di zucchero greggio della qualità tipo di cui all'articolo 16 bis del regolamento (CEE) n. 1785/81, destinato alla raffinazione (codici NC 1701 11 10 e 1701 12 10), è fissato a 24,13 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 10.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1701/93 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1993

che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2071/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 8,

considerando che, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 804/68, un prelievo viene riscosso all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento; che detti prodotti possono essere ripartiti in gruppi; che i gruppi di prodotti e i rispettivi prodotti pilota sono determinati nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2915/79 del Consiglio, del 18 dicembre 1979, che determina i gruppi di prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3798/91⁽⁴⁾;

considerando che il prelievo per i prodotti di un gruppo dev'essere uguale al prezzo d'entrata del prodotto pilota diminuito del prezzo franco frontiera; che tali prezzi d'entrata per la campagna 1993/94 sono fissati dal regolamento (CEE) n. 1562/93 del Consiglio⁽⁵⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1723/93 della Commissione⁽⁶⁾ ha stabilito i prezzi e gli importi fissati in ecu nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari in seguito ai riallineamenti monetari del settembre e del novembre 1992 nonché del gennaio e del maggio 1993;

considerando tuttavia che nel regolamento (CEE) n. 2915/79 sono state previste disposizioni speciali per il calcolo del prelievo applicabile ad alcuni prodotti assimi-

lati; che la designazione di tali prodotti e il metodo di calcolo del prelievo loro applicabile sono indicati nell'allegato II e agli articoli da 2 a 12 dello stesso regolamento;

considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 2915/79, l'elemento del prelievo, stabilito avvalendosi di un coefficiente che esprime il rapporto di peso esistente tra i componenti lattieri contenuti nel prodotto, da un lato, e il prodotto stesso, dall'altro, si calcola, per i prodotti contenenti zucchero o altri dolcificanti, moltiplicando l'importo di base per il quantitativo di componenti lattieri contenuti nel prodotto;

considerando che a norma dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2915/79, ad alcuni prodotti originari di alcuni paesi terzi e in provenienza da essi, si applica un prelievo specifico; che il prelievo applicabile a tali prodotti è stabilito nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1767/82 della Commissione⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1317/93⁽⁸⁾;

considerando che, fintantoché si constati che all'importazione nella Comunità il prezzo di un prodotto assimilato per il quale il prelievo non è uguale a quello applicabile al rispettivo prodotto pilota è notevolmente inferiore al prezzo che si troverebbe in un rapporto normale con il prezzo del prodotto pilota, il prelievo dev'essere uguale alla somma di due elementi:

- un elemento uguale all'importo risultante dalle disposizioni degli articoli da 2 a 7 del regolamento (CEE) n. 2915/79 che sono applicabili al prodotto assimilato in causa;
- un elemento supplementare fissato ad un livello che permetta di ristabilire, tenuto conto della composizione e della qualità dei prodotti assimilati, il rapporto normale dei prezzi all'importazione nella Comunità;

considerando che, per i prodotti per i quali il dazio doganale è stato consolidato nell'ambito del GATT, il prelievo deve, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 804/68, essere limitato all'importo risultante dal consolidamento;

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 64.

⁽³⁾ GU n. L 329 del 24. 12. 1979, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 357 del 28. 12. 1991, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 1.

⁽⁶⁾ Vedi pagina 123 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁷⁾ GU n. L 196 del 5. 7. 1982, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 78.

considerando che, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1073/68 della Commissione ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 222/88 ⁽²⁾, per ciascuno dei prodotti pilota definiti nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2915/79 dev'essere determinato un prezzo franco frontiera; che detti prezzi devono essere stabiliti per prodotti mercantili di buona qualità;

considerando che i prezzi franco frontiera devono essere stabiliti sulla base delle possibilità d'acquisto più favorevoli nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, ad esclusione dei prodotti assimilati per i quali il prelievo non è uguale a quello applicabile al relativo prodotto pilota; che in sede di constatazione di tali possibilità d'acquisto la Commissione deve tener conto di tutte le informazioni relative ai prezzi praticati franco frontiera della Comunità per i prodotti in provenienza dai paesi terzi e ai prezzi sui mercati dei paesi terzi di cui viene a conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri;

considerando che il regolamento (CEE) n. 788/86 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1525/90 ⁽⁴⁾, ha fissato i valori franco frontiera spagnola applicabili all'importazione di taluni formaggi originari e provenienti dalla Svizzera;

considerando tuttavia che non si può tener conto delle informazioni riguardanti una quantità limitata non rappresentativa degli scambi del prodotto in causa e di quelle per le quali l'evoluzione dei prezzi in genere e le informazioni disponibili permettano alla Commissione di ritenere che il prezzo di cui trattasi non sia rappresentativo della tendenza effettiva del mercato;

considerando che occorre adeguare i prezzi presi in considerazione quando non si applicano franco frontiera della Comunità o a prodotti mercantili di buona qualità; che, per un prodotto assimilato per il quale il prelievo è uguale a quello applicabile al relativo prodotto pilota, si deve effettuare un adeguamento prendendo in considerazione in particolare le differenze di composizione, di stagionatura, di qualità e di presentazione esistenti fra il prodotto assimilato in causa e il rispettivo prodotto pilota; che gli adeguamenti concernenti la composizione devono essere calcolati moltiplicando la differenza tra il tenore dei componenti lattiero-caseari del prodotto pilota, da un lato, e quello del prodotto assimilato in causa, dall'altro, per il valore attribuito nel commercio internazionale ad una unità di peso del componente lattiero-caseario considerato; che gli altri adeguamenti devono essere calcolati tenendo conto della differenza tra il valore attribuito sul mercato della Comunità a ciascuna delle caratteristiche considerate del prodotto pilota, da un lato, e il valore attribuito sullo stesso mercato alla caratteristica corrispondente del prodotto assimilato in causa, dall'altro;

considerando che, in mancanza di informazioni relative ai prezzi, il prezzo franco frontiera può essere stabilito ecce-

zionalmente sulla base del valore delle materie prime contenute nel prodotto pilota di cui trattasi, calcolate in base ai prezzi dei prodotti lattiero-caseari per i quali sono disponibili prezzi, nonché di costi medi di trasformazione e di rese medie;

considerando che un prezzo franco frontiera può essere mantenuto in via eccezionale ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo, per una data qualità o per una determinata origine, che ha servito di base per la precedente determinazione del prezzo franco frontiera non è pervenuto di nuovo a conoscenza della Commissione per la determinazione del prezzo franco frontiera successivo e quando i prezzi disponibili, che la Commissione stima non essere sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, provocherebbero brusche e notevoli variazioni del prezzo franco frontiera;

considerando che, in conformità dell'articolo 19, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella nomenclatura combinata;

considerando che, in conformità dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1073/68, i prelievi sono fissati ogni quindici giorni; che, se necessario, possono nel frattempo essere modificati; che tale prelievo resta applicabile fino a che un successivo non se ne renda applicabile;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al glucosio e al lattosio ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 222/88, dispone in particolare che il regime previsto dal regolamento (CEE) n. 804/68 e dalle disposizioni adottate per l'applicazione di tale regolamento al lattosio e allo sciroppo di lattosio del codice NC 1702 10 90 è esteso al lattosio e sciroppo di lattosio del codice NC 1702 10 10; che, di conseguenza, il prelievo fissato per i prodotti del codice NC 1702 10 90 è anche di applicazione per i prodotti del codice NC 1702 10 10; che, ai fini di una corretta applicazione di dette disposizioni, è opportuno, a titolo declaratorio, riprendere questi prodotti nonché il prelievo applicabile nell'elenco dei prelievi;

considerando che con i regolamenti (CEE) n. 518/92 ⁽⁶⁾, (CEE) n. 519/92 ⁽⁷⁾ e (CEE) n. 520/92 ⁽⁸⁾, del 27 febbraio 1992, relativi a talune modalità di applicazione degli accordi interinali sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e rispettivamente la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria e la Repubblica federativa ceca e slovacca, dall'altra, è stato istituito un regime di riduzione dei prelievi all'importazione di taluni prodotti; che il regolamento (CEE) n. 584/92 della Commissione ⁽⁹⁾ reca le modalità di applicazione del regime istituito da detti accordi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

⁽¹⁾ GU n. L 180 del 26. 7. 1968, pag. 25.

⁽²⁾ GU n. L 28 dell'1. 2. 1988, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 74 del 19. 3. 1986, pag. 20.

⁽⁴⁾ GU n. L 144 del 7. 6. 1990, pag. 15.

⁽⁵⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 20.

⁽⁶⁾ GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 3.

⁽⁷⁾ GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 6.

⁽⁸⁾ GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 9.

⁽⁹⁾ GU n. L 62 del 7. 3. 1992, pag. 34.

considerando che occorre inoltre tener conto della decisione 93/239/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa alla conclusione di accordi in forma di scambi di lettere tra la Comunità economica europea, da una parte, e la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia e il Regno di Svezia, dall'altra, sull'applicazione provvisoria degli accordi concernenti taluni accordi nel settore agricolo, firmati dalle stesse parti ad Oporto il 2 maggio 1992⁽¹⁾; che il regolamento (CEE) n. 1316/93⁽²⁾ ha stabilito le modalità di applicazione del regime d'importazione di tali prodotti originari della Svezia;

considerando che il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 297/91⁽⁴⁾, ha definito il regime applicabile a taluni prodotti agricoli ed a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare;

considerando che, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea⁽⁵⁾ alle importazioni di prodotti originari di detti paesi non si applicano prelievi;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁶⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁷⁾;

considerando che dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prelievi per il latte e i prodotti lattiero-caseari devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 804/68 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 109 dell'1. 5. 1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 73.

⁽³⁾ GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

⁽⁴⁾ GU n. L 36 dell'8. 2. 1991, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 giugno 1993, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Note (°)	Importo del prelievo	Codice NC	Note (°)	Importo del prelievo
0401 10 10		14,46	0403 10 16	(¹)	1,9534/kg + 29,51
0401 10 90		13,25	0403 10 22		22,68
0401 20 11		20,27	0403 10 24		28,01
0401 20 19		19,06	0403 10 26		68,99
0401 20 91		25,60	0403 10 32	(¹)	0,1664/kg + 28,30
0401 20 99		24,39	0403 10 34	(¹)	0,2197/kg + 28,30
0401 30 11		66,58	0403 10 36	(¹)	0,6295/kg + 28,30
0401 30 19		65,37	0403 90 11		94,25
0401 30 31		129,13	0403 90 13		165,08
0401 30 39		127,92	0403 90 19		202,59
0401 30 91		217,88	0403 90 31	(¹)	0,8700/kg + 29,51
0401 30 99		216,67	0403 90 33	(¹)	1,5783/kg + 29,51
0402 10 11	(²)	94,25	0403 90 39	(¹)	1,9534/kg + 29,51
0402 10 19	(²)(³)	87,00	0403 90 51		22,68
0402 10 91	(¹)(²)	0,8700/kg + 29,51	0403 90 53		28,01
0402 10 99	(¹)(²)	0,8700/kg + 22,26	0403 90 59		68,99
0402 21 11	(²)	165,08	0403 90 61	(¹)	0,1664/kg + 28,30
0402 21 17	(²)	157,83	0403 90 63	(¹)	0,2197/kg + 28,30
0402 21 19	(²)(³)	157,83	0403 90 69	(¹)	0,6295/kg + 28,30
0402 21 91	(²)(³)	202,59	0404 10 02		25,13
0402 21 99	(²)(³)	195,34	0404 10 04		165,08
0402 29 11	(¹)(²)(³)	1,5783/kg + 29,51	0404 10 06		202,59
0402 29 15	(¹)(²)	1,5783/kg + 29,51	0404 10 12		94,25
0402 29 19	(¹)(²)	1,5783/kg + 22,26	0404 10 14		165,08
0402 29 91	(¹)(²)	1,9534/kg + 29,51	0404 10 16		202,59
0402 29 99	(¹)(²)	1,9534/kg + 22,26	0404 10 26	(¹)	0,2513/kg + 22,26
0402 91 11	(²)	38,74	0404 10 28	(¹)	1,5783/kg + 29,51
0402 91 19	(²)	38,74	0404 10 32	(¹)	1,9534/kg + 29,51
0402 91 31	(²)	48,43	0404 10 34	(¹)	0,8700/kg + 29,51
0402 91 39	(²)	48,43	0404 10 36	(¹)	1,5783/kg + 29,51
0402 91 51	(²)	129,13	0404 10 38	(¹)	1,9534/kg + 29,51
0402 91 59	(²)	127,92	0404 10 48	(²)	0,2513/kg
0402 91 91	(²)	217,88	0404 10 52	(²)	1,5783/kg + 6,04
0402 91 99	(²)	216,67	0404 10 54	(²)	1,9534/kg + 6,04
0402 99 11	(²)	45,89	0404 10 56	(²)	0,8700/kg + 6,04
0402 99 19	(²)	45,89	0404 10 58	(²)	1,5783/kg + 6,04
0402 99 31	(¹)(²)	1,2550/kg + 25,89	0404 10 62	(²)	1,9534/kg + 6,04
0402 99 39	(¹)(²)	1,2550/kg + 24,68	0404 10 72	(²)	0,2513/kg + 22,26
0402 99 91	(¹)(²)	2,1425/kg + 25,89	0404 10 74	(²)	1,5783/kg + 28,30
0402 99 99	(¹)(²)	2,1425/kg + 24,68	0404 10 76	(²)	1,9534/kg + 28,30
0403 10 02		94,25	0404 10 78	(²)	0,8700/kg + 28,30
0403 10 04		165,08	0404 10 82	(²)	1,5783/kg + 28,30
0403 10 06		202,59	0404 10 84	(²)	1,9534/kg + 28,30
0403 10 12	(¹)	0,8700/kg + 29,51	0404 90 11		94,25
0403 10 14	(¹)	1,5783/kg + 29,51	0404 90 13		165,08

Codice NC	Note (°)	Importo del prelievo	Codice NC	Note (°)	Importo del prelievo
0404 90 19		202,59	0406 90 31	(°) (*)	157,39
0404 90 31		94,25	0406 90 33	(°) (*)	157,39
0404 90 33		165,08	0406 90 35	(°) (*)	157,39
0404 90 39		202,59	0406 90 37	(°) (*)	157,39
0404 90 51	(1)	0,8700/kg + 29,51	0406 90 39	(°) (*)	157,39
0404 90 53	(1) (2)	1,5783/kg + 29,51	0406 90 50	(°) (*)	157,39
0404 90 59	(1)	1,9534/kg + 29,51	0406 90 61	(°) (*)	385,71
0404 90 91	(1)	0,8700/kg + 29,51	0406 90 63	(°) (*)	385,71
0404 90 93	(1) (2)	1,5783/kg + 29,51	0406 90 69	(°) (*)	385,71
0404 90 99	(1)	1,9534/kg + 29,51	0406 90 73	(°) (*)	157,39
0405 00 11	(3)	224,25	0406 90 75	(°) (*)	157,39
0405 00 19	(3)	224,25	0406 90 77	(°) (*)	157,39
0405 00 90		273,59	0406 90 79	(°) (*)	157,39
0406 10 20	(3) (*)	197,76	0406 90 81	(°) (*)	157,39
0406 10 80	(3) (*)	254,11	0406 90 85	(°) (*)	157,39
0406 20 10	(3) (*)	385,71	0406 90 89	(°) (*)	157,39
0406 20 90	(3) (*)	385,71	0406 90 93	(°) (*)	197,76
0406 30 10	(3) (*)	160,34	0406 90 99	(3) (*)	254,11
0406 30 31	(3) (*)	149,21	1702 10 10		28,95
0406 30 39	(3) (*)	160,34	1702 10 90		28,95
0406 30 90	(3) (*)	257,06	2106 90 51		28,95
0406 40 00	(3) (*)	144,21	2309 10 15		67,67
0406 90 11	(3) (*)	213,67	2309 10 19		87,68
0406 90 13	(3) (*)	148,08	2309 10 39		82,96
0406 90 15	(3) (*)	148,08	2309 10 59		70,32
0406 90 17	(3) (*)	148,08	2309 10 70		87,68
0406 90 19	(3) (*)	385,71	2309 90 35		67,67
0406 90 21	(3) (*)	213,67	2309 90 39		87,68
0406 90 23	(3) (*)	157,39	2309 90 49		82,96
0406 90 25	(3) (*)	157,39	2309 90 59		70,32
0406 90 27	(3) (*)	157,39	2309 90 70		87,68
0406 90 29	(3) (*)	157,39			

(1) Il prelievo per 100 kg di prodotto di questo codice corrisponde alla somma:

- a) dell'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della materia del latte contenuto in 100 kg di prodotto e
- b) dell'altro importo indicato.

(2) Il prelievo per 100 kg di prodotto di questo codice corrisponde alla somma:

- a) dell'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della materia secca del latte contenuta in 100 kg di prodotto, eventualmente maggiorato
- b) dell'altro importo indicato.

(3) I prodotti di questo codice importati da un paese terzo

- per i quali è presentato un certificato IMA 1 rilasciato alle condizioni di cui al regolamento (CEE) n. 1767/92,
 - per i quali è presentato un certificato EUR 1 rilasciato alle condizioni di cui al regolamento (CEE) n. 1316/93 per la Svezia e al regolamento (CEE) n. 584/92 per la Polonia, l'Ungheria e la Cecoslovacchia,
- sono soggetti ai prelievi definiti rispettivamente nei regolamenti suddetti.

(*) Il prelievo applicabile è limitato alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 715/90.

(*) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1702/93 DELLA COMMISSIONE
del 30 giugno 1993
che fissa i tassi di conversione agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1 e l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che i tassi di conversione agricoli sono stati fissati con il regolamento (CEE) n. 1504/93 della Commissione ⁽²⁾;

considerando che a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92, il tasso di conversione agricolo di una moneta fluttuante è modificato quando il divario monetario con il tasso rappresentativo di mercato relativo all'ultimo periodo di riferimento di un mese supera i 2 punti; che in tal caso viene fissato un nuovo tasso di conversione agricolo in funzione di una riduzione della metà di tale divario monetario;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato sono fissati in base ai periodi di riferimento stabiliti a norma del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione, del 30 aprile 1993 recante modalità per la determinazione e per l'applicazione dei tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo ⁽³⁾;

considerando che in base ai tassi di cambio constatati nel periodo di riferimento dal 21 al 30 giugno 1993, è necessario fissare un nuovo tasso di conversione agricolo per la lira italiana, la sterlina inglese, la sterlina irlandese e la dracma greca;

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 219/93 ⁽⁴⁾, il tasso di conversione agricolo della sterlina irlandese è stato adeguato dopo il riallineamento monetario del 30 gennaio 1993, lasciando sussistere un divario monetario di 2 punti che dovrà essere smantellato, a norma

dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3813/92, nei dodici mesi successivi al riallineamento di cui trattasi; che è opportuno smantellare tale divario a decorrere dal 1° luglio 1993;

considerando che, a norma dell'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1068/93, un tasso di conversione agricolo deve essere ritoccato qualora il divario rispetto al tasso di conversione agricolo in vigore al momento in cui si verifica il fatto generatore dell'importo considerato supera 4 punti; che, in tal caso, il tasso di conversione agricolo prefissato viene avvicinato al tasso vigente fino ad ottenere un divario di 4 punti con questo tasso; che è opportuno precisare il tasso che sostituisce il tasso di conversione agricolo prefissato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento per la sterlina irlandese sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono fissati i tassi di conversione agricoli riportati nell'allegato I.

Articolo 2

Nel caso di cui all'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1068/93, il tasso di conversione agricolo prefissato è sostituito dal tasso dell'ecu della moneta considerata indicato nell'allegato II.

- tabella A, se il tasso dell'ecu è maggiore del tasso prefissato oppure,
- tabella B, se il tasso dell'ecu è inferiore al tasso prefissato.

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 1504/93 è abrogato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1993.

⁽¹⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 148 del 19. 6. 1993, pag. 30.

⁽³⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽⁴⁾ GU n. L 26 del 3. 2. 1993, pag. 13.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Tassi di conversione agricoli

1 ecu =	48,5563	franchi belgi e franchi lussemburghesi
	8,97989	corone danesi
	2,35418	marchi tedeschi
	319,060	dracme greche
	182,744	pesete spagnole
	7,89563	franchi francesi
	0,976426	sterline irlandesi
2 166,58		lire italiane
	2,65256	fiorini olandesi
	222,758	scudi portoghesi
	0,948645	sterline britanniche

ALLEGATO II

Tassi di conversione agricoli prefissati e ritoccati

Tabella A			Tabella B		
1 ecu =	46,6888	franchi belgi e franchi lussemburghesi	1 ecu =	50,5795	franchi belgi e franchi lussemburghesi
	8,63451	corone danesi		9,35405	corone danesi
	2,26363	marchi tedeschi		2,45227	marchi tedeschi
	305,788	dracme greche		352,384	dracme greche
	175,715	pesete spagnole		190,358	pesete spagnole
	7,59195	franchi francesi		8,22461	franchi francesi
	0,938871	sterline irlandesi		1,01711	sterline irlandesi
	2 083,25	lire italiane		2 256,85	lire italiane
	2,55054	fiorini olandesi		2,76308	fiorini olandesi
	214,190	scudi portoghesi		232,040	scudi portoghesi
	0,912159	sterline britanniche		0,988172	sterline britanniche

REGOLAMENTO (CEE) N. 1703/93 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1993

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del Trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, terzo comma, primo periodo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1544/93⁽³⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma, primo periodo,

considerando che, a norma dell'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, di ciascuno di detti regolamenti ed i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del Trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3381/90⁽⁵⁾, ha specificato per quali di questi prodotti occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione sotto forma di merci che figurano, secondo il caso, nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1418/76;

considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 3035/80, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per ciascun mese;

considerando che, conformemente al paragrafo 2 del suddetto articolo, per la determinazione di tale tasso, occorre tener conto in particolare:

- a) da un lato, dei costi medi di approvvigionamento sul mercato della Comunità dei prodotti di base considerati delle industrie di trasformazione e, dall'altro, dei prezzi praticati sul mercato mondiale;
- b) del livello delle restituzioni all'esportazione dei prodotti agricoli trasformati di cui all'allegato II del trattato, le cui condizioni di fabbricazione sono comparabili;
- c) della necessità di garantire uguali condizioni di concorrenza fra le industrie che utilizzano prodotti comunitari e quelle che utilizzano prodotti terzi in regime di traffico di perfezionamento attivo;

considerando che, in mancanza della prova che le merci da esportare non hanno beneficiato della restituzione alla produzione applicabile a norma del regolamento (CEE) n. 1766/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, che stabilisce le modalità di applicazione relative al regime delle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso⁽⁶⁾, è opportuno disporre che dall'importo della restituzione all'esportazione venga detratto l'importo di detta restituzione alla produzione applicabile il giorno di accettazione della dichiarazione di esportazione; che inoltre questo regime è il solo che permette di evitare ogni rischio di frode;

considerando che il regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2026/83⁽⁸⁾, e il regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, del 27 novembre 1987, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1525/92⁽¹⁰⁾, hanno stabilito un regime di pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione di cui occorre tener conto in sede di adattamento delle restituzioni all'esportazione;

considerando che, a seguito dell'intesa tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d'America sulle esportazioni di paste alimentari dalla Comunità verso gli Stati Uniti, approvata dalla decisione 87/482/CEE del Consiglio⁽¹¹⁾, si rende necessario differenziare la restitui-

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 27.

⁽⁵⁾ GU n. L 327 del 27. 11. 1990, pag. 4.

⁽⁶⁾ Vedi pagina 112 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁷⁾ GU n. L 62 del 7. 3. 1980, pag. 5.

⁽⁸⁾ GU n. L 199 del 22. 7. 1983, pag. 12.

⁽⁹⁾ GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 160 del 13. 6. 1992, pag. 7.

⁽¹¹⁾ GU n. L 275 del 29. 9. 1987, pag. 36.

zione per le merci dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 secondo la loro destinazione ;

considerando che, per l'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, punto b) del regolamento (CEE) n. 3035/80, è necessario differenziare le restituzioni per questi prodotti ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio ⁽¹⁾ ha vietato gli scambi tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) ; che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento ; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni ;

considerando che soprattutto per gli amidi del codice NC 1108 la restituzione all'esportazione allo stato naturale è subordinata al rispetto di un tenore in materia secca del 77 % per le fecole di patate e dell'84 % per gli amidi di cereali ;

considerando che, per quanto riguarda le patate, soltanto le fecole sono sottoposte ad organizzazione comune di mercato, che di conseguenza conviene precisare le condizioni che devono soddisfare queste fecole per beneficiare della restituzione ;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Fatto salvo il disposto dei paragrafi 2 e 3, i tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CEE) n. 3035/80 e indicati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76, esportati sotto forma di merci che figurano rispettivamente nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 e nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1418/86, sono fissati come indicato in allegato.

2. Per i prodotti elencati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1722/93, i tassi delle restituzioni indicati nell'allegato del presente regolamento vengono applicati previa presentazione, al momento di accettazione della dichiarazione di esportazione e insieme con la domanda di pagamento della restituzione all'esportazione, della prova che, per i prodotti di base che hanno servito alla fabbricazione di detti prodotti da esportare, il beneficio della concessione di una restituzione alla produzione prevista dal regolamento precitato non è stato né sarà chiesto.

La prova di cui al comma precedente consiste nella presentazione, da parte dell'esportatore, di una dichiarazione del trasformatore del prodotto di base in causa attestante che per quest'ultimo prodotto il beneficio di una restituzione alla produzione prevista dal regolamento (CEE) n. 1722/93 non è stato né sarà richiesto.

3. Qualora non venga fornita la prova di cui al paragrafo 2, dal tasso della restituzione all'esportazione :

a) valido il giorno di accettazione della dichiarazione di esportazione delle merci o il giorno di cui all'articolo 26, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3665/87, detto tasso non sia fissato in anticipo,

b) che è stato oggetto di una fissazione anticipata,

viene detratto l'importo della restituzione alla produzione di cui fruisce, in virtù del regolamento (CEE) n. 1722/93, il prodotto di base utilizzato, applicabile il giorno di accettazione della dichiarazione di esportazione delle merci cioè il giorno di cui all'articolo 26, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3665/87 nel caso in cui i prodotti siano stati sottoposti al regime di pagamento anticipato della restituzione all'esportazione.

Articolo 2

1. La restituzione per le fecole e gli amidi del codice NC 1108 o dei prodotti a cui si applica l'allegato A del regolamento (CEE) n. 1766/92 derivanti dalla trasformazione di questi amidi o fecole è accordata soltanto su presentazione di una dichiarazione del fornitore di questi prodotti attestante che questi ultimi sono stati direttamente fabbricati a partire da cereali, patate o riso, ad esclusione di qualsiasi utilizzo di sottoprodotti ottenuti al momento della fabbricazione di altri prodotti agricoli o merci.

La dichiarazione prevista al precedente capoverso può essere valida, fino a revoca, per qualsiasi fornitura emanante da uno stesso produttore ; essa è controllata conformemente alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 1 e primo capoverso del paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3035/80.

2. Se il tenore di materia secca della fecola di patate assimilata all'amido di granturco conformemente all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 3035/80 è uguale o superiore all'80 %, il tasso della restituzione sarà uguale a quello fissato nell'allegato ; se il tenore di materia secca è inferiore all'80 % il tasso sarà uguale al tasso della restituzione fissato nell'allegato moltiplicato per la percentuale del tenore effettivo di materia secca e diviso per 80.

Per tutti gli altri tipi di amidi e fecole, se il tenore di materia secca è uguale o superiore all'87 %, il tasso della restituzione sarà quello fissato nell'allegato ; se il tenore di materia secca è inferiore all'87 % il tasso sarà uguale a quello fissato in allegato, moltiplicato per la percentuale del tenore effettivo di materia secca e diviso per 87.

(1) GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

3. Per l'applicazione del paragrafo precedente, il contenuto in materia secca delle fecole ed amidi è determinato secondo il metodo previsto dall'allegato II del regolamento (CEE) n. 1908/84 della Commissione ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2507/87 ⁽²⁾, applicato alle farine.

4. Al momento della domanda di restituzione all'esportazione delle merci, l'interessato è tenuto a dichiarare il

contenuto in materia secca degli amidi e fecole utilizzati, a meno che questa informazione sia stata registrata dall'organismo competente previsto all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3035/80, secondo le disposizioni di questo paragrafo.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1993.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 178 del 5. 7. 1984, pag. 22.

⁽²⁾ GU n. L 235 del 20. 8. 1987, pag. 10.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 giugno 1993, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

Codice NC	Designazione dei prodotti (*)	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base (indicato in maiuscole) (²)
1001 10 00	Frumento (grano) duro :	
	- utilizzato allo stato naturale :	
	- - all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America	2,024
	- - in tutti gli altri casi	3,680
	- utilizzato sotto forma di :	
	- - pellets del codice NC 1103, grani diversamente lavorati (diversi da quelli mondati, soltanto spezzati o germi) del codice NC 1104	1,885
	- - grani mondati del codice NC 1104 e amido del codice NC 1108	2,828
	- - germi del codice NC 1104	1,100
	- - glutine del codice 1109	—
- - altre (escluse le farine del codice NC 1101 e le semole e semolini del codice NC 1103)	3,142	
1001 90 99	Frumento (grano) tenero e frumento segalato :	
	- utilizzato allo stato naturale :	
	- - all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America	1,728
	- - in tutti gli altri casi	3,142
	- utilizzato sotto forma di :	
	- - pellets del codice NC 1103, grani diversamente lavorati (diversi da quelli mondati, soltanto spezzati o germi) del codice NC 1104	1,885
	- - grani mondati del codice NC 1104 e amido del codice NC 1108	2,828
	- - germi del codice NC 1104	1,100
	- - glutine del codice NC 1109	—
- - altre (escluse le farine del codice NC 1101 e le semole e semolini del codice NC 1103)	3,142	
1002 00 00	Segala :	
	- utilizzata allo stato naturale	6,615
	- utilizzata sotto forma di :	
	- - pellets del codice NC 1103, o grani perlanti del codice NC 1104	3,969
	- - grani schiacciati, in fiocchi o grani mondati del codice NC 1104	5,954
	- - germi del codice NC 1104	2,315
	- - amido del codice NC 1108 19 90	6,615
	- - glutine del codice NC 2303 10 90	—
	- - altre (escluse le farine del codice NC 1102)	6,615
1003 00 80	Orzo :	
	- utilizzato allo stato naturale	4,745
	- utilizzato sotto forma di :	
	- - farine del codice NC 1102, semole o semolini del codice NC 1103, e grani schiacciati, in fiocchi o perlanti del codice NC 1104	3,322
	- - pellets del codice NC 1103	2,847
	- - germi del codice NC 1104	3,357
	- - amido del codice NC 1108 19 90	9,590
	- - glutine del codice NC 2303 10 90	—
	- - altre	4,745

Codice NC	Designazione dei prodotti ⁽¹⁾	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base (indicato in maiuscole) ⁽²⁾
1004 00 00	Avena : - utilizzata allo stato naturale - utilizzata sotto forma di : - - pellets del codice NC 1103 e grani perlati del codice NC 1104 - - grani schiacciati, in fiocchi o mondati del codice NC 1104 - - germi del codice NC 1104 - - amido del codice NC 1108 19 90 - - glutine del codice NC 2303 10 90 - - altre	7,547 4,528 6,792 3,357 9,590 — 7,547
1005 90 00	Granturco : - utilizzato allo stato naturale - utilizzato sotto forma di : - - farine dei codici NC 1102 20 10 e 1102 20 90 - - semole e semolini del codice NC 1103 e grani schiacciati o in fiocchi del codice NC 1104 - - pellets del codice 1103 - - grani mondati o perlati del codice NC 1104 - - germi del codice NC 1104 - - amido del codice NC 1108 12 00 - - glutine del codice NC 2303 10 11 - - altre	9,590 6,713 7,672 5,754 8,631 3,357 9,590 3,836 9,590 ⁽³⁾
1006 20	Riso semigreggio a grani tondi Riso semigreggio a grani medi Riso semigreggio a grani lunghi	25,769 22,731 22,731
ex 1006 30	Riso lavorato a grani tondi Riso lavorato a grani medi Riso lavorato a grani lunghi	33,250 32,943 32,943
1006 40 00	Rotture di riso : - utilizzato allo stato naturale - utilizzato sotto forma de : - - farine del codice NC 1102 30, semole e semolini o pellets dei codice NC 1103 - - fiocchi del codice NC 1104 19 91 - - amido del codice NC 1108 19 10 - - altre	10,337 10,337 6,202 10,337 —
1007 00 90	Sorgo	4,345
1101 00 00	Farina di frumento (grano) e di frumento segalato : - all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America - in tutti gli altri casi	2,126 3,865
1102 10 00	Farina di segala	9,063
1103 11 30	Semole di frumento (grano) duro :	
1103 11 50	Semolini di frumento (grano) duro : - all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e NC 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America - in tutti gli altri casi	2,024 5,226
1103 11 90	Semole e semolini di frumento (grano) tenero e di spelta : - all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America - in tutti gli altri casi	2,126 3,865

⁽¹⁾ Le quantità dei prodotti trasformati utilizzate debbono essere moltiplicate, se del caso, per i coefficienti figuranti all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2744/75.

⁽²⁾ Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

⁽³⁾ Per gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 60 90, ottenuti mescolando gli sciroppi di glucosio e fruttosio, solamente lo sciroppo di glucosio ha diritto alla restituzione all'esportazione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1704/93 DELLA COMMISSIONE**del 30 giugno 1993****che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del Trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1548/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, lettera a) e paragrafo 7,considerando che, a norma dell'articolo 19, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81, per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), c), d), f) e g) di detto regolamento, può essere concessa una restituzione all'esportazione quando questi prodotti sono esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato I del regolamento stesso; che il regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3381/90⁽⁴⁾, ha specificato i prodotti per i quali occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione di tali prodotti sotto forma di merci che figurano nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1785/81;

considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 3035/80, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato mensilmente; che, conformemente al paragrafo 2 del suddetto articolo, per la determinazione di tale tasso occorre tener conto in particolare di quanto segue:

- a) dei costi medi di approvvigionamento sul mercato della Comunità dei prodotti di base delle industrie di trasformazione, nonché dei prezzi praticati sul mercato mondiale;
- b) del livello delle restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti agricoli trasformati di cui all'allegato II del trattato le cui condizioni di fabbricazione sono comparabili;
- c) della necessità di garantire uguali condizioni di concorrenza tra le industrie che utilizzano prodotti comunitari e quelle che utilizzano prodotti provenienti da paesi terzi in regime di traffico di perfezionamento attivo;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3035/80, per la fissazione del tasso

della restituzione, si deve tener conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti o delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, conformemente alle disposizioni del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore considerato per quanto riguarda i prodotti di base di cui all'allegato A del suddetto regolamento o i prodotti ad essi assimilati;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1010/86 del Consiglio, del 26 marzo 1986, che stabilisce le norme generali applicabili alla restituzione alla produzione per alcuni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 464/91⁽⁶⁾, prevede la concessione di restituzioni alla produzione per lo zucchero bianco, per lo zucchero greggio, per taluni sciroppi di saccarosio di cui ai codici NC ex 1702 60 90 e ex 1702 90 90 aventi un determinato grado di purezza, nonché per l'isoglucosio come tale di cui ai codici NC 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 e 1702 90 30, quando siano impiegati nella fabbricazione dei prodotti chimici elencati nell'allegato del medesimo regolamento; che tale regime di restituzioni alla produzione è stato istituito principalmente allo scopo di porre gradualmente i trasformatori comunitari su un piano analogo a quello dei trasformatori che utilizzano zucchero ai prezzi del mercato mondiale; che occorre pertanto, in mancanza di prova del fatto che il prodotto di base non ha beneficiato della restituzione alla produzione, prevedere che dall'importo della restituzione all'esportazione si detragga quello della restituzione alla produzione applicabile al prodotto di base in questione il giorno dell'accettazione della dichiarazione di esportazione; che inoltre questo regime è il solo che permette di evitare ogni rischio di frode;considerando che il regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2026/83⁽⁸⁾, e il regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, del 27 novembre 1987, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1525/92⁽¹⁰⁾, hanno stabilito un regime di pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione di cui occorre tener conto in sede di adattamento delle restituzioni all'esportazione;⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 10.⁽³⁾ GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 27.⁽⁴⁾ GU n. L 327 del 27. 11. 1990, pag. 4.⁽⁵⁾ GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 9.⁽⁶⁾ GU n. L 54 del 28. 2. 1991, pag. 22.⁽⁷⁾ GU n. L 62 del 7. 3. 1980, pag. 5.⁽⁸⁾ GU n. L 199 del 22. 7. 1983, pag. 12.⁽⁹⁾ GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.⁽¹⁰⁾ GU n. L 160 del 13. 6. 1992, pag. 7.

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio (1) ha vietato gli scambi tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Fatto salvo, il disposto dei paragrafi 2 e 3, i tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CEE) n. 3035/80 e di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81, esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1785/81, sono fissati come indicato nell'allegato del presente regolamento.

2. Per i prodotti chimici elencati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1010/86, i tassi delle restituzioni indicati nell'allegato del presente regolamento vengono applicati previa presentazione, al momento di accettazione della dichiarazione di esportazione e insieme con la domanda di pagamento della restituzione all'esportazione,

della prova che, per i prodotti di base che sono serviti alla fabbricazione di detti prodotti chimici da esportare, il beneficio della concessione di una restituzione alla produzione prevista dal regolamento precitato non è stato né sarà chiesto.

La prova di cui al comma precedente consiste nella presentazione, da parte dell'esportatore, di una dichiarazione del trasformatore del prodotto di base in causa attestante che per quest'ultimo prodotto il beneficio di una restituzione alla produzione prevista dal regolamento (CEE) n. 1010/86 non è stato né sarà richiesto.

3. Qualora non venga fornita la prova di cui al paragrafo 2, dal tasso della restituzione all'esportazione:

a) valido il giorno di esportazione della merce, quando detto tasso non sia fissato in anticipo,

oppure

b) che è stato oggetto di una fissazione anticipata,

viene detratto l'importo della restituzione alla produzione di cui fruisce, in virtù del regolamento (CEE) n. 1010/86, il prodotto di base utilizzato, applicabile il giorno di accettazione della dichiarazione di esportazione delle merci cioè il giorno di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, nel caso in cui i prodotti siano stati sottoposti al regime di pagamento anticipato della restituzione all'esportazione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1993.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 giugno 1993, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

	— Tassi delle restituzioni in ECU/100 kg (*) —
Zucchero bianco :	38,64
Zucchero greggio :	35,54
Sciroppi di barbabietola o di canna diversi dagli sciroppi ottenuti dalla dissoluzione di zucchero bianco o greggio, allo stato solido, contenenti in peso allo stato secco 85 % o più di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) :	$38,64 (*) \times \frac{S^{(*)}}{100}$ oppure
Sciroppi sono ottenuti dalla dissoluzione di zucchero bianco o greggio allo stato solido seguita o no da una inversione :	il tasso fissato sopra per 100 kg di zucchero bianco o greggio adoperato per la dissoluzione
Melassi :	—
Isoglucosio (2) :	38,64 (3)

(*) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

(1) « S » è rappresentato, per 100 kg di sciroppo :

- dal tenore in saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) se la purezza dello sciroppo in questione è pari o superiore al 98 %,
- dal tenore in zucchero estraibile, se la purezza dello sciroppo in questione è pari almeno all'85 % ma inferiore al 98 %.

(2) Prodotti ottenuti per isomerizzazione del glucosio, aventi un tenore, in peso, allo stato secco non inferiore al 41 % di fruttosio ed un tenore in peso allo stato secco di polisaccaridi e di oligosaccaridi, compreso il tenore di disaccaridi o trisaccaridi, non superiore all'8,5 %.

(3) Importo alla restituzione per 100 kg di sostanza secca.

(4) L'importo di base non si applica al prodotto definito al punto 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 (GU n. L 355 del 5. 12. 1992, pag. 12).

REGOLAMENTO (CEE) N. 1705/93 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1993

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del Trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2071/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4,

considerando che, a norma dell'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, la differenza fra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c) ed e) del suddetto regolamento e i prezzi della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione; che il regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3381/90⁽⁴⁾, ha specificato per quali prodotti tra quelli in oggetto è opportuno fissare un tasso della restituzione applicabile alle esportazioni sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 804/68;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, primo capoverso del regolamento (CEE) n. 3035/80 il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati;

considerando che, conformemente al paragrafo 2 del suddetto articolo, per la determinazione di tale tasso, occorre tener conto in particolare:

- a) da un lato, dei costi medi di approvvigionamento sul mercato della Comunità dei prodotti di base considerati delle industrie di trasformazione e, dall'altro, dei prezzi praticati sul mercato mondiale;
- b) del livello delle restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti agricoli trasformati compresi nell'allegato II del trattato, le cui condizioni di fabbricazione sono comparabili;

- c) della necessità di garantire uguali condizioni di concorrenza tra le industrie che utilizzano prodotti comunitari e quelle che utilizzano prodotti terzi in regime di traffico di perfezionamento attivo;

considerando che l'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3035/80 prevede che, per la fissazione del tasso della restituzione, venga tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti e delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, per quanto riguarda i prodotti di base che figurano nell'allegato A del suddetto regolamento o i prodotti ad essi assimilati, conformemente alle disposizioni del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore considerato;

considerando che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 viene concesso un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina, purché detto latte e la caseina fabbricata con tale latte rispondano a determinati requisiti fissati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 987/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di un aiuto per il latte scremato trasformato in caseina e caseinati⁽⁵⁾, modificato dall'atto di adesione da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1435/90⁽⁶⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 570/88 della Commissione, del 16 febbraio 1988, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3774/92⁽⁸⁾, autorizzano la fornitura, alle industrie che fabbricano talune merci, di burro e della crema a prezzo ridotto;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio⁽⁹⁾ ha vietato gli scambi tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 64.

⁽³⁾ GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 27.

⁽⁴⁾ GU n. L 327 del 27. 11. 1990, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 6.

⁽⁶⁾ GU n. L 138 del 31. 5. 1990, pag. 8.

⁽⁷⁾ GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 31.

⁽⁸⁾ GU n. L 383 del 29. 12. 1992, pag. 48.

⁽⁹⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CEE) n. 3035/80 e di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 804/68, sono fissati ai livelli indicati in allegato.

2. Per i prodotti di cui al precedente paragrafo e non ripresi in allegato, non è fissato alcun tasso di restituzione.

Articolo 2

In caso di applicazione dell'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3035/80 all'esportazione di una delle merci di cui all'articolo 4, paragrafi 1, 2 o 3 del regolamento (CEE) n. 570/88, il tasso di restituzione applicabile ai prodotti lattiero-caseari è quello risultante dall'utilizzazione di burro a prezzo ridotto, a meno che l'esportatore non fornisca la prova che la merce non contiene burro a prezzo ridotto.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1993.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 giugno 1993, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

		<i>(ECU/100 kg)</i>
Codice NC	Designazione delle merci	Tasso delle restituzioni (*)
ex 0402 10 19	Latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore di materie grasse inferiore all'1,5 % in peso ed avente tenore in acqua inferiore al 5 % in peso (PG 2):	
	a) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 3501	—
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	60,00
ex 0402 21 19	Latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore, in peso, di materie grasse, del 26 % e avente tenore in peso di acqua inferiore al 5 % (PG 3):	
	a) in caso d'esportazione di merci, contenuti burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate nelle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 570/88	52,01
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	110,00
ex 0405 00	Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6):	
	a) in caso d'esportazione di merci, contenenti burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate nelle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 570/88	24,00
	b) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 2106 90 99 aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte uguale o superiore al 40 %	166,00
	c) nel caso d'esportazione di altre merci	160,00

(*) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1706/93 DELLA COMMISSIONE
del 30 giugno 1993
che fissa le tasse di compensazione nel settore delle sementi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio, del 26 ottobre 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3695/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 5,

considerando che l'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2358/71 dispone che se il prezzo d'offerta franco frontiera di un tipo di granturco ibrido e di sorgo ibrido proveniente da un paese terzo e destinato alla semina, maggiorato dei dazi doganali, è inferiore al prezzo di riferimento corrispondente, venga riscossa sulle importazioni di questo ibrido in provenienza da questo paese una tassa di compensazione nel rispetto, per quanto riguarda il granturco ibrido, degli obblighi risultanti dal consolidamento nell'ambito del GATT; che la tassa di compensazione è pari alla differenza tra il prezzo di riferimento e il prezzo franco frontiera maggiorato dei dazi doganali;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1720/93 della Commissione⁽³⁾ ha fissato il prezzo di riferimento del granturco ibrido e di sorgo ibrido destinato alla semina per la campagna di commercializzazione 1993/1994;

considerando che i prezzi d'offerta franco frontiera sono stabiliti per ciascuna provenienza sulla base di tutti i dati disponibili; che questi dati sono indicati all'articolo 1, paragrafi 1, 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1665/72 della Commissione⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2811/86⁽⁵⁾; che, a norma dell'articolo 3 del regolamento citato, i prezzi d'offerta franco frontiera sono fissati per ciascuna provenienza sulla base delle più favorevoli possibilità d'acquisto dei prodotti in causa calcolati in conformità delle disposizioni degli articoli 1 e 2; che, per stabilire questi prezzi, non si deve tener conto delle informa-

zioni relative ad offerte che non hanno alcuna incidenza economica sul mercato, a causa segnatamente del modesto quantitativo cui si riferiscono;

considerando che, in conformità dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1665/72, si devono ritoccare i dati di prezzi che si riferiscono ad una fase diversa da quella franco frontiera della Comunità; che, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2 del medesimo regolamento, la tassa di compensazione è modificata quando si constata una variazione notevole del prezzo d'offerta franco frontiera;

considerando che l'applicazione dell'insieme delle predette disposizioni ai dati di cui la Commissione attualmente dispone conduce a fissare la tassa di compensazione per taluni tipi di ibridi agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento;

considerando che occorre pertanto abrogare il regolamento (CEE) n. 1688/92 della Commissione⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 615/93⁽⁷⁾, che aveva fissato le tasse di compensazione per il periodo precedente;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le sementi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le tasse di compensazione applicabili nel settore delle sementi sono fissate negli allegati.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 1688/92 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 246 del 5. 11. 1971, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 374 del 22. 12. 1992, pag. 40.

⁽³⁾ Vedi pagina 107 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁴⁾ GU n. L 175 del 2. 8. 1972, pag. 49.

⁽⁵⁾ GU n. L 260 del 12. 9. 1986, pag. 8.

⁽⁶⁾ GU n. L 176 del 30. 6. 1992, pag. 30.

⁽⁷⁾ GU n. L 66 del 18. 3. 1993, pag. 17.

ALLEGATO I

Tassa di compensazione applicabile al granturco ibrido destinato alla semina

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo della tassa di compensazione (1)	Paese d'origine delle importazioni (2)
1005 10 11	13,8	404
	20,4	066
	33,5	400
	34,9	068
	34,9	1
1005 10 13	0,8	064
	3	092
	3,2	091
	3,2	090
	3,2	093
	21,7	062
	22,7	066
	27,1	388
	38	068
	38	2
1005 10 15	0,4	038
	7,2	062
	22,6	093
	29,4	090
	29,4	091
	50,5	064
	61,1	512
	80,9	066
	95,9	388
	140,7	524
140,7	3	

(1) Questa tassa di compensazione non può superare il 4 % del valore in dogana.

(2) Le origini sono identificate come segue :

- 1 altri paesi esclusi l'Austria, l'Argentina, la Bosnia-Erzegovina, la Croazia, il Cile, l'Ungheria, la Slovenia e il territorio dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia
- 2 altri paesi esclusi il Giappone, l'Austria, l'Argentina, la Turchia, il Cile gli Stati Uniti ed il Canada
- 3 altri paesi esclusi l'Argentina, la Bulgaria, il Canada, la Croazia, gli Stati Uniti e la Turchia

038 Austria
052 Turchia
062 territorio dell'ex Repubblica federativa ceca e slovacca
064 Ungheria
066 Romania
068 Bulgaria
090 territorio dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia
091 Slovenia
092 Croazia
093 Bosnia-Erzegovina
388 Sudafrica
400 Stati Uniti
404 Canada
512 Cile
524 Uruguay
528 Argentina

*ALLEGATO II***Tassa di compensazione applicabile al sorgo ibrido destinato alla semina**

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo della tassa di compensazione	Paese d'origine delle importazioni ⁽¹⁾
1007 00 10	19,0	400

⁽¹⁾ Le origini sono identificate come segue :
400 : Stati Uniti d'America

REGOLAMENTO (CEE) N. 1707/93 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1993

che modifica i regolamenti (CEE) n. 131/92, (CEE) n. 1695/92 e (CEE) n. 1696/92 per quanto riguarda il fatto generatore del tasso di conversione agricolo applicabile nell'ambito dei regimi d'approvvigionamento specifici dei dipartimenti francesi d'oltremare, delle isole Canarie e delle Azzorre e Madera

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 6 e 12,

considerando che l'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione, del 30 aprile 1993, recante modalità per la determinazione e l'applicazione dei tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo ⁽²⁾, ha previsto un fatto generatore del tasso di conversione agricolo che occorre precisare per gli aiuti di cui :

- al regolamento (CEE) n. 131/92 della Commissione, del 21 gennaio 1992, recante modalità comuni di applicazione del regime d'approvvigionamento specifico di determinati prodotti agricoli per i dipartimenti francesi d'oltremare ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2132/92 ⁽⁴⁾,
- al regolamento (CEE) n. 1695/92 della Commissione, del 30 giugno 1992, recante modalità comuni di applicazione del regime d'approvvigionamento specifico di determinati prodotti agricoli per le isole Canarie ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2132/92, e
- al regolamento (CEE) n. 1696/92 della Commissione, del 30 giugno 1992, recante modalità comuni di applicazione del regime d'approvvigionamento specifico di determinati prodotti agricoli per le Azzorre e per Madera ⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2132/92 ;

considerando che lo scopo economico delle operazioni per le quali sono concessi gli aiuti suddetti, tenuto conto dei loro rapporti con le altre misure del regime di approvvigionamento, è conseguito al momento dell'arrivo dei prodotti nelle zone di destinazione ;

considerando che l'importo degli aiuti è fissato, e quindi modificato, in base soprattutto alla situazione del

mercato ; che l'importo da versare è determinato dalla data di presentazione della domanda del « certificato di aiuto », il cui rilascio è subordinato alla costituzione di una cauzione ; che tali condizioni hanno effetti equivalenti ad una fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto in ecu, consentendo perciò l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3813/92 ;

considerando che occorre sopprimere le disposizioni concernenti il fatto generatore del tasso di conversione agricolo per gli aiuti in oggetto, che sono state definite in base al regime agrimonetario applicabile anteriormente al 1° gennaio 1993 e che figurano :

- nell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2025/92 della Commissione, del 22 luglio 1992, recante modalità d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento di olio d'oliva per le isole Canarie e che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento ⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3183/92 ⁽⁸⁾,
- nell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2026/92 della Commissione, del 22 luglio 1992, recante modalità d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento di olio d'oliva per Madera e che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento ⁽⁹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3184/92 ⁽¹⁰⁾,
- nell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2253/92 della Commissione, del 31 luglio 1992, recante modalità d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti del settore vitivinicolo per le isole Canarie ⁽¹¹⁾,
- nell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2826/92 della Commissione, del 29 settembre 1992, recante modalità d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti del settore delle uova, della carne di pollame e dei conigli nei dipartimenti francesi d'oltremare ⁽¹²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3714/92 ⁽¹³⁾,

⁽¹⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽³⁾ GU n. L 15 del 22. 1. 1992, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 213 del 29. 7. 1992, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 6.

⁽⁷⁾ GU n. L 207 del 23. 7. 1992, pag. 15.

⁽⁸⁾ GU n. L 317 del 31. 10. 1992, pag. 68.

⁽⁹⁾ GU n. L 207 del 23. 7. 1992, pag. 18.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 317 del 31. 10. 1992, pag. 70.

⁽¹¹⁾ GU n. L 219 del 4. 8. 1992, pag. 30.

⁽¹²⁾ GU n. L 285 del 30. 9. 1992, pag. 10.

⁽¹³⁾ GU n. L 378 del 23. 12. 1992, pag. 23.

- nell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2900/92 della Commissione, del 5 ottobre 1992, recante modalità d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento di conigli riproduttori per le isole Canarie ⁽¹⁾, e
- nell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2989/92 della Commissione, del 15 ottobre 1992, recante modalità d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento dei dipartimenti francesi d'oltremare in prodotti del settore delle carni suine ⁽²⁾;

considerando che queste misure debbono essere applicate a partire dal 1° luglio 1993, data di entrata in vigore di alcune disposizioni del regolamento (CEE) n. 1068/93;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi ai pareri di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. All'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 131/92, è aggiunto il paragrafo 8 seguente:

« 8. Il fatto generatore del tasso di conversione agricolo per l'aiuto è l'imputazione del "certificato di aiuto" da parte delle autorità competenti del luogo di destinazione.

Il tasso di conversione agricolo può essere fissato in anticipo alle condizioni stabilite dagli articoli da 13 a 17 del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione ^(*).

(*) GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106. »

2. All'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1695/92, è aggiunto il paragrafo 9 seguente:

« 9. Il fatto generatore del tasso di conversione agricolo per l'aiuto è l'imputazione del "certificato di

aiuto" da parte delle autorità competenti del luogo di destinazione.

Il tasso di conversione agricolo può essere fissato in anticipo alle condizioni stabilite dagli articoli da 13 a 17 del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione ^(*).

(*) GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106. »

3. All'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1696/92, è aggiunto il paragrafo 9 seguente:

« 9. Il fatto generatore del tasso di conversione agricolo per l'aiuto è l'imputazione del "certificato di aiuto" da parte delle autorità competenti del luogo di destinazione.

Il tasso di conversione agricolo può essere fissato in anticipo alle condizioni stabilite dagli articoli da 13 a 17 del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione ^(*).

(*) GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106. »

Articolo 2

Sono soppressi:

- l'ultima frase dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2025/92,
- l'ultima frase dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2026/92,
- l'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2253/92,
- il secondo comma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2826/92,
- il secondo comma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2900/92,
- il secondo comma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2989/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 290 del 6. 10. 1992, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. L 300 del 16. 10. 1992, pag. 12.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1708/93 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1993

che modifica, con particolare riguardo ad alcuni aspetti agrimonetari, il regolamento (CEE) n. 3665/87 recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2071/92⁽²⁾, in particolare gli articoli 17 e 30, nonché le analoghe disposizioni degli altri regolamenti recanti organizzazione comune dei mercati per i prodotti agricoli,

visto il regolamento (CEE) n. 876/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che stabilisce, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri per la fissazione del loro ammontare⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1344/86⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma e paragrafo 3, nonché le analoghe disposizioni degli altri regolamenti recanti norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽⁵⁾, in particolare gli articoli 6 e 12,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3813/92 ha istituito un nuovo regime agrimonetario che abroga gli importi compensativi monetari a decorrere dal 1° gennaio 1993; che è necessario adeguare al nuovo regime il regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1525/92⁽⁷⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione, del 30 aprile 1993, recante modalità per la determinazione e l'applicazione dei tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo⁽⁸⁾, ha stabilito il fatto generatore dei tassi di conversione agricoli, applicabili in particolare per le restituzioni e gli anticipi;

considerando che, per l'anticipo di una restituzione nell'ambito del regime di trasformazione o di magazzin-

naggio prima dell'esportazione, lo scopo economico dell'operazione è conseguito nel momento in cui i prodotti sono sottoposti ad un controllo doganale in grado di garantire che i prodotti trasformati o le merci saranno esportati entro un termine stabilito; che è quindi necessario fissare come fatto generatore del tasso di conversione agricolo il giorno dell'accettazione della « dichiarazione di pagamento » ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (CEE) n. 3665/87;

considerando che, per i casi particolari di fornitura di cui agli articoli 34 e 42 del regolamento (CEE) n. 3665/87, l'articolo 35 del medesimo prevede una procedura semplificata per il calcolo delle restituzioni; che nell'ambito di tale procedura viene preso in considerazione l'ultimo giorno del mese per le consegne effettuate ogni mese; che è opportuno, nell'ambito di questa procedura semplificata, considerare la data suddetta come fatto generatore del tasso di conversione agricolo;

considerando che è opportuno, per maggiore chiarezza, precisare la disposizione dell'articolo 20, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3665/87;

considerando che alcune di queste misure devono essere applicate a decorrere dal 1° luglio 1993, data in cui entrano in vigore talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 1068/93;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi ai pareri di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3665/87 è così modificato:

1) All'articolo 20, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

« 2. La parte della restituzione di cui al paragrafo 1 è calcolata:

a) in caso di esportazione senza fissazione anticipata della restituzione:

in base al tasso più basso applicabile il giorno di accettazione della dichiarazione d'esportazione, purché per il prodotto in causa tassi differenziati siano validi per tutti i paesi terzi;

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 64.

⁽³⁾ GU n. L 155 del 3. 7. 1968, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 119 del 6. 5. 1986, pag. 36.

⁽⁵⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 160 del 13. 6. 1992, pag. 7.

⁽⁸⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

- b) in caso di esportazione con fissazione anticipata della restituzione, senza clausola di destinazione obbligatoria :

in base al tasso più basso della restituzione applicabile il giorno della presentazione della domanda per il titolo di esportazione o di fissazione anticipata, purché per il prodotto in causa tassi differenziati siano validi per tutti i paesi terzi; se del caso, questo tasso è adattato il giorno di accettazione della dichiarazione di esportazione ;

- c) in caso di esportazione con fissazione anticipata della restituzione e con clausola di destinazione obbligatoria :

— in base al tasso della restituzione calcolato a norma della lettera b), qualora tale tasso sia inferiore a quello calcolato a norma della lettera a),

— in base al tasso della restituzione calcolato a norma della lettera a), qualora tale tasso sia inferiore a quello calcolato a norma della lettera b),

purché per il prodotto in causa tassi differenziati siano validi per tutti i paesi terzi il giorno di accettazione della dichiarazione di esportazione e il giorno della presentazione della domanda per il titolo di esportazione o di fissazione anticipata. »

- 2) All'articolo 26, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente :

« 2. La data di accettazione della dichiarazione di pagamento condiziona :

- a) il tasso della restituzione applicabile, se non è stato fissato in anticipo ;
 b) le eventuali modifiche da apportare al tasso della restituzione, se è stato fissato in anticipo ;
 c) il fatto generatore del tasso di conversione agricolo per la restituzione. »

- 3) All'articolo 29 :

— il paragrafo 3, secondo comma, è sostituito dal seguente :

« Il tasso applicato è diminuito o maggiorato, secondo il caso, degli eventuali importi compensativi adesione. » ;

— è soppresso il paragrafo 4.

- 4) All'articolo 33, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente :

« 2. In deroga all'articolo 48 del presente regolamento e fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, secondo comma del presente articolo, la restituzione applicabile all'esportazione in causa, ridotta o maggio-

rata dell'importo compensativo adesione, è corretta nel modo seguente, salvo caso di forza maggiore, qualora non vengano rispettati uno o più dei termini fissati dal presente regolamento :

— viene anzitutto ridotta del 15 % se vengono superati uno o più dei termini fissati all'articolo 27, paragrafo 5, all'articolo 28, paragrafo 5 e all'articolo 32, paragrafo 1 ; la restituzione così ridotta viene inoltre diminuita del 2 % per ogni giorno di superamento dei termini di cui all'articolo 27, paragrafo 5 e all'articolo 28, paragrafo 5 e del 5 % per ogni giorno di superamento del termine di cui all'articolo 32, paragrafo 1 ;

— se i documenti di cui all'articolo 47, paragrafo 2, sono presentati entro i sei mesi successivi alla scadenza del termine previsto, l'importo della restituzione, quale risulta eventualmente dopo l'applicazione del primo trattino, è diminuito di un importo pari al 15 % della restituzione che sarebbe stata versata se tutti i termini fossero stati rispettati. »

- 5) All'articolo 35, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente :

« L'ultimo giorno del mese è altresì preso in considerazione per determinare il tasso di conversione agricolo in moneta nazionale dell'importo delle restituzioni. »

- 6) All'articolo 40, paragrafo 3, secondo comma, i termini « il tasso di mercato in vigore » sono sostituiti dai termini « il tasso di conversione agricolo in vigore ».

- 7) Sono soppressi gli articoli 24 e l'articolo 31, paragrafo 2.

- 8) Sono soppressi i riferimenti all'« importo compensativo monetario », agli « importi compensativi monetari » e al « coefficiente monetario » di cui, secondo il caso :

— all'articolo 19, paragrafo 2,

— all'articolo 22, paragrafo 2,

— all'articolo 25, paragrafo 2, primo comma,

— all'articolo 27, paragrafo 1,

— all'articolo 28, paragrafo 1 e paragrafo 4, secondo comma,

— all'articolo 31, paragrafo 1,

— all'articolo 33, paragrafo 1,

— all'articolo 38, paragrafo 4, e

— all'articolo 44.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 1709/93 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 1993

recante adeguamento dei prezzi e degli importi fissati in ecu nel settore dei cereali in seguito ai riallineamenti monetari effettuati durante la campagna 1992-93

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto ed ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,visto il regolamento (CEE) n. 3824/92 della Commissione, del 28 dicembre 1992, che modifica i prezzi e gli importi fissati in ecu a seguito dei riallineamenti monetari⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1330/93⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2,considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3820/92 della Commissione, del 28 dicembre 1992, recante misure transitorie relative all'applicazione delle disposizioni agrimonetarie di cui al regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁵⁾, ha istituito una corrispondenza tra le disposizioni del regime agrimonetario applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1993 e quello applicabile prima di tale data;considerando che il regolamento (CEE) n. 3824/92 ha stabilito l'elenco dei prezzi e degli importi nel settore dei cereali ai quali si applica il coefficiente riduttore di 1,013088 fissato dal regolamento (CEE) n. 537/93 della Commissione⁽⁶⁾, a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione 1993-94⁽⁷⁾, nell'ambito del regime di smantellamento automatico dei divari monetari negativi; che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3824/92, occorre precisare la conseguente riduzione dei prezzi e degli importi per ogni settore interessato e fissare il valore dei prezzi e degli importi ridotti; che i prezzi

d'intervento, i prezzi indicativi e i prezzi d'entrata dei cereali, nonché il prezzo minimo per le patate da fecola sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1766/92 per un periodo indeterminato;

considerando che i prezzi d'entrata delle farine, delle semole, dei semolini di cereali sono fissati dal regolamento (CEE) n. 1581/93 della Commissione⁽⁸⁾, che fissa per la campagna di commercializzazione 1993-94 i prezzi d'entrata per talune categorie di farine, semole e semolini di cereali, tenendo conto del coefficiente riduttore;considerando che il regolamento (CEE) n. 1711/93 della Commissione⁽⁹⁾ ha fissato l'importo del premio da versare ai produttori di fecola di patate durante la campagna 1993-94;considerando che gli aiuti specifici applicabili in Portogallo nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 738/93 del Consiglio, del 17 marzo 1993 che modifica il regime transitorio di organizzazione comune dei mercati dei cereali e del riso in Portogallo, previsto dal regolamento (CEE) n. 3653/90⁽¹⁰⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi e gli importi fissati in ecu nel settore dei cereali, divisi per 1,013088, sono indicati in allegato.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1993.

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 29.⁽⁴⁾ GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 113.⁽⁵⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 22.⁽⁶⁾ GU n. L 57 del 10. 3. 1993, pag. 18.⁽⁷⁾ GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 114.⁽⁸⁾ GU n. L 152 del 24. 6. 1993, pag. 16.⁽⁹⁾ Vedi pagina 84 della presente Gazzetta ufficiale.⁽¹⁰⁾ GU n. L 77 del 31. 3. 1993, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO I

CEREALI

Settore dei cereali

<i>(in ecu/t)</i>	
Prezzi di cui al regolamento (CEE) n. 1766/92	
a) Prezzi d'intervento :	
— campagna 1993-94	115,49
— campagna 1994-95	106,60
— a partire dalla campagna 1995-96	98,71
b) Prezzi indicativi :	
— campagna 1993-94	128,32
— campagna 1994-95	118,45
— a partire dalla campagna 1995-96	108,58
c) Prezzi d'entrata :	
— campagna 1993-94	172,74
— campagna 1994-95	162,87
— a partire dalla campagna 1995-96	153,00
d) Gli aiuti specifici applicabili in Portogallo [regolamento (CEE) n. 3653/90] (vedasi allegato 2)	

Settore dei prodotti amidacei

<i>(in ecu/t)</i>	
a) Prezzo minimo delle patate di cui all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 :	
— campagna 1993-94	205,31
— campagna 1994-95	189,52
— a partire dalla campagna 1995-96	173,73
b) Premio al produttore di fecola di patate di cui all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1766/92 :	
— dalla campagna 1993-94 alla campagna 1995-96	18,43

ALLEGATO II

Aiuti specifici applicabili in Portogallo [regolamento (CEE) n. 3653/90]

<i>(in ecu/t)</i>										
	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03
Frumento tenero	96,70	88,42	79,95	71,32	62,44	53,32	43,89	34,06	23,74	12,64
Granturco	51,65	46,48	41,32	36,16	30,99	25,82	20,66	15,50	10,33	5,16
Orzo, triticale, segala	65,40	58,87	52,33	45,78	39,25	32,70	26,17	19,62	13,08	6,54
Sorgo	44,89	40,40	35,92	31,43	26,94	22,45	17,96	13,46	8,98	4,49

REGOLAMENTO (CEE) N. 1710/93 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1993

**che fissa l'importo del contributo per il compenso delle spese di magazzino
nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 1993-94**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1548/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 5,

considerando che l'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 dispone che le spese di magazzino dello zucchero e degli sciroppi siano rimborsate forfettariamente dagli Stati membri;

considerando che l'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1358/77 del Consiglio⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3042/78⁽⁴⁾, stabilisce che l'ammontare dei contributi per lo zucchero comunitario è calcolato dividendo la somma dei rimborsi prevedibili per il quantitativo prevedibile di commercializzazione in oggetto; che la stessa somma dei rimborsi prevedibili dev'essere maggiorata o diminuita, secondo il caso, dei riporti delle campagne di commercializzazione precedenti;

considerando che l'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1785/81 prevede che l'importo mensile del rimborso sia fissato dal Consiglio contemporaneamente ai prezzi d'intervento derivati; che, per la campagna di commercializzazione 1993-94, tale importo è stato fissato a 0,52 ECU per 100 kg di zucchero bianco;

considerando che il quantitativo immagazzinato da prendere in considerazione per il rimborso delle spese di magazzino per un mese, conformemente all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1358/77, è pari alla media aritmetica dei quantitativi che si trovano in giacenza all'inizio e alla fine del mese considerato; che i quantitativi di zucchero comunitario in giacenza ogni mese della campagna di commercializzazione 1993-94 possono essere stimati sulla base delle giacenze prevedibili all'inizio di tale campagna, della produzione mensile stimata

nonché dei quantitativi probabilmente smerciati per il consumo interno o esportati durante lo stesso mese; che la somma delle giacenze mensili medie durante la campagna di commercializzazione 1993-94 può essere pertanto stimata in circa 78 milioni di tonnellate di zucchero, espresso in zucchero bianco; che la somma dei rimborsi per lo zucchero comunitario può essere dunque stimata a circa 403 milioni di ECU per la campagna di commercializzazione 1993-94; che il saldo prevedibile delle precedenti campagne di commercializzazione può essere valutato in un importo negativo di 66 milioni di ECU; che le modalità di applicazione del sistema di compensazione delle spese di magazzino nel settore dello zucchero stabiliscono che il contributo è fissato per 100 kg di zucchero bianco; che il quantitativo di zucchero comunitario che sarà smerciato per il consumo interno o per l'esportazione può essere stimato per la campagna di commercializzazione 1993-94 a circa 13,4 milioni di tonnellate espresso in zucchero bianco; che l'importo del contributo per lo zucchero comunitario ammonta pertanto a 3,50 ECU per 100 kg di zucchero bianco;

considerando che il comitato di gestione per lo zucchero non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1993-94 l'ammontare del contributo di cui all'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1785/81 è fissato a 3,50 ECU per 100 kg di zucchero bianco.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 10.⁽³⁾ GU n. L 156 del 25. 6. 1977, pag. 4.⁽⁴⁾ GU n. L 361 del 23. 12. 1978, pag. 8.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1711/93 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1993

recante le modalità di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1766/92 e (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo al prezzo minimo e ai pagamenti compensativi per i produttori di patate, nonché del regolamento (CEE) n. 1543/93 del Consiglio relativo al pagamento di un premio ai produttori di fecola di patate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8,

visto il regolamento (CEE) n. 1543/93 del Consiglio, del 28 giugno 1993, che stabilisce l'importo del premio versato ai produttori di fecola di patate durante le campagne di commercializzazione 1993-94, 1994-95 e 1995-96 ⁽²⁾,

considerando che, a norma dei regolamenti (CEE) n. 1766/92 e (CEE) n. 1543/93, è necessario precisare le modalità di versamento del prezzo minimo e del pagamento compensativo per i produttori di patate destinate alla fabbricazione di fecola, nonché del premio ai produttori di fecola;

considerando che è necessario determinare le modalità secondo cui il produttore di fecola deve fornire la prova dei quantitativi di patate che gli sono stati consegnati, precisando il loro tenore di fecola e il prezzo minimo corrisposto al produttore di patate;

considerando che il peso netto delle patate viene determinato negli Stati membri in base a tre metodi diversi, che secondo l'esperienza acquisita danno tutti risultati ugualmente soddisfacenti; che i tre metodi possono essere adottati ed applicati congiuntamente;

considerando che occorre escludere dal beneficio del premio le patate completamente inutilizzabili per la produzione della fecola ed applicare, in presenza di patate aventi calibro insufficiente a garantire una resa normale in sede di trasformazione, una certa riduzione del peso netto preso in considerazione per calcolare il prezzo minimo che il produttore di fecola deve pagare per il quantitativo di patate necessario a produrre una tonnellata di fecola;

considerando che è opportuno che i principali elementi relativi alle operazioni di presa in consegna siano indicati, a cura dei produttori di fecola, in una bolletta di ricevuta e riepilogati in una distinta di pagamento, affinché sia possibile determinare gli elementi necessari per il versamento del premio e per la verifica della fondatezza di quest'ultimo;

considerando che i controlli che si devono effettuare sulle patate, in particolare per accertare il tenore di fecola, richiedono infrastrutture di cui dispongono soltanto i produttori di fecola; che è opportuno che le operazioni siano eseguite presso le fabbriche di fecola o presso i relativi centri di presa in consegna, sotto l'autorità di un controllore riconosciuto dallo Stato membro;

considerando che il corretto funzionamento del regime di premi può, tuttavia, essere garantito solo prevedendo il controllo di tutte le operazioni che danno diritto al premio, da parte delle autorità nazionali, nonché l'applicazione di sanzioni sufficientemente dissuasive in caso di frode o di negligenza grave;

considerando che è opportuno precisare il fatto generatore del tasso di conversione agricolo, menzionato all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione ⁽³⁾;

considerando che il presente regolamento riprende, fra l'altro, adattandole alla situazione attuale del mercato, le norme del regolamento (CEE) n. 2752/89 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2011/92 ⁽⁵⁾; che si deve pertanto abrogare detto regolamento;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non si è pronunciato entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La presa in consegna delle patate fornite ai produttori di fecola si effettua presso le fabbriche di fecola o presso i relativi centri di presa in consegna. Le operazioni di cui agli articoli 2 e 4 sono eseguite al momento della consegna, sotto l'autorità di un controllore riconosciuto dallo Stato membro.

Articolo 2

1. Il peso lordo delle patate viene determinato, quando tale operazione sia resa necessaria dall'applicazione di uno dei metodi di cui all'allegato I, per ogni carico, al momento della consegna, attraverso pesature comparate del mezzo di trasporto carico e vuoto.

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 4.

⁽³⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽⁴⁾ GU n. L 266 del 13. 9. 1989, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. L 203 del 21. 7. 1992, pag. 13.

2. Il peso netto delle patate viene determinato in base a uno dei metodi definiti nell'allegato I.

Articolo 3

1. Il premio per i produttori di fecola di patate è concesso per la fecola ottenuta da patate di qualità sana, leale e mercantile, tenendo conto della quantità e del tenore di fecola delle patate utilizzate, secondo i parametri stabiliti nell'allegato II.

Se il tenore di fecola è calcolato con la bilancia di Reimann o con la bilancia di Perow e corrisponde ad una cifra che figura su due o tre righe nella seconda colonna dell'allegato II, i valori da applicare sono quelli corrispondenti alla seconda o alla terza riga.

2. Se le partite consegnate contengono il 25 % o più del 25 % di patate che possono passare attraverso un vaglio a maglie quadrate di 28 mm di lato, (in prosieguo « le granaglie »), il peso netto preso in considerazione per calcolare il prezzo minimo che il produttore di fecola deve pagare è ridotto come segue:

Percentuale di granaglie	Percentuale di riduzione
26-30 %	10 %
31-40 %	15 %
41-50 %	20 %

Se le partite contengono più del 50 % di granaglie, sono soggette a trattativa privata e non danno diritto ad alcun premio.

La percentuale di granaglie viene determinata insieme al peso netto.

Articolo 4

La determinazione del tenore di fecola delle patate è effettuata in base a un peso sott'acqua corrispondente a 5 050 g di patate consegnate.

Deve essere utilizzata acqua pulita, senza aggiunta di alcun elemento, a temperatura compresa tra 9 e 18 °C.

Articolo 5

1. Durante le operazioni di presa in consegna, il produttore di fecola compila una bolletta di ricevuta, che contiene almeno gli elementi elencati in prosieguo, purché questi risultino dalle operazioni effettuate a norma degli articoli da 1 a 4; il produttore di fecola conserva tale bolletta per presentarla eventualmente all'organismo incaricato del controllo dei premi e ne rilascia un duplicato al produttore o, se del caso, al suo mandatario:

- data di consegna,
- numero della consegna,
- nome e indirizzo del produttore,
- peso del mezzo di trasporto all'arrivo presso la fabbrica di fecola o presso il relativo centro di presa in consegna,
- peso del mezzo di trasporto dopo lo scarico e dopo l'eliminazione della terra residua,
- peso lordo della fornitura,
- riduzione, espressa in percentuale, applicata al peso lordo della fornitura in funzione delle impurità e del peso dell'acqua assorbita durante le operazioni di lavaggio,
- riduzione, espressa in peso, applicata al peso lordo della fornitura in funzione delle impurità,
- percentuale di granaglie,
- peso netto totale della fornitura (peso lordo meno la riduzione, compresa la correzione per le granaglie),
- tenore di fecola, espresso in percentuale o in peso sott'acqua,
- prezzo unitario da pagare.

2. La bolletta di ricevuta viene compilata sotto la responsabilità congiunta del produttore di fecola, del controllore riconosciuto e del fornitore.

Articolo 6

Il produttore di fecola compila, per ogni fornitore (produttore) di patate, una distinta di pagamento riassuntiva concernente in particolare i seguenti dati:

- ragione sociale della fabbrica di fecola,
- nome e indirizzo del produttore di patate,
- numero del contratto di produzione, se del caso,
- data e numero delle bollette di ricevuta,
- peso netto di ogni consegna, previe le eventuali riduzioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1,
- prezzo unitario per fornitura,
- importo totale da pagare al produttore di patate,
- somme versate al produttore di patate e data dei versamenti,
- firma e timbro del produttore di fecola.

Articolo 7

Il pagamento compensativo previsto all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92 a favore dei produttori comunitari di patate ed il premio previsto all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1543/93 per i produttori comunitari di fecola di patate vengono versati a condizione che questi forniscano le prove seguenti:

- a) che la fecola di patate per la quale viene chiesto il premio è stata prodotta nella Comunità nel corso della campagna in oggetto, che inizia il 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo;

b) che al produttore di patate è stato versato, conformemente ai tassi di cui all'allegato II, un importo non inferiore a quello di cui all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92, al momento della consegna allo stabilimento, per il quantitativo di patate necessario a produrre ciascuna tonnellata di fecola per la quale viene richiesto il premio.

La prova di cui alla lettera b) viene fornita presentando la distinta riassuntiva di cui all'articolo 6, corredata o dell'attestato di pagamento rilasciato dal produttore di patate o di un documento rilasciato dall'ente finanziario che ha effettuato il pagamento per ordine del produttore di fecola e che certifichi l'avvenuto pagamento.

Articolo 8

Il premio e il pagamento compensativo sono versati in base ai tassi fissati nell'allegato II.

Articolo 9

Il premio e il pagamento compensativo sono versati dallo Stato membro nel cui territorio è stata prodotta la fecola di patate, entro i quattro mesi successivi alla data di presentazione delle prove previste all'articolo 7.

Entro un mese dalla data dei versamenti, lo Stato membro interessato comunica alla Commissione i quantitativi di fecola di patate per i quali sono stati versati il premio e il pagamento compensativo.

Articolo 10

1. Salvo il disposto dell'articolo 1, lo Stato membro istituisce un sistema di controllo allo scopo di verificare in loco la realtà delle operazioni danti diritto al premio e al pagamento compensativo. Ai fini dei controlli, i control-

lori hanno accesso alla contabilità di magazzino e alla contabilità finanziaria dei produttori di fecola, nonché ai luoghi di produzione e di magazzinaggio.

I controlli riguardano in ogni periodo di trasformazione tutte le operazioni realizzate sul 10 % almeno del quantitativo di patate consegnato al produttore di fecola.

2. Qualora l'organismo competente accerti che gli obblighi di cui all'articolo 7 non sono stati adempiuti dal produttore di fecola, questi, salvo caso di forza maggiore, viene escluso, in tutto o in parte, dal beneficio del premio secondo le regole seguenti:

- se l'inadempienza investe una quantità di fecola non superiore al 10 % del quantitativo totale prodotto durante la campagna in oggetto l'importo del premio da versare viene ridotto del 20 %;
- nel caso di quantità superiore al 10 % ma inferiore al 20 %, l'importo del premio viene ridotto del 50 %;
- se si tratta di una quantità superiore al 20 %, il premio non è concesso.

Articolo 11

Il tasso di conversione da utilizzare per esprimere in moneta nazionale gli importi rispettivi del prezzo minimo, del premio e del pagamento compensativo è quello del giorno in cui la fabbrica di fecola ha ricevuto le patate.

Articolo 12

Il regolamento (CEE) n. 2752/89 è abrogato.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO I**Metodo A**

Il peso netto delle patate è determinato tramite prelievo di campioni. Il prelievo si effettua in vari punti del mezzo di trasporto e a tre diversi livelli, cioè: superiore, medio, inferiore.

La terra residua viene eliminata prima della pesata a vuoto del mezzo di trasporto. Il prelievo di cui viene verificato il peso, deve essere di almeno 20 kg. I tuberi sono lavati, liberati dalle impurità e nuovamente pesati.

Il peso constatato viene diminuito del 2 %, per tener conto del quantitativo d'acqua assorbita durante le operazioni di lavaggio. Il risultato ottenuto corrisponde alla diminuzione totale da operare su 1 000 kg di patate.

Metodo B

Le patate facenti parte di una partita appartenente ad un unico produttore sono raccolte nei sili.

Le patate vengono lavate, per eliminare le impurità ed il peso reale totale delle patate raccolte nei sili viene determinato tenendo conto di un quantitativo d'acqua assorbita pari al 2 %.

Metodo C

1. Questo metodo, inteso a determinare il peso reale delle patate, è applicabile quando varie partite appartenenti a produttori diversi sono raccolti nello stesso silo, a condizione che i produttori abbiano preventivamente accettato l'applicazione di questo metodo.

Prima di determinare il peso reale di tutte le partite, viene determinato il peso netto di ogni partita, applicando il metodo A.

2. Le patate riunite nel silo vengono quindi lavate, per eliminare le impurità ed il loro peso reale totale viene determinato tenendo conto di un quantitativo d'acqua assorbita pari al 2 %.

3. Se la pesata di tutte le partite di patate lavate dà risultati diversi dalla somma dei risultati ottenuti applicando il metodo A, viene operata la seguente correzione: il peso totale di cui al punto 2 viene successivamente moltiplicato per il peso di ogni partita, risultante dall'applicazione del metodo A.

Ogni risultato è quindi diviso per il totale del peso netto delle varie partite determinato applicando il metodo A.

ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II

Peso bajo agua de 5 050 g de patatas (en gramos)	Tenor en fécula de patatas (en porcentaje)	Cantidad de patatas necesaria para la fabricación de 1 000 kg de fécula (en kilogramos)	Precio mínimo a percibir por los productores para 1 000 kg de patatas (en ecus)	Prima a percibir por el fabricante de fécula para 1 000 kg de patatas (en ecus)	Pago compensatorio que debe percibir el fabricante de fécula por 1 000 kg de patatas (en ecus)
Vægt under vand af 5 050 g kartofler (g)	Kartoflernes stivelsesindhold (vægtprocent)	Kartoffelmængde, der medgår til fremstilling af 1 000 kg stivelse (kg)	Producentens mindstepris pr. 1 000 kg kartofler (ECU)	Præmie af betale kartoffelstivelsesfabrikanten pr. 1 000 kg kartofler (ECU)	Udligningsbeløb, som producenten modtager for 1 000 kg kartofler (i ECU)
Unterwassergewicht von 5 050 g Kartoffeln (in Gramm)	Stärkegehalt der Kartoffeln (in Prozent)	Zur Erzeugung von 1 000 kg Kartoffelstärke nötige Kartoffelmengen (in Kilogramm)	Dem Erzeuger für 1 000 kg Kartoffeln zu zahlender Mindestpreis (in ECU)	Dem Stärkeerzeuger für 1 000 kg Kartoffeln zu zahlende Prämie (in ECU)	Dem Erzeuger für 1 000 kg Kartoffeln zu zahlende Ausgleichszahlung (in ECU)
Βάρος υπό το ύδωρ 5 050 kg πατατών (σε γραμμάρια)	Περιεκτικότητα σε άμυλο των πατατών (%)	Ποσότητα πατατών απαραίτητη για παραγωγή 1 000 kg αμύλου (σε χιλιόγραμμα)	Ελάχιστη τιμή προς είσπραξη από τον παραγωγό για 1 000 kg πατατών (σε Ecu)	Πριμοδότηση προς πληρωμή στον παραγωγό για 1 000 kg πατατών (σε Ecu)	
Underwater weight of 5 050 g of potatoes (grams)	Starch content of potatoes (%)	Quantity of potatoes for the manufacture of 1 000 gk of starch (kg)	Minimum price to be paid to the potato producer per 1 000 kg of potatoes (ECU)	Premium to be paid to the starch producer per 1 000 kg of potatoes (ECU)	Compensatory payment to be paid to the starch producer per 1 000 kg potatoes (ECU)
Poids sous l'eau de 5 050 g de pommes de terre (en grammes)	Teneur en fécula de la pomme de terre (en pourcentage)	Quantité de pommes de terre nécessaire à la fabrication de 1 000 kg de fécula (en kilogrammes)	Prix minimal à percevoir par le producteur pour 1 000 kg de pommes de terre (en écus)	Prime à percevoir par le féculier pour 1 000 kg de pommes de terre (en écus)	Paiement compensatoire à percevoir par le producteur pour 1 000 kg de pommes de terre (en écus)
Peso sotto l'acqua di 5 050 g di patate (in grammi)	Tenore in fecola delle patate (in %)	Quantità di patate necessaria alla fabbricazione di 1 000 kg di fecola (in kg)	Prezzo minimo da percepire dal produttore per 1 000 kg di patate (in ECU)	Premio da percepire dal fabbricante di fecola per 1 000 kg di patate (in ECU)	Pagamento compensativo al produttore per 1 000 kg di patate (in ECU)
Onderwatergewicht van 5 050 g aardappelen (in g)	Zetmeelgehalte van de aardappelen (in %)	Hoeveelheid aardappelen benodigd voor de vervaardiging van 1 000 kg zetmeel (in kg)	Minimaal door de producent te ontvangen prijs per 1 000 kg aardappelen (in ecu)	Door de zetmeelproducent te ontvangen premie per 1 000 kg aardappelen (in ecu)	Aan de teler verschuldigd compensatiebedrag voor 1 000 kg aardappelen (in ecu)
Peso de baixo de água de 5 050 gr de batata (em grammas)	Teor de fécula de batata (em percentagem)	Quantidade de batata necessária ao fabrico de 1 000 kg de fécula (em quilogramas)	Preço mínimo a cobrar pelos produtores para 1 000 kg de batata (em ecus)	Subsídio a cobrar pelo produtor de fécula por 1 000 kg de batata (em ecus)	Pagamento compensatório a cobrar pelo produtor relativamente a 1 000 kg de batata (em ecus)
1	2	3	4	5	6
352	13,0	6 533	31,43	2,82	6,12
353	13,1	6 509	31,54	2,83	6,15
354	13,1	6 486	31,65	2,84	6,17
355	13,2	6 463	31,77	2,85	6,19
356	13,2	6 439	31,89	2,86	6,21
357	13,3	6 416	32,00	2,87	6,23
358	13,3	6 393	32,11	2,88	6,26
359	13,4	6 369	32,24	2,89	6,28
360	13,4	6 346	32,35	2,90	6,30
361	13,5	6 322	32,48	2,92	6,33
362	13,5	6 299	32,59	2,93	6,35
363	13,6	6 276	32,71	2,94	6,37
364	13,6	6 252	32,84	2,95	6,40
365	13,7	6 229	32,96	2,96	6,42
366	13,7	6 206	33,08	2,97	6,45
367	13,8	6 182	33,21	2,98	6,47
368	13,8	6 159	33,33	2,99	6,49

1	2	3	4	5	6
369	13,9	6 136	33,46	3,00	6,52
370	13,9	6 112	33,59	3,02	6,54
371	14,0	6 089	33,72	3,03	6,57
372	14,0	6 065	33,85	3,04	6,60
373	14,1	6 047	33,95	3,05	6,61
374	14,1	6 028	34,06	3,06	6,64
375	14,2	6 005	34,19	3,07	6,66
376	14,2	5 981	34,33	3,08	6,69
377	14,3	5 963	34,43	3,09	6,71
378	14,3	5 944	34,54	3,10	6,73
379	14,4	5 921	34,67	3,11	6,76
380	14,4	5 897	34,82	3,13	6,78
381	14,5	5 879	34,92	3,13	6,80
382	14,5	5 860	35,04	3,15	6,83
383	14,6	5 841	35,15	3,16	6,85
384	14,6	5 822	35,26	3,17	6,87
385	14,7	5 799	35,40	3,18	6,90
386	14,7	5 776	35,55	3,19	6,93
387	14,8	5 757	35,66	3,20	6,95
388	14,8	5 738	35,78	3,21	6,97
389	14,9	5 720	35,89	3,22	6,99
390	14,9	5 701	36,01	3,23	7,02
391	15,0	5 682	36,13	3,24	7,04
392	15,0	5 664	36,25	3,25	7,06
393	15,1	5 626	36,49	3,28	7,11
394	15,2	5 607	36,62	3,29	7,13
395	15,2	5 589	36,73	3,30	7,16
396	15,3	5 570	36,86	3,31	7,18
397	15,3	5 551	36,99	3,32	7,21
398	15,4	5 542	37,05	3,33	7,22
399	15,4	5 533	37,11	3,33	7,23
400	15,4	5 523	37,17	3,34	7,24
401	15,5	5 486	37,42	3,36	7,29
402	15,6	5 467	37,55	3,37	7,32
403	15,6	5 449	37,68	3,38	7,34
404	15,7	5 430	37,81	3,39	7,37
405	15,7	5 411	37,94	3,41	7,39
406	15,8	5 393	38,07	3,42	7,42
407	15,8	5 374	38,20	3,43	7,44
408	15,9	5 364	38,28	3,44	7,46
409	15,9	5 355	38,34	3,44	7,47
410	15,9	5 346	38,40	3,45	7,48
411	16,0	5 327	38,54	3,46	7,51
412	16,0	5 308	38,68	3,47	7,54
413	16,1	5 280	38,88	3,49	7,58
414	16,2	5 266	38,99	3,50	7,60
415	16,2	5 252	39,09	3,51	7,62
416	16,3	5 234	39,23	3,52	7,64
417	16,3	5 215	39,37	3,53	7,67
418	16,4	5 206	39,44	3,54	7,68
419	16,4	5 196	39,51	3,55	7,70
420	16,4	5 187	39,58	3,55	7,71
421	16,5	5 150	39,87	3,58	7,77
422	16,6	5 136	39,97	3,59	7,79
423	16,6	5 121	40,09	3,60	7,81
424	16,7	5 107	40,20	3,61	7,83
425	16,7	5 093	40,31	3,62	7,85
426	16,8	5 075	40,46	3,63	7,88
427	16,8	5 056	40,61	3,65	7,91
428	16,9	5 042	40,72	3,66	7,93
429	16,9	5 028	40,83	3,67	7,96
430	17,0	5 000	41,06	3,69	8,00
431	17,1	4 986	41,18	3,70	8,02
432	17,1	4 972	41,29	3,71	8,05
433	17,2	4 963	41,37	3,71	8,06
434	17,2	4 953	41,45	3,72	8,08
435	17,2	4 944	41,53	3,73	8,09
436	17,3	4 930	41,65	3,74	8,11

1	2	3	4	5	6
437	17,3	4 916	41,76	3,75	8,14
438	17,4	4 902	41,88	3,76	8,16
439	17,4	4 888	42,00	3,77	8,18
440	17,5	4 874	42,12	3,78	8,21
441	17,5	4 860	42,24	3,79	8,23
442	17,6	4 846	42,37	3,80	8,25
443	17,6	4 832	42,49	3,81	8,28
444	17,7	4 818	42,61	3,83	8,30
445	17,7	4 804	42,74	3,84	8,33
446	17,8	4 790	42,86	3,85	8,35
447	17,8	4 776	42,99	3,86	8,38
448	17,9	4 762	43,11	3,87	8,40
449	17,9	4 748	43,24	3,88	8,42
450	18,0	4 720	43,50	3,90	8,47
451	18,1	4 706	43,63	3,92	8,50
452	18,1	4 692	43,76	3,93	8,53
453	18,2	4 685	43,82	3,93	8,54
454	18,2	4 679	43,88	3,94	8,55
455	18,2	4 673	43,94	3,94	8,56
456	18,3	4 645	44,20	3,97	8,61
457	18,4	4 631	44,33	3,98	8,64
458	18,4	4 617	44,47	3,99	8,66
459	18,5	4 607	44,56	4,00	8,68
460	18,5	4 598	44,65	4,01	8,70
461	18,6	4 584	44,79	4,02	8,73
462	18,6	4 570	44,93	4,03	8,75
463	18,7	4 561	45,01	4,04	8,77
464	18,7	4 551	45,11	4,05	8,79
465	18,7	4 542	45,20	4,06	8,81
466	18,8	4 523	45,39	4,07	8,84
467	18,9	4 509	45,53	4,09	8,87
468	18,9	4 495	45,68	4,10	8,90
469	19,0	4 481	45,82	4,11	8,93
470	19,0	4 467	45,96	4,13	8,95
471	19,1	4 458	46,05	4,13	8,97
472	19,1	4 449	46,15	4,14	8,99
473	19,2	4 437	46,27	4,15	9,02
474	19,2	4 425	46,40	4,16	9,04
475	19,3	4 414	46,51	4,18	9,06
476	19,3	4 402	46,64	4,19	9,09
477	19,4	4 390	46,77	4,20	9,11
478	19,4	4 379	46,89	4,21	9,13
479	19,5	4 367	47,01	4,22	9,16
480	19,5	4 355	47,14	4,23	9,18
481	19,6	4 343	47,27	4,24	9,21
481,6	19,6	4 337	47,34	4,25	9,22
482	19,7	4 335	47,36	4,25	9,23
483	19,7	4 332	47,39	4,25	9,23
483,2	19,7	4 332	47,39	4,25	9,23
484	19,8	4 325	47,47	4,26	9,25
484,8	19,8	4 318	47,55	4,27	9,26
485	19,9	4 317	47,56	4,27	9,27
486	19,9	4 311	47,62	4,28	9,28
486,4	19,9	4 309	47,65	4,28	9,28
487	20,0	4 305	47,69	4,28	9,29
488	20,0	4 299	47,76	4,29	9,30
489	20,1	4 294	47,81	4,29	9,32
490	20,1	4 290	47,86	4,30	9,32
491	20,2	4 287	47,89	4,30	9,33
492	20,2	4 285	47,91	4,30	9,33
493	20,3	4 283	47,94	4,30	9,34
494	20,3	4 280	47,97	4,31	9,35
495	20,4	4 278	47,99	4,31	9,35
496	20,4	4 276	48,01	4,31	9,35
497	20,5	4 273	48,05	4,31	9,36
498	20,5	4 271	48,07	4,32	9,37
499	20,6	4 266	48,13	4,32	9,38
500	20,6	4 262	48,17	4,32	9,39

1	2	3	4	5	6
501	20,7	4 259	48,21	4,33	9,39
502	20,7	4 257	48,23	4,33	9,40
503	20,8	4 255	48,25	4,33	9,40
504	20,8	4 252	48,29	4,33	9,41
505	20,9	4 248	48,33	4,34	9,42
506	20,9	4 243	48,39	4,34	9,43
507	21,0	4 238	48,45	4,35	9,44
508	21,0	4 234	48,49	4,35	9,45
509	21,1	4 229	48,55	4,36	9,46
509,9	21,1	4 224	48,61	4,36	9,47
510	21,1	4 224	48,61	4,36	9,47
511	21,2	4 219	48,66	4,37	9,48
511,8	21,2	4 215	48,71	4,37	9,49
512	21,3	4 214	48,72	4,37	9,49
513	21,3	4 209	48,78	4,38	9,50
513,7	21,3	4 206	48,81	4,38	9,51
514	21,4	4 204	48,84	4,38	9,51
515	21,4	4 199	48,89	4,39	9,53
515,6	21,4	4 196	48,93	4,39	9,53
516	21,5	4 194	48,95	4,39	9,54
517	21,5	4 189	49,01	4,40	9,55
517,5	21,5	4 187	49,04	4,40	9,55
518	21,6	4 184	49,07	4,40	9,56
519	21,6	4 180	49,12	4,41	9,57
519,4	21,6	4 178	49,14	4,41	9,57
520	21,7	4 175	49,18	4,41	9,58
521	21,7	4 170	49,24	4,42	9,59
521,3	21,7	4 168	49,26	4,42	9,60
522	21,8	4 165	49,29	4,42	9,60
523	21,8	4 160	49,35	4,43	9,62
523,2	21,8	4 159	49,37	4,43	9,62
524	21,9	4 155	49,41	4,44	9,63
525	21,9	4 150	49,47	4,44	9,64
525,1	21,9	4 150	49,47	4,44	9,64
526	22,0	4 145	49,53	4,45	9,65
527	22,0	4 140	49,59	4,45	9,66
528	22,1	4 135	49,65	4,46	9,67
528,8	22,1	4 131	49,70	4,46	9,68
529	22,2	4 130	49,71	4,46	9,69
530	22,2	4 125	49,77	4,47	9,70
530,6	22,2	4 122	49,81	4,47	9,70
531	22,3	4 119	49,84	4,47	9,71
532	22,3	4 114	49,91	4,48	9,72
532,4	22,3	4 112	49,93	4,48	9,73
533	22,4	4 111	49,94	4,48	9,73
534	22,4	4 108	49,98	4,49	9,74
534,2	22,4	4 108	49,98	4,49	9,74
535	22,5	4 103	50,04	4,49	9,75
536	22,5	4 098	50,10	4,50	9,76
537	22,6	4 093	50,16	4,50	9,77
537,8	22,6	4 089	50,21	4,51	9,78
538	22,7	4 088	50,22	4,51	9,78
539	22,7	4 083	50,28	4,51	9,80
539,6	22,7	4 080	50,32	4,52	9,80
540	22,8	4 078	50,35	4,52	9,81
541	22,8	4 076	50,37	4,52	9,81
541,4	22,8	4 075	50,38	4,52	9,82
542	22,9	4 072	50,42	4,53	9,82
543	22,9	4 066	50,49	4,53	9,84
543,2	22,9	4 066	50,49	4,53	9,84
544	23,0	4 061	50,56	4,54	9,85
545	23,0	4 056	50,62	4,54	9,86

REGOLAMENTO (CEE) N. 1712/93 DELLA COMMISSIONE
del 30 giugno 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 2900/92 recante modalità d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento di conigli riproduttori per le isole Canarie

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3714/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2900/92 della Commissione ⁽³⁾ ha fissato, per il periodo dal 15 ottobre 1992 al 30 giugno 1993, i quantitativi di conigli riproduttori originari della Comunità per i quali può essere concesso l'aiuto per lo sviluppo del potenziale produttivo dell'arcipelago delle Canarie, Canarie; occorre determinare i suddetti quantitativi per il periodo dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1994;

considerando che il comitato di gestione per il pollame e le uova non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 2900/92 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 378 del 23. 12. 1992, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 290 del 6. 10. 1992, pag. 6.

ALLEGATO

**Fornitura alle isole Canarie di conigli riproduttori originari della Comunità per il periodo 1°
luglio 1993-30 giugno 1994**

Codice NC	Designazione delle merci	Numero	Aiuto (in ECU/capo)
ex 0106 00 10	Conigli riproduttori		
	— linee pure e nonni	600	25
	— genitori	5 000	20

REGOLAMENTO (CEE) N. 1713/93 DELLA COMMISSIONE**del 30 giugno 1993****recante modalità particolari per l'applicazione del tasso di conversione agricolo nel settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1548/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, l'articolo 8, paragrafo 5, l'articolo 28, paragrafo 8 e l'articolo 28 bis, paragrafo 5,visto il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli⁽³⁾, in particolare l'articolo 19,visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3714/92 della Commissione⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 10 e l'articolo 25, paragrafo 3,visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3714/92, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽⁷⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, l'articolo 6, paragrafo 2 e l'articolo 12,considerando che nel regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione, del 30 aprile 1993, recante modalità per la determinazione e l'applicazione dei tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo⁽⁸⁾, figurano tra l'altro disposizioni concernenti la nozione di fatto generatore; che, a norma del regolamento (CEE) n. 3813/92, qualora il fatto generatore da esso definito debba essere precisato o non possa essere preso in considerazione per motivi inerenti

all'organizzazione di mercato, viene determinato un fatto generatore specifico sulla base di criteri particolari;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3016/78 della Commissione, del 20 dicembre 1978, che stabilisce talune modalità per l'applicazione dei tassi di cambio nei settori dello zucchero e dell'isoglucosio⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3823/92⁽¹⁰⁾, ha stabilito tutti i fatti generatori che devono essere presi in considerazione per i tassi rappresentativi da applicare agli importi fissati nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero; che quasi tutti questi fatti generatori rispondono sia ai criteri fissati all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3813/92, sia ai requisiti specifici di detta organizzazione di mercato; che occorre quindi in maggior parte mantenerli, derogando agli articoli corrispondenti del regolamento (CEE) n. 1068/93; che è opportuno riprendere in tale occasione le disposizioni relative al fatto generatore già adottate dai regolamenti della Commissione (CEE) n. 1487/92⁽¹¹⁾, (CEE) n. 1488/92⁽¹²⁾, (CEE) n. 2177/92⁽¹³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 821/93⁽¹⁴⁾ e (CEE) n. 3491/92⁽¹⁵⁾; che per i premi di denaturazione e le restituzioni alla produzione è opportuno in tale occasione modificare i fatti generatori corrispondenti e forfetizzare quello concernente le restituzioni per tener conto delle utilizzazioni molteplici dello zucchero;

considerando che in futuro i tassi di conversione agricoli saranno molto più variabili che in passato a causa delle nuove regole agrimonetarie istituite; che, tenuto conto del sistema di autofinanziamento del settore dello zucchero, occorre stabilire d'ora in poi un fatto generatore uniforme per l'intera Comunità relativamente ai prezzi minimi della barbabietola, onde proteggere i bieticoltori; che a tale scopo, a causa sia dello stretto legame esistente tra questi prezzi e i prezzi dello zucchero nell'ambito del sistema di autofinanziamento del settore dello zucchero previsto agli articoli 28 e 29 del regolamento (CEE) n. 1785/81, sia del fatto che l'insieme di tali prezzi riguarda operazioni realizzate durante l'intera campagna di commercializzazione, è opportuno, per una maggiore coerenza e ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3813/92, adottare la definizione di un

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 10.⁽³⁾ GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 378 del 23. 12. 1992, pag. 23.⁽⁶⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.⁽⁷⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁸⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.⁽⁹⁾ GU n. L 359 del 22. 12. 1978, pag. 11.⁽¹⁰⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 27.⁽¹¹⁾ GU n. L 156 del 10. 6. 1992, pag. 7.⁽¹²⁾ GU n. L 156 del 10. 6. 1992, pag. 10.⁽¹³⁾ GU n. L 217 del 31. 7. 1992, pag. 71.⁽¹⁴⁾ GU n. L 85 del 6. 4. 1993, pag. 16.⁽¹⁵⁾ GU n. L 353 del 3. 12. 1992, pag. 21.

tasso di conversione agricolo specifico vicino alla realtà economica in oggetto, analoga a quella applicata in passato per i contribuiti alla produzione riscossi presso i fabbricanti di zucchero; che analoghe specificità si applicano per l'ammontare del rimborso delle spese di magazzino;

considerando che, a seguito delle numerose modifiche del regolamento (CEE) n. 3016/78 e dell'evolversi della normativa in materia, è altresì opportuno riunire in un testo unico tutte le sue disposizioni e adottare un nuovo regolamento sostitutivo; che è opportuno disporre che il nuovo regolamento entri in vigore all'inizio della campagna di commercializzazione 1993/94, accompagnato da opportune misure transitorie;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I prezzi minimi della barbabietola di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1785/81 nonché i contributi alla produzione e il contributo complementare di cui rispettivamente agli articoli 28 e 28 bis dello stesso regolamento, sono convertiti in moneta nazionale mediante un tasso di conversione agricolo specifico uguale alla media, calcolata pro rata temporis, dei tassi di conversione agricoli applicabili durante la campagna di commercializzazione interessata.

2. L'ammontare del rimborso delle spese di magazzino di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1785/81 è convertito in moneta nazionale mediante un

tasso di conversione agricolo specifico uguale alla media, calcolata pro rata temporis, dei tassi di conversione agricoli applicabili durante il mese di magazzino.

3. Il tasso di conversione agricolo specifico di cui al paragrafo 1 è fissato dalla Commissione nel mese che segue la campagna di commercializzazione in causa. Il tasso di conversione agricolo di cui al paragrafo 2 è fissato dalla Commissione ogni mese per il mese precedente.

Articolo 2

In deroga, secondo il caso, all'articolo 9, all'articolo 10, all'articolo 11 e all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1068/93 e fatte salve le possibilità e le condizioni di fissazione anticipata di cui agli articoli da 13 a 17 del medesimo regolamento, i fatti generatori per l'applicazione dei tassi di conversione nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero sono stabiliti come indicato in allegato.

Articolo 3

1. Il regolamento (CEE) n. 3016/78 è abrogato a decorrere dal 1° luglio 1993. Esso resta tuttavia applicabile alle operazioni e procedure in corso.

2. L'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1487/92, l'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1488/92, l'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2177/92 e l'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3491/92 soppressi.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO

Importi	Tasso di conversione agricolo da applicare
I. Acquisto all'intervento	
a) Prezzo di acquisto dello zucchero ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81	Tasso applicabile il giorno dell'accettazione dell'offerta dello zucchero all'intervento
b) Spese supplementari per il condizionamento di cui all'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2103/77 della Commissione (*)	Tasso applicabile il giorno in cui l'organismo d'intervento esige un condizionamento
c) Importo della maggiorazione o della riduzione di cui all'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2103/77	Tasso applicabile il giorno dell'accettazione dell'offerta dello zucchero all'intervento
d) Riduzioni di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2103/77	Tasso applicabile il giorno dell'accettazione dell'offerta dello zucchero all'intervento
e) Importo del rimborso di cui all'articolo 8, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2103/77	Tasso applicabile il giorno dell'accettazione dell'offerta dello zucchero all'intervento
II. Vendita d'intervento	
a) Prezzo di vendita fissato mediante gara, in applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 447/68 del Consiglio (?)	Tasso applicabile il giorno del pagamento. In caso di fissazione anticipata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92, si applica il tasso in vigore l'ultimo giorno utile di presentazione delle offerte per la gara di cui trattasi
b) Prezzo di vendita, escluso quello fissato mediante gara, fissato in conformità dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 447/68	Tasso applicabile il giorno del pagamento
III. Contributi alla produzione	
Acconti previsti agli articoli 5 e 6 del regolamento (CEE) n. 1443/82 della Commissione (*)	Tasso applicabile il 1° aprile della campagna di commercializzazione in causa
IV. Produzione fuori quota	
a) Importo riscosso a norma dell'articolo 26, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1785/81 per lo zucchero C e l'isoglucosio C per i quali non è stata fornita entro la data prevista la prova dell'avvenuta esportazione	Tasso applicabile il giorno in cui era in vigore il prelievo all'importazione più elevato per lo zucchero o l'elemento mobile del prelievo all'importazione più elevato per l'isoglucosio durante il periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2670/81 della Commissione (*). Se durante detto periodo tale importo è stato applicabile per almeno due giorni, consecutivi o meno, il tasso da considerare è quello applicabile l'ultimo di tali giorni
b) Importo di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2670/81 in caso di sostituzione dello zucchero C o dell'isoglucosio C	Tasso applicabile il giorno dell'accettazione della dichiarazione di esportazione dello zucchero o dell'isoglucosio di sostituzione
c) Importi di cui all'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 65/82 della Commissione (*), per il quantitativo di zucchero riportato per il quale l'impresa non ha rispettato l'obbligo di magazzinaggio	Tasso applicabile il giorno dello smercio del quantitativo in causa ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1998/78 della Commissione (*)
V. Regime di compensazione delle spese di magazzinaggio	
Contributo spese di magazzinaggio di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1785/81	Tasso applicabile il giorno dello smercio del quantitativo in causa ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1998/78

Importi	Tasso di conversione agricolo da applicare
---------	--

VI. Regime di scorta minima

a) Rimborso di cui all'articolo 3, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1789/81 del Consiglio (*)	Tasso applicabile il giorno della ricezione della domanda di svincolo da parte dell'organismo competente
b) Importo riscosso a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1789/81 sullo zucchero proveniente dalla scorta minima, smerciato in condizioni diverse da quelle previste dal suddetto regime	Tasso applicabile il giorno dello smercio del quantitativo in causa ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1998/78

VII. Premio di denaturazione

Premio di denaturazione di cui all'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81	Tasso applicabile il giorno della denaturazione. In caso di fissazione anticipata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92, si applica il tasso in vigore il giorno del ricevimento della domanda del titolo di premio di denaturazione da parte dell'organismo competente
---	--

VIII. Restituzione alla produzione per i prodotti utilizzati dall'industria chimica

Restituzioni alla produzione di cui all'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1785/81	In caso di fissazione anticipata del tasso di conversione agricolo ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92, si applica il tasso in vigore il giorno del ricevimento della domanda del titolo di restituzione alla produzione da parte dell'organismo competente. Negli altri casi si applica il tasso in vigore il primo giorno del secondo trimestre di validità del titolo
--	---

IX. Aiuti allo smercio degli zuccheri prodotti nei dipartimenti francesi d'oltremare

a) Aiuto al trasporto di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2225/86 del Consiglio (*)	Tasso applicabile il giorno in cui è stata redatta la polizza di carico dello zucchero trasportato
b) Aiuto di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2225/86	Tasso applicabile il giorno della raffinazione del quantitativo in causa

X. Aiuto d'adattamento all'industria di raffinazione

a) Aiuto previsto all'articolo 9, paragrafo 4 ter del regolamento (CEE) n. 1785/81	Tasso applicabile il giorno della raffinazione del quantitativo di zucchero greggio in causa, per lo Stato membro in cui è stata effettuata la raffinazione
--	---

XI. Aiuto d'adattamento all'industria di raffinazione in Portogallo

Aiuto previsto all'articolo 9, paragrafo 4 quater del regolamento (CEE) n. 1785/81	Tasso applicabile il giorno della raffinazione del quantitativo di zucchero greggio in causa
--	--

XII. Aiuti nazionali di cui all'articolo 46 del regolamento (CEE) n. 1785/81

a) Aiuti di cui all'articolo 46, paragrafi 1-4 del regolamento (CEE) n. 1785/81 (Italia)	Tasso applicabile il 1° gennaio della campagna di commercializzazione nella quale sono prodotti le barbabietole e lo zucchero
b) Aiuti di cui all'articolo 46, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 1785/81 (Regno Unito)	Tasso applicabile il giorno della raffinazione del quantitativo di zucchero greggio preferenziale in causa, per lo Stato membro di cui trattasi

Importi	Tasso di conversione agricolo da applicare
XIII. Aiuti previsti dal regolamento (CEE) n. 3814/92 (Spagna)	
a) Aiuti ai produttori di barbabietole da zucchero e ai produttori di canne da zucchero di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 3814/92 del Consiglio (*)	Tasso applicabile il giorno della trasformazione in zucchero delle barbabietole e delle canne in causa
b) Aiuti per le scorte al 31 dicembre 1992 di cui all'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3814/92	Tasso applicabile il giorno dello smercio, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1998/78, dello zucchero in causa

XIV. Scambi con i paesi terzi

Tutti i prelievi all'importazione e all'esportazione nonché tutte le restituzioni all'esportazione previsti a norma del regolamento (CEE) n. 1785/81:	
a) con fissazione anticipata del tasso di conversione agricolo	Tasso applicabile il giorno della presentazione della domanda di fissazione anticipata
b) senza fissazione anticipata del tasso di conversione agricolo o dopo la scadenza del periodo di fissazione anticipata di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3813/92	Tasso applicabile il giorno dell'accettazione della dichiarazione in dogana

XV. Cauzioni

Tutte le cauzioni previste nel quadro del regolamento (CEE) n. 1785/81	Tasso applicabile il giorno della costituzione della cauzione da parte dell'interessato
--	---

XVI. Aiuti alle regioni ultraperiferiche

a) Aiuti forfettari all'ettaro per la coltivazione della canna da zucchero nei dipartimenti francesi d'oltremare di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3763/91	Tasso applicabile il 1° luglio della campagna di commercializzazione nel corso della quale è ultimata l'operazione di impianto della canna e/o di miglioramento fondiario
b) Aiuto per la trasformazione diretta della canna in rum agricolo nei dipartimenti francesi d'oltremare, di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3763/91	Tasso applicabile il giorno della distillazione del succo di canna in causa
c) Aiuti all'approvvigionamento specifico di zucchero delle Azzorre, di Madera e delle isole Canarie, a norma degli articoli 3 dei regolamenti (CEE) n. 1600/92 e (CEE) n. 1601/92	Tasso applicabile il giorno dell'imputazione del certificato di aiuto da parte delle autorità competenti del luogo di destinazione In caso di fissazione anticipata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92, si applica il tasso in vigore il giorno della presentazione della domanda di certificato d'aiuto
d) Aiuto forfettario all'ettaro per la produzione di barbabietole da zucchero nelle Azzorre, di cui all'articolo 25, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1600/92	Tasso applicabile il 1° luglio della campagna di commercializzazione nella quale ha avuto luogo la produzione delle barbabietole
e) Aiuto specifico per la trasformazione in zucchero bianco delle barbabietole raccolte nelle Azzorre, di cui all'articolo 25, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1600/92	Tasso applicabile il giorno della trasformazione delle barbabietole in zucchero bianco

(*) GU n. L 246 del 27. 9. 1977, pag. 12.

(**) GU n. L 91 del 12. 4. 1968, pag. 5.

(*) GU n. L 158 del 9. 6. 1982, pag. 17.

(*) GU n. L 262 del 16. 9. 1981, pag. 14.

(*) GU n. L 9 del 14. 1. 1982, pag. 14.

(*) GU n. L 231 del 23. 8. 1978, pag. 5.

(*) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 39.

(*) GU n. L 194 del 17. 7. 1986, pag. 7.

(*) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 7.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1714/93 DELLA COMMISSIONE**del 30 giugno 1993****che fissa, per la campagna di commercializzazione 1993-94, l'importo forfettario previsto dal regime di scorta minima nel settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1548/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 1789/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, che stabilisce le norme generali relative al regime di scorta minima nel settore dello zucchero⁽³⁾,

considerando che l'articolo 3, lettera b), e l'articolo 6, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1789/81, prevedono la restituzione del beneficio incluso nel prezzo d'intervento per le spese inerenti alla scorta minima;

considerando che il regolamento (CEE) n. 189/77 della Commissione, del 28 gennaio 1977, recante modalità d'applicazione del regime di scorta minima nel settore dello zucchero⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n.

1920/81⁽⁵⁾, prevede, per la determinazione di tale beneficio, la fissazione di un importo forfettario per ogni campagna di commercializzazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1993-94 l'importo forfettario di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 189/77 è fissato a 0,160 ecu per 100 chilogrammi di zucchero, espresso in zucchero bianco.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 10.

⁽³⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 39.

⁽⁴⁾ GU n. L 25 del 29. 1. 1977, pag. 27.

⁽⁵⁾ GU n. L 189 dell'11. 7. 1981, pag. 23.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1715/93 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 689/92 che stabilisce le procedure e le condizioni di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi di intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, considerando che il regolamento (CEE) n. 689/92 della Commissione ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2486/92 ⁽³⁾, stabilisce le condizioni di accettazione dei cereali all'intervento;

considerando che l'attuazione della riforma della politica agricola comune a partire dalla campagna 1993-94 nel settore dei cereali può comportare difficoltà per i produttori di certi tipi di cereali in talune regioni della Comunità; che, per attenuare l'incidenza dei meccanismi della riforma sul reddito di tali produttori, è necessario derogare nuovamente, per la campagna 1993-94, a talune disposizioni attinenti alla qualità, come è già stato fatto per la campagna 1992-93;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il regolamento (CEE) n. 689/92 è modificato come segue:

- a) all'articolo 1, i termini «di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2727/75» sono sostituiti dai termini «all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92»;
- b) all'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, i termini «all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75»

sono sostituiti dai termini «all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92»;

c) all'articolo 2, è aggiunto il seguente paragrafo:

«4. In deroga al paragrafo 2, per la campagna 1993-94:

— a richiesta di uno Stato membro si deciderà, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, di fissare il tenore massimo di umidità dei cereali offerti all'intervento al 15 %;

— la Grecia è autorizzata ad assumere all'intervento le partite di frumento duro contenenti il 14 % di elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta, nei quali le impurità relative ai chicchi rappresentano il 7 % al massimo, di cui il 5 % al massimo costituite da altri cereali;

— la detrazione prevista per l'orzo di peso specifico inferiore a 64 kg/hl, di cui all'allegato II, tabella III, non si applica.»

2. Nel testo tedesco l'articolo 2, paragrafo 2 è modificato come segue:

«Liegt bei Weichweizen der Sedimentationswert zwischen 20 und 30, muß außerdem die Untersuchung nach der in Anhang IV der Verordnung (EWG) Nr. 1908/84 der Kommission ^(*) dargestellten Methode ergeben, daß der aus dem Weizen hergestellte Teig nicht klebt und auf der Maschine bearbeitet werden kann.

^(*) ABl Nr. L 178 vom 5. 7. 1984, S. 6.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 74 del 20. 3. 1992, pag. 18.

⁽³⁾ GU n. L 248 del 28. 8. 1992, pag. 8.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1716/93 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 2225/92 recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di Madera e delle Azzorre nel settore del luppolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3714/92 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,considerando che il regolamento (CEE) n. 2225/92 della Commissione ⁽³⁾ ha fissato i quantitativi di bilancio previsionale di approvvigionamento per il luppolo che beneficiano dell'esonero dal prelievo all'importazione in provenienza dai paesi terzi o dell'aiuto comunitario; che è opportuno stabilire i suddetti quantitativi per il periodo dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1994; che, alla luce dell'esperienza finora acquisita, è altresì modificare l'importo della cauzione che l'interessato è tenuto a costituire;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il luppolo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2225/92 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Articolo 1

In applicazione degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1600/92, il quantitativo del bilancio previsionale di approvvigionamento di luppolo di cui al codice NC 1210, che beneficia dell'esonero dal prelievo all'importazione diretta a Madera e nelle Azzorre in provenienza dai paesi terzi, ovvero dell'aiuto comunitario, è fissato a 10 tonnellate per il periodo dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1994. »

2) All'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) l'importo di « 5 ECU/100 kg » è sostituito da « 2,5 ECU/100 kg ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 378 del 23. 12. 1992, pag. 23.⁽³⁾ GU n. L 218 dell'1. 8. 1992, pag. 91.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1717/93 DELLA COMMISSIONE**del 30 giugno 1993****che modifica il regolamento (CEE) n. 2224/92 recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento delle isole Canarie nel settore del luppolo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3714/92 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,considerando che il regolamento (CEE) n. 2224/92 della Commissione ⁽³⁾ ha fissato i quantitativi del bilancio previsionale di approvvigionamento per il luppolo che beneficiano dell'esonero dal prelievo all'importazione in provenienza dai paesi terzi o dell'aiuto comunitario; che è opportuno fissare tali quantitativi per il periodo dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1994; che, alla luce dell'esperienza finora acquisita, è altresì opportuno modificare l'importo della cauzione che l'interessato è tenuto a costituire;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il luppolo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2224/92 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Articolo 1

In applicazione degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, il quantitativo del bilancio previsionale di approvvigionamento di luppolo di cui al codice NC 1210, che beneficia dell'esonero dal prelievo all'importazione diretta nelle isole Canarie in provenienza dai paesi terzi, ovvero dell'aiuto comunitario, è fissato a 500 tonnellate per il periodo dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1994.»

2) All'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) l'importo di « 5 ECU/100 kg » è sostituito da « 2,5 ECU/100 kg ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 378 del 23. 12. 1992, pag. 23.⁽³⁾ GU n. L 218 dell'1. 8. 1992, pag. 89.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1718/93 DELLA COMMISSIONE**del 30 giugno 1993****relativo al fatto generatore dei tassi di conversione agricoli nel settore delle sementi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,considerando che l'aiuto istituito dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio, del 26 ottobre 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3695/92 ⁽³⁾, può essere concesso per i prodotti elencati nell'allegato dello stesso regolamento;considerando che il regolamento (CEE) n. 1546/75 della Commissione, del 18 giugno 1975, che definisce il fatto generatore del diritto all'aiuto per le sementi ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2811/86 ⁽⁵⁾, stabilisce il fatto generatore del tasso di conversione agricolo in base a criteri e a disposizioni giuridiche che sono stati profondamente modificati nel quadro del nuovo regime agrimonetario istituito dal regolamento (CEE) n. 3813/92; che, in base alle nuove disposizioni, il fatto con cui si raggiunge lo scopo economico interviene al momento del raccolto e può pertanto essere individuato nel 1° agosto di ogni

campagna di commercializzazione; che il fatto generatore del tasso di conversione agricolo applicabile all'aiuto a favore dei produttori di sementi corrisponde pertanto a tale data;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le sementi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il tasso da applicare per l'aiuto di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2358/71 è il tasso di conversione agricolo in vigore il 1° agosto della campagna per la quale è concesso l'aiuto.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 1546/75 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.
⁽²⁾ GU n. L 246 del 5. 11. 1971, pag. 1.
⁽³⁾ GU n. L 374 del 22. 12. 1992, pag. 40.
⁽⁴⁾ GU n. L 157 del 19. 6. 1975, pag. 14.
⁽⁵⁾ GU n. L 260 del 12. 9. 1986, pag. 8.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1719/93 DELLA COMMISSIONE**del 30 giugno 1993****che modifica il regolamento (CEE) n. 1445/76 che stabilisce l'elenco delle diverse varietà di *Lolium perenne* L.**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio, del 26 ottobre 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3695/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 5,considerando che il regolamento (CEE) n. 1445/76 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1680/92 ⁽⁴⁾, ha stabilito gli elenchi delle varietà di *Lolium perenne* L. ad alta persistenza, tardivo o semitardivo e di *Lolium perenne* L. a bassa persistenza, semitardiva, semiprecoce o precoce, ai sensi delle disposizioni adottate in applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2358/71 ;considerando che, a partire dall'ultima modifica del regolamento (CEE) n. 1445/76, la produzione di sementi certificate di talune varietà di *Lolium perenne* L. è scomparsa dal mercato, dove sono apparse altre varietà che verrannocommercializzate per la prima volta nel corso della campagna 1993-94 ; l'applicazione dei criteri di classificazione a talune varietà di *Lolium perenne* L. comporta il loro inserimento in uno degli elenchi di cui sopra ; che è quindi opportuno modificare in tal senso gli allegati del regolamento (CEE) n. 1445/76 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le sementi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 1445/76 sono sostituiti dagli allegati del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 246 del 5. 11. 1971, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 374 del 22. 12. 1992, pag. 40.⁽³⁾ GU n. L 161 del 23. 6. 1976, pag. 10.⁽⁴⁾ GU n. L 176 del 30. 6. 1992, pag. 18.

ALLEGATO I

Varietà ad alta persistenza, tardiva o semitardiva

Aberystwyth S. 23	Danny	Lissabon	Phoenix (T)
Advin	Danilo	Lisuna	Pippin
Aladin	Dolby	Litella	Player
Albi	Domingo	Livonne	Pleno
Alondra	Donata	Livree	Portstewart
Andes (T)	Duramo	Look	Preference
Anduril	Edgar	Loretta	President
Animo	Electra	Lorina	Prester
Antara	Elka	Madera (T)	Prince
Arno	Elrond	Magella	Profit
Atlas	Emir	Magister	Progress
Baltic	Entrar	Majestic	Rally (T)
Barball	Exito	Mammoet (T)	Rathlin
Barclay	Fanal (T)	Manhattan	Recolta
Barcredo	Feeder	Maprima	Rival
Barema	Final	Marathon	Ronja
Barenza	Fingal	Markanta	Saione
Barezane	Flair	Master	Sakini
Barglen	Hellas	Meltra RVP (T)	Salem
Barlatan	Heraut	Merganda	Score (Fair Way)
Barlenna	Herbie	Meteor	Senator
Barlet	Herbus (T)	Mocinto	Sisu
Barlow	Hercules	Modenta	Sommora
Barluxe	Hermes	Modus (T)	Splendor
Barmaco	Honneur	Moldau	Sprinter
Barry	Hunter	Montagne (T)	Summit
Barsandra	Idole	Montyl	Superstar
Bartony	Jetta	Mombassa	Surprise
Belfort (T)	Jumbo	Mondial	Talbot
Bellatrix	Juventus	Moretti	Talgo
Bonny	Karin	Moronda	Taya
Borvi	Kelvin	Ohio	Texas
Boston	Kent Indigenous	Opinion	Tivoli
Capper	Kerdion	Othello	Toledo
Caprice	Kosta	Outsider	Trani
Carrick	Langa	Pablo	Tresor
Casino	Lamora (Mommersteeg's Weidauer)	Pacage	Trimmer
Castle (T)	Licole	Pancho	Troubadour
Chantal	Lihersa	Parcour	Trustee
Citadel (T)	Limage	Patora	Tyrone
Colorado (T)	Limes	Patron	Variant
Compas	Linocta	Pavo	Vigor
Condesa (T)	Liparis	Pedro	Volley (T)
Contender	Lipondo	Pelleas	Wadi
Corso	Liquick	Perfect	Wendy
Cud	Lisabelle	Perma	Winni

ALLEGATO II

Varietà a bassa persistenza, semitardiva, semiprecoce o precoce

Atempo (T)

Lenta Pajbjerg

Verna Pajbjerg

REGOLAMENTO (CEE) N. 1720/93 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1993

che fissa i prezzi di riferimento del granturco ibrido e del sorgo ibrido destinati alla semina per la campagna di commercializzazione 1993-94

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio, del 26 ottobre 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3695/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 5,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,visto il regolamento (CEE) n. 3824/92 della Commissione, del 28 dicembre 1992, che modifica i prezzi e gli importi fissati in ecu a seguito dei riallineamenti monetari ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1330/93 ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 2,considerando che l'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2358/71 dispone che ogni anno sia fissato un prezzo di riferimento per ogni tipo di granturco ibrido e di sorgo ibrido destinati alla semina; che tali prezzi di riferimento devono essere fissati sulla base dei prezzi franco frontiera constatati durante le ultime tre campagne di commercializzazione, esclusi i prezzi anormalmente bassi; che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1578/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che stabilisce le norme generali per l'applicazione del prezzo di riferimento e per la determinazione dei prezzi d'offerta franco frontiera del granturco ibrido e del sorgo ibrido destinati alla semina ⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1984/86 ⁽⁷⁾, è opportuno prendere in considerazione solo i prezzi delle importazioni da paesi terzi rappresenta-

tive per quanto concerne la quantità e la qualità del prodotto;

considerando che le importazioni di diversi tipi di granturco ibrido destinato alla semina di cui al codice NC 1005 10 19 non possono essere considerate rappresentative, data la loro entità estremamente ridotta; che non si possono pertanto fissare prezzi di riferimento per questi tipi di granturco;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3824/92 ha stabilito l'elenco dei prezzi e degli importi che a partire dall'inizio della campagna di commercializzazione 1993-94 devono essere divisi per il coefficiente 1,013088 fissato dal regolamento (CEE) n. 537/93 della Commissione ⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1331/93 ⁽⁹⁾, nel quadro del regime di smantellamento automatico dei divari monetari negativi; che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3824/92, occorre precisare la riduzione dei prezzi e degli importi che ne deriva per ciascun settore, nonché fissare il valore dei prezzi così ridotti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le sementi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1993-94, i prezzi di riferimento del granturco ibrido e del sorgo ibrido destinati alla semina di cui ai codici NC 1005 10 11, 1005 10 13, 1005 10 15 e 1007 00 10 sono fissati come indicato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 246 del 5. 11. 1971, pag. 1.
⁽²⁾ GU n. L 374 del 22. 12. 1992, pag. 40.
⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.
⁽⁴⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 29.
⁽⁵⁾ GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 113.
⁽⁶⁾ GU n. L 168 del 26. 7. 1972, pag. 1.
⁽⁷⁾ GU n. L 171 del 28. 6. 1986, pag. 3.

⁽⁸⁾ GU n. L 57 del 10. 3. 1993, pag. 18.⁽⁹⁾ GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 114.

ALLEGATO

<i>(ECU/100 kg)</i>		
Codice NC	Designazione delle merci	Prezzi di riferimento
1005	Granturco :	
1005 10	– destinato alla semina :	
1005 10 11	– – ibrido ⁽¹⁾ :	
1005 10 11	– – – ibrido doppio e ibrido top cross	89
1005 10 13	– – – ibrido a tre vie	99
1005 10 15	– – – ibrido semplice	188
1007 00	Sorgo a grani :	
1007 00 10	– ibrido destinato alla semina	94

⁽¹⁾ È ammesso in questo codice NC subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1721/93 DELLA COMMISSIONE**del 30 giugno 1993****che stabilisce i prezzi e gli importi fissati in ecu dal Consiglio nel settore delle sementi, ridotti a seguito dei riallineamenti monetari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,visto il regolamento (CEE) n. 3824/92 della Commissione, del 28 dicembre 1992, che modifica i prezzi e gli importi fissati in ecu a seguito dei riallineamenti monetari⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1330/93⁽³⁾, in particolare l'articolo 2,considerando che il regolamento (CEE) n. 3824/92 ha stabilito l'elenco dei prezzi e degli importi che a partire dall'inizio della campagna di commercializzazione 1993-94 devono essere divisi per il coefficiente 1,013088 fissato dal regolamento (CEE) n. 537/93 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1331/93⁽⁵⁾, nel quadro del regime di smantellamento automatico dei divari monetari negativi; che a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3824/92, occorre precisare la riduzione dei prezzi e degli importi che ne deriva per ciascun settore, nonché fissare il valore dei prezzi così ridotti;considerando che per la campagna 1993-94 gli importi degli aiuti per le sementi sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1739/91⁽⁶⁾; che per le campagne 1994-95 e 1995-96, gli importi degli aiuti per le sementi sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1570/93 del Consiglio⁽⁷⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le sementi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi e gli importi applicabili per la campagna di commercializzazione 1993-94 e per le campagne 1994-95 e 1995-96 nel settore delle sementi, ridotti a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3824/92, sono riportati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 29.⁽³⁾ GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 113.⁽⁴⁾ GU n. L 57 del 10. 3. 1993, pag. 18.⁽⁵⁾ GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 114.⁽⁶⁾ GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 37.⁽⁷⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 44.

ALLEGATO

CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE 1993-94

Aiuti applicabili nella Comunità

(ECU/100 kg)

Codici NC	Designazione delle merci	Importo dell'aiuto
		1993-94
	1. CERES	
1001 90 10	<i>Triticum spelta</i> L.	11,9
1006 10 10	<i>Oryza sativa</i> L.:	
	— varietà tipo japonica	12,3
	— varietà tipo indica	14,3
	2. OLEAGINEAE	
ex 1204 00 10	<i>Linum usitatissimum</i> L (lino tessile)	23,5
ex 1204 00 10	<i>Linum usitatissimum</i> L (lino oleoso)	18,6
ex 1207 99 10	<i>Cannabis sativa</i> L (monoico)	17,0
	3. GRAMINEAE	
ex 1209 29 10	<i>Agrostis canina</i> L.	62,9
ex 1209 29 10	<i>Agrostis gigantea</i> Roth.	62,9
ex 1209 29 10	<i>Agrostis stolonifera</i> L.	62,9
ex 1209 29 10	<i>Agrostis capillaris</i> L.	62,9
ex 1209 29 80	<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P. Beauv. ex J.S. et K.B. Presl.	55,6
ex 1209 29 10	<i>Dactylis glomerata</i> L.	43,7
ex 1209 23 80	<i>Festuca arundinacea</i> Schreb.	48,8
ex 1209 23 80	<i>Festuca ovina</i> L.	36,1
1209 23 11	<i>Festuca pratensis</i> Huds.	36,1
1209 23 15	<i>Festuca rubra</i> L.	30,5
ex 1209 29 80	<i>Festulolium</i>	26,8
ex 1209 25 00	<i>Lolium multiflorum</i> Lam.	17,5
ex 1209 25 00	<i>Lolium perenne</i> L.:	
	— ad alta persistenza, tardivo o semitardivo	28,9
	— nuove varietà ed altre	21,5
	— a bassa persistenza, semitard., semiprecoce o precoce	15,9
ex 1209 29 80	<i>Lolium x boucheanum</i> Kunth	17,5
ex 1209 29 80	<i>Phleum Bertolinii</i> (DC)	42,2
ex 1209 26 00	<i>Phleum pratense</i> L.	69,2
ex 1209 29 80	<i>Poa nemoralis</i> L.	32,2
1209 24 00	<i>Poa pratensis</i> L.	31,9
ex 1209 29 10	<i>Poa palustris</i> y <i>Poa trivialis</i> L.	32,2
	4. LEGUMINOSAE	
ex 1209 29 80	<i>Hedysarum coronarium</i> L.	30,2
ex 1209 29 80	<i>Medicago lupulina</i> L.	26,4
ex 1209 21 00	<i>Medicago sativa</i> L. (ecotipi)	18,3
ex 1209 21 00	<i>Medicago sativa</i> L. (varietà)	30,3
ex 1209 29 80	<i>Onobrychis viciifolia</i> Scop.	16,6
ex 0713 10 10	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) (pisello da foraggio)	0
ex 1209 22 00	<i>Trifolium alexandrinum</i> L.	37,9
ex 1209 22 00	<i>Trifolium hybridum</i> L.	38,0
ex 1209 22 00	<i>Trifolium incarnatum</i> L.	37,9
ex 1209 22 00	<i>Trifolium pratense</i> L.	44,3
ex 1209 22 00	<i>Trifolium repens</i> L.	62,2
ex 1209 22 00	<i>Trifolium repens</i> L. var. <i>giganteum</i>	58,6
ex 1209 22 00	<i>Trifolium resupinatum</i> L.	37,9
ex 0713 50 10	<i>Vicia faba</i> L. (partim) (favetta)	0
ex 1209 29 10	<i>Vicia sativa</i> L.	25,4
ex 1209 29 10	<i>Vicia villosa</i> Roth.	19,9

CAMPAGNE DI COMMERCIALIZZAZIONE 1994-95 E 1995-96

Aiuti applicabili nella Comunità

(ECU/100 kg)

Codici NC	Designazione delle merci	Importo dell'aiuto	
		1994-95	1995-96
	1. CERES		
1001 90 10	<i>Triticum spelta</i> L.	11,9	11,9
1006 10 10	<i>Oryza sativa</i> L.:		
	— varietà tipo japonica	12,3	12,3
	— varietà tipo indica	14,3	14,3
	2. OLEAGINEAE		
ex 1204 00 10	<i>Linum usitatissimum</i> L. (lino tessile)	23,5	23,5
ex 1204 00 10	<i>Linum usitatissimum</i> L. (lino oleoso)	18,6	18,6
ex 1207 99 10	<i>Cannabis sativa</i> L. (monoico)	17,0	17,0
	3. GRAMINEAE		
ex 1209 29 10	<i>Agrostis canina</i> L.	62,9	62,9
ex 1209 29 10	<i>Agrostis gigantea</i> Roth.	62,9	62,9
ex 1209 29 10	<i>Agrostis stolonifera</i> L.	62,9	62,9
ex 1209 29 10	<i>Agrostis capillaris</i> L.	62,9	62,9
ex 1209 29 80	<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P. Beauv. ex J.S. et K.B. Presl.	55,6	55,6
ex 1209 29 10	<i>Dactylis glomerata</i> L.	43,7	43,7
ex 1209 23 80	<i>Festuca arundinacea</i> Schreb.	48,8	48,8
ex 1209 23 80	<i>Festuca ovina</i> L.	36,1	36,1
1209 23 11	<i>Festuca pratensis</i> Huds.	36,1	36,1
1209 23 15	<i>Festuca rubra</i> L.	30,5	30,5
ex 1209 29 80	<i>Festulolium</i>	26,8	26,8
ex 1209 25 00	<i>Lolium multiflorum</i> Lam.	17,5	17,5
ex 1209 25 00	<i>Lolium perenne</i> L.:		
	— ad alta persistenza, tardivo o semitardivo	28,9	28,9
	— nuovo varietà ed altre	21,5	21,5
	— a bassa persistenza, semitardivo, semiprecoce o precoce	15,9	15,9
ex 1209 29 80	<i>Lolium x boucbeanum</i> Kunth	17,5	17,5
ex 1209 29 80	<i>Phleum Bertolinii</i> (DC)	42,2	42,2
ex 1209 26 00	<i>Phleum pratense</i> L.	69,2	69,2
ex 1209 29 80	<i>Poa nemoralis</i> L.	32,2	32,2
1209 24 00	<i>Poa pratensis</i> L.	31,9	31,9
ex 1209 29 10	<i>Poa palustris</i> y <i>Poa trivialis</i> L.	32,2	32,2
	4. LEGUMINOSAE		
ex 1209 29 80	<i>Hedysarum coronarium</i> L.	30,2	30,2
ex 1209 29 80	<i>Medicago lupulina</i> L.	26,4	26,4
ex 1209 21 00	<i>Medicago sativa</i> L. (ecotipi)	18,3	18,3
ex 1209 21 00	<i>Medicago sativa</i> L. (varietà)	30,3	30,3
ex 1209 29 80	<i>Onobrichis viciifolia</i> Scop.	16,6	16,6
ex 0713 10 10	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) (pisello da forag.)	0	0
ex 1209 22 00	<i>Trifolium alexandrinum</i> L.	37,9	37,9
ex 1209 22 00	<i>Trifolium hybridum</i> L.	38,0	38,0
ex 1209 22 00	<i>Trifolium incarnatum</i> L.	37,9	37,9
ex 1209 22 00	<i>Trifolium pratense</i> L.	44,3	44,3
ex 1209 22 00	<i>Trifolium repens</i> L.	62,2	62,2
ex 1209 22 00	<i>Trifolium repens</i> L. var. <i>giganteum</i>	58,6	58,6
ex 1209 22 00	<i>Trifolium resupinatum</i> L.	37,9	37,9
ex 0713 50 10	<i>Vicia faba</i> L. (partim) (favetta)	0	0
ex 1209 29 10	<i>Vicia sativa</i> L.	25,4	25,4
ex 1209 29 10	<i>Vicia villosa</i> Roth.	19,9	19,9

REGOLAMENTO (CEE) N. 1722/93 DELLA COMMISSIONE**del 30 giugno 1993****recante modalità d'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1766/92 e (CEE) n. 1418/76 del Consiglio riguardo alle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso, rispettivamente**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1544/93 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando che, data la particolare situazione del mercato dell'amido e della fecola e data soprattutto la necessità di mantenere prezzi concorrenziali rispetto a quelli dell'amido e della fecola prodotti nei paesi terzi e importati sotto forma di merci per le quali il regime d'importazione non assicura una sufficiente protezione dei prodotti comunitari, i regolamenti (CEE) n. 1766/92 e (CEE) n. 1418/76 prevedono la concessione di una restituzione alla produzione, affinché le industrie interessate possano disporre dell'amido della fecola e di taluni prodotti derivati a un prezzo inferiore a quello che risulterebbe dall'applicazione delle regole dell'organizzazione comune di mercato per i prodotti in oggetto;

considerando che, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1418/76, è opportuno stabilire le modalità per la concessione delle restituzioni alla produzione, comprese le modalità di controllo e di pagamento, affinché le regole d'esecuzione siano identiche in tutti gli Stati membri;

considerando che i suddetti regolamenti prevedono la compilazione di un elenco delle merci per la cui fabbricazione l'impiego dell'amido e della fecola dà diritto alla restituzione; che tale elenco deve poter essere modificato in funzione di determinati criteri;

considerando che, per adottare le misure di controllo più efficaci, è opportuno prevedere il riconoscimento preliminare dei beneficiari della restituzione da parte dello Stato membro sul cui territorio avviene la fabbricazione delle merci summenzionate;

considerando che è opportuno definire il metodo di calcolo e la periodicità di fissazione della restituzione alla produzione; che attualmente il metodo di calcolo più

soddisfacente è quello basato sulla differenza fra il prezzo d'intervento dei cereali e il prezzo utilizzato per calcolare il prelievo all'importazione; che, ai fini di stabilità, la restituzione alla produzione dovrebbe essere fissata di norma tutti i mesi; che, per accertare il corretto valore della restituzione alla produzione, occorre seguire i prezzi del granturco e del frumento sui mercati mondiali e comunitari;

considerando che le restituzioni alla produzione devono essere pagate per l'impiego di amido o fecola e di taluni prodotti derivati utilizzati nella fabbricazione di determinate merci; che sono necessarie informazioni particolareggiate per facilitare un controllo adeguato e il pagamento ai richiedenti delle restituzioni alla produzione; che le competenti autorità dello Stato membro interessato dovrebbero essere abilitate ad esigere che i richiedenti forniscano loro qualsiasi informazione utile e diano loro la possibilità di procedere ad ogni verifica o ispezione necessaria ai controlli;

considerando che il fabbricante del prodotto può non utilizzare un amido o una fecola di base; che occorre quindi compilare un elenco dei prodotti derivati dall'amido o dalla fecola, il cui impiego dia al produttore il diritto di beneficiare della restituzione;

considerando che è necessario precisare l'origine della materia prima dell'amido o della fecola utilizzati nella fabbricazione di prodotti ammissibili alla restituzione alla produzione;

considerando che la natura particolare dell'amido esterificato o eterificato rende possibili trasformazioni speculative, realizzate allo scopo di fruire più di una volta della restituzione alla produzione; che, per evitare tali speculazioni, è opportuno prevedere misure intese a garantire che l'amido esterificato o eterificato non venga più ritrasformato in materia prima, la cui utilizzazione può dar luogo a una domanda di restituzione;

considerando che il pagamento della restituzione alla produzione non dovrebbe essere effettuato prima che la trasformazione abbia avuto luogo; che, una volta avvenuta la trasformazione, il pagamento dovrebbe essere effettuato entro i cinque mesi successivi alla verifica, da parte della competente autorità, che l'amido o la fecola sono stati trasformati; che, tuttavia, il fabbricante dovrebbe poter ottenere un acconto prima dell'espletamento dei controlli;

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 5.

considerando che occorre precisare il tasso agricolo di conversione della restituzione in moneta nazionale, ferma restando la possibilità di procedere alla fissazione anticipata conformemente al disposto degli articoli da 13 a 17 del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽¹⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3745/89⁽³⁾, si applica al regime previsto dal presente regolamento; che, conseguentemente, occorre definire le modalità principali degli obblighi a carico dei produttori e il cui adempimento è garantito dalla costituzione di una cauzione;

considerando che il presente regolamento riprende, adattandole alla situazione attuale del mercato, le norme del regolamento (CEE) n. 2169/86 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1398/91⁽⁵⁾; che occorre dunque abrogare detto regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Una restituzione alla produzione (in prosieguo « la restituzione ») può essere concessa ad ogni persona fisica o giuridica che utilizzi amido ottenuto dal frumento, dal granturco, dal riso o da rotture di riso o che utilizzi fecola di patate o taluni prodotti derivati per la fabbricazione delle merci incluse nell'elenco di cui all'allegato I.

2. L'elenco di cui al paragrafo 1 può essere modificato in funzione del grado di concorrenza con i paesi terzi e del livello di protezione nei confronti di detta concorrenza raggiunti mediante i meccanismi della politica agricola comune, della tariffa doganale comune o altri.

3. La decisione di concedere una restituzione tiene conto di altri elementi e in particolare i seguenti:

- l'evoluzione delle tecniche di fabbricazione e di utilizzazione delle fecole e degli amidi;
- il tasso di incorporazione della fecola o dell'amido nel prodotto finale e/o il valore relativo dell'amido e della fecola nel prodotto finale e/o l'importanza del

prodotto come sbocco per l'amido e la fecola alla luce della concorrenza di altri prodotti.

4. L'eventuale concessione di una restituzione alla produzione per un prodotto non deve determinare distorsioni della concorrenza con altri prodotti per i quali non è concessa la restituzione.

5. Qualora sia constatata una distorsione conseguente alla concessione di una restituzione, quest'ultima viene:

- soppressa, oppure
- modificata nella misura necessaria a eliminare la distorsione di concorrenza.

6. Non sono concesse restituzioni alla produzione per gli amidi e le fecole importati nella Comunità in virtù di un regime d'importazione comportante una riduzione di prelievo.

7. Le decisioni previste dal presente articolo sono adottate dalla Commissione in conformità della procedura descritta, rispettivamente, all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 1418/76.

Articolo 2

Ai sensi del presente regolamento s'intende per:

- « amido o fecola », l'amido o la fecola di base o un prodotto derivato dall'amido o dalla fecola, elencato nell'allegato II;
- « prodotti riconosciuti », i prodotti elencati nell'allegato I;
- « fabbricante », colui che utilizza l'amido o la fecola per la fabbricazione dei prodotti riconosciuti.

Articolo 3

1. In caso di concessione di una restituzione, quest'ultima è fissata una volta al mese.

2. La restituzione, espressa per tonnellata di amido o di fecola, è calcolata in base alla differenza fra:

- i) il prezzo d'intervento dei cereali valido durante il mese in oggetto tenuto conto dei divari constatati per i prezzi di mercato del granturco, e
- ii) la media dei prezzi cif utilizzati per il calcolo del prelievo all'importazione del granturco nei primi venticinque giorni del mese che precede il mese di applicazione, moltiplicata per il coefficiente 1,60.

3. Se i prezzi di mercato del granturco e/o del frumento nella Comunità o sul mercato mondiale subiscono una modifica significativa durante il periodo di cui al paragrafo 1, la restituzione calcolata conformemente al paragrafo 2 può venir ritoccata per tener conto di tale modifica.

⁽¹⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽²⁾ GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 364 del 14. 12. 1989, pag. 54.

⁽⁴⁾ GU n. L 189 dell'11. 7. 1986, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU n. L 134 del 29. 5. 1991, pag. 19.

4. La restituzione da pagare corrisponde a quella calcolata conformemente al paragrafo 2 ed eventualmente al paragrafo 3, moltiplicata per il coefficiente indicato nell'allegato II e corrispondente al codice NC dell'amido o della fecola effettivamente utilizzati per la fabbricazione dei prodotti riconosciuti.

5. La restituzione, fissata conformemente ai paragrafi da 1 a 4, viene eventualmente corretta in funzione dell'importo compensativo « adesione » applicabile per l'amido in questione e per la fecola.

6. Le decisioni previste dal presente articolo sono adottate dalla Commissione in conformità della procedura descritta, rispettivamente, all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1776/92 e all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 1418/76.

Articolo 4

1. I fabbricanti che intendono chiedere restituzioni devono rivolgersi alla competente autorità dello Stato membro in cui l'amido o la fecola saranno utilizzati, fornendo i seguenti dati:

- nome e indirizzo del fabbricante;
- gamma dei prodotti ottenuti dall'amido o dalla fecola, compresi quelli che figurano nell'elenco di cui all'allegato I e quelli che non vi figurano, con una descrizione completa e l'indicazione dei codici NC;
- se diverso da quello indicato alla lettera a), il luogo (od i luoghi) in cui l'amido o la fecola saranno trasformati in prodotti riconosciuti.

Gli Stati membri possono richiedere al fabbricante dati supplementari.

2. I fabbricanti devono comunicare all'autorità competente un impegno scritto che autorizzi le autorità competenti a effettuare tutte le verifiche e le ispezioni necessarie per il controllo dell'utilizzazione dell'amido o della fecola e che forniranno tutte le informazioni richieste.

3. L'autorità competente adotta le misure necessarie per accertare che il fabbricante dispone di un'impresa stabilita e ufficialmente riconosciuta nello Stato membro.

4. In base ai dati di cui al paragrafo 1, l'autorità competente compila e tiene aggiornato un elenco di fabbricanti riconosciuti. Soltanto i fabbricanti riconosciuti possono chiedere una restituzione conformemente all'articolo 5.

Articolo 5

1. Il fabbricante che intende chiedere una restituzione si rivolge per iscritto all'autorità competente per ottenere un titolo di restituzione.

2. La domanda deve indicare:

- il nome e l'indirizzo del fabbricante;
- la quantità di amido o di fecola da utilizzare;
- in caso di fabbricazione di un prodotto del codice NC 3503 10 50, la quantità di amido o di fecola che sarà utilizzata;
- il luogo o i luoghi in cui la fecola sarà utilizzata;
- le date previste per la trasformazione.

3. La domanda è accompagnata:

- dalla costituzione di una cauzione conformemente all'articolo 8;
- da una dichiarazione del fornitore dell'amido o della fecola, in cui si precisa che il prodotto da utilizzare è stato ottenuto conformemente alla nota in calce (4) dell'allegato II.

4. Gli Stati membri possono esigere informazioni complementari.

Articolo 6

1. Previa verifica eseguita immediatamente dopo la ricezione della domanda presentata conformemente all'articolo 5, l'autorità competente rilascia senza indugio il titolo di restituzione.

2. Gli Stati membri utilizzano i moduli nazionali per il titolo di restituzione, il quale, fatte salve altre disposizioni di diritto comunitario, contiene almeno i dati di cui al paragrafo 3.

3. Il titolo di restituzione indica i dati di cui all'articolo 5, paragrafo 2, oltre al tasso della restituzione e all'ultimo giorno di validità del titolo, che corrisponde all'ultimo giorno del quinto mese successivo al mese di rilascio del titolo.

Tuttavia, nei mesi di luglio e agosto delle campagne di commercializzazione 1993-94, 1994-95 e 1995-96, la validità del titolo scade l'ultimo giorno del mese di rilascio del medesimo.

4. Il tasso della restituzione applicabile, menzionato nel titolo, corrisponde a quello valido alla data di ricezione della domanda.

Tuttavia, qualora una determinata quantità di amido o di fecola indicata nel titolo venga trasformata durante la campagna di commercializzazione dei cereali successiva a quella durante la quale la domanda è pervenuta, la restituzione applicabile all'amido o alla fecola trasformati durante la nuova campagna verrà ritoccata in funzione della differenza fra il prezzo d'intervento utilizzato per il calcolo della restituzione come definito all'articolo 3, paragrafo 2, e quello valido durante il mese in cui è avvenuta la trasformazione, moltiplicata per il coefficiente 1,60.

Il tasso da utilizzare per la conversione della restituzione in moneta nazionale corrisponde a quello valido alla data di trasformazione dell'amido o della fecola.

Articolo 7

1. I fabbricanti in possesso di un titolo di restituzione rilasciato conformemente all'articolo 6 possono chiedere — sempreché le disposizioni del presente regolamento siano state rispettate — il pagamento della restituzione indicata nel titolo stesso, dopo che l'amido o la fecola saranno stati utilizzati per la fabbricazione di prodotti riconosciuti.

2. I diritti derivanti dal titolo di restituzione non sono cedibili.

Articolo 8

1. Il rilascio di un titolo è subordinato alla costituzione da parte del fabbricante, presso l'autorità competente, di una cauzione pari a 15 ECU per tonnellata di amido o di fecola di base, moltiplicati eventualmente per il coefficiente corrispondente al tipo di amido o di fecola da utilizzare, riportato nell'allegato II.

2. La cauzione viene svincolata conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2220/85. L'obbligazione principale, ai sensi dell'articolo 20 di detto regolamento, è costituita dalla trasformazione della quantità di fecola o di amido indicata nella domanda in prodotti, nei limiti del periodo di validità del titolo. Tuttavia, se un fabbricante ha trasformato almeno il 90 % della quantità di fecola o di amido indicata nella domanda, si considera che abbia adempiuto detta obbligazione principale.

Articolo 9

1. Il pagamento definitivo della restituzione può essere effettuato solo dopo che il fabbricante abbia notificato all'autorità competente i seguenti dati:

- a) la data o le date di acquisto e di consegna dell'amido o della fecola;
- b) il nome e l'indirizzo dei fornitori dell'amido o della fecola;
- c) il nome e l'indirizzo dei produttori dell'amido o della fecola;
- d) la data o le date di trasformazione dell'amido o della fecola;
- e) la quantità e il tipo di amido o di fecola, con i codici NC utilizzati;
- f) la quantità del prodotto riconosciuto indicato nel titolo, fabbricato mediante l'amido o la fecola.

2. Se il prodotto indicato nel titolo rientra sotto il codice NC 3505 10 50, la notificazione di cui al paragrafo 1 è accompagnata dal deposito di una cauzione pari all'importo della restituzione da pagare per la fabbricazione del prodotto in oggetto.

3. Prima di procedere al pagamento, l'autorità competente accerta che l'amido o la fecola siano stati utilizzati per la fabbricazione dei prodotti riconosciuti conformemente alle indicazioni riportate nel titolo. Le verifiche si effettuano normalmente mediante controlli amministrativi, confermati, se necessario, da controlli fisici.

4. I controlli previsti dal presente regolamento devono essere espletati entro cinque mesi dal giorno in cui l'autorità competente ha ricevuto i dati di cui al paragrafo 1.

5. Se la quantità di amido o fecola trasformata supera quella specificata nel titolo di restituzione, detta quantità supplementare è da considerarsi, nei limiti del 5 %, come trasformata in virtù di tale documento, con diritto al pagamento della restituzione ivi indicata.

Articolo 10

1. La cauzione di cui all'articolo 9, paragrafo 2 viene svincolata soltanto se all'autorità competente è stata prodotta la prova che il prodotto di cui al codice NC 3505 10 50 è stato:

- a) utilizzato per fabbricare, all'interno del territorio doganale della Comunità, prodotti diversi da quelli elencati nell'allegato II, oppure
- b) esportato nei paesi terzi. In caso di esportazione diretta verso un paese terzo, la cauzione viene svincolata soltanto se all'autorità competente è stata prodotta la prova che il prodotto in oggetto ha lasciato il territorio doganale della Comunità.

2. La prova di cui al paragrafo 1, lettera a), è costituita da una dichiarazione presentata all'autorità competente dal fabbricante.

La dichiarazione indica:

- se il prodotto in oggetto debba subire una trasformazione;
- che il prodotto sarà utilizzato soltanto per fabbricare prodotti diversi da quelli elencati nell'allegato II;
- che il prodotto sarà venduto solo ad una persona che assuma l'impegno di cui al primo trattino, risultante da un'apposita clausola contrattuale o da una condizione specifica contenuta nella fattura di vendita; il fabbricante dovrà tenere a disposizione dell'autorità competente una copia del contratto di vendita o della fattura di vendita contenenti detta clausola o condizione;
- che il fabbricante ha preso conoscenza delle disposizioni del paragrafo 7;
- il nome e l'indirizzo del consegnatario, qualora il prodotto formi oggetto di un'atto di scambio, nonché il quantitativo preso in consegna;
- il numero dell'esemplare di controllo T 5, qualora l'acquirente del prodotto si trovi in un altro Stato membro.

3. Alla fine di ogni trimestre civile, il fabbricante trasmette alla propria autorità competente, entro venti giorni lavorativi, una copia della dichiarazione di cui al paragrafo 2.

Entro venti giorni lavorativi dalla data di ricezione di tali copie, l'autorità competente del fabbricante le trasmette all'autorità competente dell'acquirente.

4. I fabbricanti e gli acquirenti del prodotto di cui al codice NC 3505 10 50 devono essere provvisti di un sistema di contabilità di magazzino riconosciuto dagli Stati membri, che consenta di accertare il rispetto degli impegni e l'esattezza dei dati contenuti nella dichiarazione del fabbricante menzionata al paragrafo 2.

5. a) Le verifiche di cui al paragrafo 4 sono effettuate dall'autorità competente del fabbricante e da quella dell'acquirente allo scadere di ciascun trimestre civile. Le verifiche riguardano i dati globali relativi a tale periodo per i fabbricanti e gli acquirenti interessati, nonché almeno il 10 % di tutte le transazioni e utilizzazioni avvenute nello Stato membro (o negli Stati membri). I controlli da eseguire nell'ambito delle verifiche vengono stabiliti dalle autorità competenti in base a un'analisi dei rischi.

Ogni verifica deve concludersi entro cinque mesi dalla fine di ciascun trimestre civile.

L'autorità competente del fabbricante deve disporre dei risultati di ogni singola verifica entro venti giorni lavorativi dalla data di conclusione di ciascuna operazione di controllo.

Qualora le verifiche abbiano luogo in due o più Stati membri, le autorità interessate si comunicano reciprocamente i risultati delle verifiche effettuate, in base alle procedure descritte dal regolamento (CEE) n. 1468/81 del Consiglio⁽¹⁾.

b) Ove si riscontrino irregolarità per almeno il 3 % delle operazioni di controllo di cui alla lettera a), le autorità competenti intensificano i controlli.

c) In base ai risultati di tali verifiche, l'autorità che ha proceduto allo svincolo della cauzione applica al fabbricante interessato la sanzione prevista al paragrafo 7.

6. Qualora il prodotto di cui trattasi sia oggetto di scambi intracomunitari o venga esportato in paesi terzi attraverso il territorio di un altro Stato membro, viene rilasciato, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3566/92 della Commissione⁽²⁾, un esemplare di controllo T 5.

Detto esemplare deve recare, nella casella 104, alla voce « Altro », una delle seguenti diciture :

Se utilizará para la transformación o la entrega, de conformidad con el artículo 10 del Reglamento (CEE) n° 1722/93 o para la exportación a partir del territorio aduanero de la Comunidad.

Til forarbejdning eller levering i overensstemmelse med artikel 10 i forordning (EØF) nr. 1722/93 eller til udførsel fra Fællesskabets toldområde.

Zur Verarbeitung oder Lieferung gemäß Artikel 10 der Verordnung (EWG) Nr. 1722/93 oder zur Ausfuhr aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft bestimmt.

Προς χρήση για μεταποίηση ή παράδοση σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1722/93 ή για εξαγωγή από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας.

To be used for processing or delivery in accordance with Article 10 of Commission Regulation (EEC) No 1722/93 or for export from the customs territory of the Community.

A utiliser pour la transformation ou la livraison, conformément à l'article 10 du règlement (CEE) n° 1722/93 ou pour l'exportation à partir du territoire douanier de la Communauté.

Da utilizzare per la trasformazione o la consegna, conformemente all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1722/93 o per l'esportazione dal territorio doganale della Comunità.

Bestemd voor verwerking of levering overeenkomstig artikel 10 van Verordening (EEG) nr. 1722/93 of voor uitvoer uit het douanegebied van de Gemeenschap.

A utilizar para transformação ou entrega, em conformidade com o disposto no artigo 10º do Regulamento (CEE) n° 1722/93, ou para exportação a partir do território aduaneiro da Comunidade.

7. Qualora si constati l'inosservanza delle norme dei paragrafi da 1 a 6, l'autorità competente dello Stato membro interessato esige, fatte salve eventuali sanzioni nazionali, il pagamento di un importo equivalente al 150 % della restituzione più elevata, applicabile al prodotto in oggetto durante i dodici mesi precedenti.

Articolo 11

1. La restituzione indicata nel titolo viene pagata soltanto per la quantità di amido e di fecola effettivamente utilizzata nel processo di fabbricazione. Parallelamente, la cauzione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, viene svincolata in conformità del regolamento (CEE) n. 2220/85.

⁽¹⁾ GU n. L 144 del 2. 6. 1981, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 362 dell'11. 12. 1992, pag. 11.

2. Il pagamento della restituzione è eseguito al più tardi entro cinque mesi dal giorno in cui termina il controllo previsto all'articolo 9, paragrafo 3. Tuttavia, su richiesta del fabbricante, l'autorità competente può concedere, trenta giorni dalla ricezione delle suddette informazioni, un acconto d'importo pari a quello della restituzione. Salvo i casi in cui il prodotto rientri sotto il codice NC 3505 10 50, l'acconto è subordinato alla costituzione, da parte del fabbricante, di una cauzione pari al 115 % dell'acconto stesso. La cauzione viene svincolata conformemente all'articolo 19, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2220/85.

Articolo 12

Entro tre mesi dalla fine di ciascun periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri notificano alla Commissione il tipo, la quantità e l'origine della fecola o dell'amido (granturco, frumento, patate o riso) per i quali

sono state pagate restituzioni nonché il tipo e la quantità di prodotti per i quali la fecola o l'amido sono stati utilizzati.

Articolo 13

Il regolamento (CEE) n. 2169/86 è abrogato.

Articolo 14

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1993.

Ai fini dello svincolo della cauzione a norma dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2169/86, le disposizioni dell'articolo 10 si applicano anche ai fascicoli ancora in sospeso al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Prodotti per i quali vengono usati l'amido o la fecola e/o i loro derivati ripresi nei seguenti numeri e capitoli della Nomenclatura combinata

Codice NC	Designazione delle merci
ex 1302	Succhi ed estratti vegetali, sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:
	— Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:
ex 1302 39 00	— — altri:
	— Carragenina
ex 1404	Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove:
1404 20 00	— Linters di cotone
ex 1520	Glicerina, anche pura; acque e liscivie glicerinose:
1520 90 00	— altre, compresa la glicerina sintetica
1702 50 00	— Fruttosio chimicamente puro
ex 1702 90	— altri, compreso lo zucchero invertito:
1702 90 10	— — Maltosio chimicamente puro
ex capitolo 29	Prodotti chimici organici — escluse le sottovoci 2905 43 00 e 2905 44
capitolo 30	Prodotti farmaceutici
3402	Agenti organici di superficie (diversi dai saponi); preparazioni tensioattive, preparazioni per liscivie (comprese le preparazioni ausiliare per lavare) e preparazioni per pulire, anche contenenti sapone, diverse da quelle della voce 3401
ex capitolo 35	Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi — escluse la voce 3501 e le sottovoci 3505 10 10, 3505 10 90 e 3505 20
ex capitolo 38	Prodotti vari delle industrie chimiche — escluse la voce 3809 e la sottovoce 3823 60
capitolo 39	Materie plastiche e lavori di tali materie
ex capitolo 48	Carta e cartone; lavori di cellulosa, di carta o di cartone
4801 00	Carta da giornale, in rotoli o in fogli
4802	Carta e cartone, non patinati né spalmati, dei tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o altri scopi grafici, e carta e cartone per schede o nastri da perforare, in rotoli o in fogli, diversi dalla carta della voce 4801 o 4803; carta e cartone fabbricati a mano
4803 00	Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, per togliere il trucco, per asciugamani, per tovaglioli o per simili articoli per uso domestico, igienico o di toeletta; ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, anche increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco, perforati, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli di larghezza superiore a 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, con almeno un lato superiore a 36 cm a foglio spiegato
4804	Carta e cartone Kraft, non patinati né spalmati in rotoli o in fogli, diversi da quelli delle voci 4802 o 4803
4805	Altra carta ed altro cartone, non patinati né spalmati in rotoli o in fogli
4806	Carta e cartone all'acido solforico, carta impermeabile ai grassi, carta da lucido e carta detta « cristallo », e altre carte calandrate trasparenti o traslucide in rotoli o in fogli
4807	Carta e cartone, piatti, riuniti mediante incollatura in forma piatta, non patinati né spalmati alla superficie né impregnati, anche rinforzati internamente, in rotoli o in fogli
4808	Carta e cartone ondulati (anche con copertura incollata), increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco o perforati, in rotoli o in fogli, diversi da quelli delle voci 4803 o 4818:

Codice NC	Designazione delle merci
4809	Carta carbone, carta detta « autocopiante » e altra carta per riproduzione di copie (compresa la carta patinata, spalmata o impregnata per matrici di duplicatori o per lastre offset), anche stampata, in rotoli di larghezza superiore a 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, con almeno un lato superiore a 36 cm a foglio spiegato
4810	Carta e cartone patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o entrambi le facce, con o senza leganti, esclusa qualsiasi altra patinatura, o spalmatura, anche colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli
4811	Carta, cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, patinati, spalmati, impregnati, ricoperti, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli, diversi dai prodotti delle voci 4803, 4809, 4810 o 4818 :
4812 00 00	Blocchi e lastre, filtranti, di pasta di carta
ex 4813	Carta da sigarette, anche tagliata a misura o in blocchetti o in tubetti :
ex 4813 90	– altre
ex 4814	Carte da parati e rivestimenti murali simili ; vetrofanie :
4814 10 00	– Carta detta « Ingrain »
4814 20 00	– Carte da parati e rivestimenti murali simili, costituiti da carta spalmata o ricoperta, sul diritto, da uno strato di materia plastica granulata, goffrata, colorata, stampata con motivi o altrimenti decorata
4814 90	– altri
ex 4816	Carta carbone, carta detta « autocopiante » e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809), matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole :
4816 10 00	– Carta carbone e carta simile
4816 90 00	– altre
capitolo 52	Cotone
ex 5801	Velluti e felpe tessuti di ciniglia, diversi dai manufatti della voce 5806 :
5801 21 00	– di cotone :
ex 5802	– – Velluti e felpe a trama, non tagliati
5802 11 00	Tessuti ricci del tipo spugna, diversi dai manufatti della voce 5806 ; superfici tessili « tufted », diversi dai prodotti della voce 5703 :
5802 19 00	– Tessuti ricci del tipo spugna, di cotone :
ex 5803	– – greggi
5803 10 00	– – altri
ex 5803	Tessuti a punto di garza, diversi dai manufatti della voce 5806 :
5803 10 00	– di cotone

ALLEGATO II

Codice NC	Designazione delle merci	Quantitativi di amido o fecola necessario per produrre 1 t - Coefficiente -
A. AMIDO E FECOLA DI BASE (*) (*)		
ex 1108	Amidi e fecole ; inulina :	
	- Amidi e fecole :	
1108 11 00	- - Amido di frumeto (grano)	1,00
1108 12 00	- - Amido di granturco	1,00
1108 13 00	- - Fecola di patate	1,00
ex 1108 19	- - altri amidi e fecole :	
1108 19 10	- - - Amido di riso	1,00
B. I SEGUENTI PRODOTTI DERIVATI, OVE SIANO OTTENUTI DAI PRODOTTI DI CUI SOPRA :		
1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido ; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti ; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale ; zuccheri e melassi caramellati :	
ex 1702 30	- Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno di 20 % di fruttosio :	
	- - altri :	
	- - - contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di glucosio :	
1702 30 51	- - - - in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	1,304
1702 30 59	- - - - altri (?)	1,00
	- - - altri	
1702 30 91	- - - - in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	1,304
1702 30 99	- - - - altri (?)	1,00
ex 1702 40	- Glucosio e sciroppo di glucosio, contenente, in peso, allo stato secco, da 20 % a 50 % escluso il fruttosio :	
1702 40 90	- - altri : (?)	1,00
ex 1702 90	- altri, compreso lo zucchero invertito :	
1702 90 50	- - Maltodestrina e sciroppo di maltodestrina :	
	- - - in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	1,304
	- - - altri (?)	1,00
	- - Zuccheri e melassi, caramellati :	
	- - - altri :	
1702 90 75	- - - - in polvere, anche agglomerati	1,366
1702 90 79	- - - - altri (?)	0,95
ex 2905	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi :	
	- altri polialcoli :	
2905 43 00	- - Mannitolo	1,52
2905 44	- - D-Glucitolo (sorbitolo) :	
	- - - in soluzione acquosa :	
2905 44 11	- - - - contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo (*)	1,068
2905 44 19	- - - - altro (*)	0,944
	- - - altro :	
2905 44 91	- - - - contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo	1,52
2905 44 99	- - - - altro	1,52

Codice NC	Designazione delle merci	Quantitativi di amido o fecola necessario per produrre 1 t - Coefficiente -
3505	Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio : amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati) ; colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati :	
ex 3505 10	- Destrina ed altri amidi e fecole modificati :	
3505 10 10	- - Destrina ⁽¹⁾	1,14
	- - altri amidi e fecole modificati :	
3505 10 90	- - - altri ⁽²⁾	1,14
3505 20	- Colle :	1,14
ex 3809	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio : bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove :	
3809 10	- a base di sostanze amidacee ⁽³⁾	1,14
ex 3823	Leganti preparati per forme o per anime da fonderia ; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove ; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove :	
3823 60	- Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44 :	
	- - in soluzione acquosa :	
3823 60 11	- - - contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo ⁽⁴⁾	1,068
3823 60 19	- - - altro ⁽⁵⁾	0,944
	- - altro :	
3823 60 91	- - - contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale al 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo	1,52
3823 60 99	- - - altro	1,52

(1) Il coefficiente indicato si applica all'amido e alla fecola aventi un tenore di materia secca di almeno 87 %, nel caso dell'amido di granturco, di frumento e di riso e di 80 % nel caso della fecola di patate.

La restituzione alla produzione pagabile per l'amido o la fecola di base aventi un tenore di materia secca inferiore a quello indicato viene adeguata applicando la seguente formula :

1) Amido di granturco, frumento o riso :

$$\frac{\text{Tenore effettivo di materia secca}}{87} \times \text{restituzione alla produzione}$$

2) Fecola di patate :

$$\frac{\text{Tenore effettivo di materia secca}}{80} \times \text{restituzione alla produzione}$$

Il tenore in materia secca dell'amido è determinato con il metodo previsto all'allegato II del regolamento (CEE) n. 1908/84 della Commissione (GU n. L 178 del 5. 7. 1984, pag. 22). Qualora la restituzione alla produzione sia versata per l'utilizzazione dell'amido e della fecola di cui al codice NC 1108, la purezza dell'amido o della fecola nella materia secca non può essere inferiore al 97 %.

Il metodo da utilizzare per la determinazione del livello di purezza dell'amido o della fecola è quello indicato nell'allegato II del presente regolamento.

(2) La restituzione alla produzione è pagabile per i prodotti compresi in queste voci aventi un tenore di materia secca almeno uguale a 78 %.

La restituzione alla produzione pagabile per i prodotti compresi in queste voci con un tenore di materia secca inferiore a 78 % viene adeguata applicando la seguente formula :

$$\frac{\text{tenore effettivo di materia secca}}{78} \times \text{restituzione alla produzione}$$

(3) La restituzione alla produzione può essere versata per il D-glucitolo (Sorbite) in soluzione acquosa con un tenore di materia secca non inferiore al 70 %. Qualora il tenore di materia secca sia inferiore al 70 %, la restituzione alla produzione viene adeguata in base alla seguente formula :

$$\frac{\text{Percentuale effettiva di materia secca}}{70} \times \text{restituzione alla produzione}$$

(4) Prodotto direttamente con granturco, frumento, riso o patate, senza utilizzare nessun sottoprodotto ricavato dalla fabbricazione di altre merci o prodotti agricoli.

(5) La restituzione alla produzione può essere versata per il tenore effettivo di materia secca dell'amido o della fecola o della destrina.

ALLEGATO III

Il livello di purezza dell'amido o della fecola viene determinato ricorrendo al metodo polarimetrico Ewers modificato, pubblicato nell'allegato I della terza direttiva 72/199/CEE della Commissione (1) che fissa i metodi di analisi comunitari per i controlli degli alimenti per gli animali.

(1) GU n. L 123 del 29. 5. 1972, pag. 6.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1723/93 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1993

che stabilisce i prezzi e gli importi fissati in ecu nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e ridotti in seguito ai riallineamenti monetari del settembre 1992, del novembre 1992, del gennaio 1993 e del maggio 1993

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3824/92 della Commissione, del 28 dicembre 1992, che modifica i prezzi e gli importi fissati in ecu a seguito dei riallineamenti monetari ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1330/93 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3820/92 della Commissione, del 28 dicembre 1992, recante misure transitorie relative all'applicazione delle disposizioni agrimonetarie di cui al regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio ⁽⁴⁾, ha istituito una corrispondenza tra le disposizioni del regime agrimonetario applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1993 e quelle applicabili prima di tale data;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3824/92 ha stabilito l'elenco dei prezzi e degli importi del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ai quali si applica il coefficiente riduttore di 1,013088 fissato dal regolamento (CEE) n. 1331/93 della Commissione ⁽⁵⁾, a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione 1993/94, nell'ambito del regime di smantellamento automatico dei divari monetari negativi; che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3824/92, occorre precisare la conseguente riduzione dei prezzi e degli importi per ogni settore interessato e fissare il valore dei prezzi e degli importi ridotti;

considerando che l'inclusione nell'elenco che figura nella parte 8 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3824/92 degli importi intesi a adeguare il prezzo d'entrata per i prodotti che rientrano nel gruppo n. 11 e previsti dall'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2915/79 del Consiglio ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3798/91 ⁽⁷⁾, annullerebbe in maniera ingiustificata la diminuzione derivante dall'applicazione del coefficiente riduttore al prezzo di entrata per i prodotti in questione da utiliz-

zare nel calcolo dei prelievi all'importazione; che è pertanto opportuno non applicare tale coefficiente ai suddetti importi di adeguamento;

considerando che, per la campagna 1993/94, il prezzo indicativo del latte e i prezzi d'intervento del burro, del latte scremato in polvere e dei formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1561/93 del Consiglio ⁽⁸⁾; che i prezzi di entrata di taluni prodotti lattiero-caseari sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1562/93 del Consiglio ⁽⁹⁾; che i valori franco frontiera per taluni formaggi importati da un paese terzo sono fissati dal regolamento (CEE) n. 1767/82 della Commissione ⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1317/93 ⁽¹¹⁾; che il prelievo speciale applicabile al burro neozelandese è fissato all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3841/92 del Consiglio ⁽¹²⁾; che l'aiuto al latte scremato trasformato per la fabbricazione di caseina e di caseinati è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2921/90 della Commissione ⁽¹³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 140/93 ⁽¹⁴⁾; che la forcetta dell'aiuto per il latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali è fissata all'articolo 2 bis, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 986/68 del Consiglio ⁽¹⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1115/89 ⁽¹⁶⁾; che gli importi degli aiuti concessi per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali sono fissati all'articolo 1 bis, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1105/68 della Commissione ⁽¹⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2292/92 ⁽¹⁸⁾; che l'importo dell'aiuto che consente ai beneficiari dell'assistenza sociale di acquistare burro a prezzo ridotto è fissato dal regolamento (CEE) n. 2990/82 del Consiglio ⁽¹⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3654/92 ⁽²⁰⁾; che gli aiuti per i produttori di latte in Portogallo di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 739/93 del Consiglio ⁽²¹⁾, sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1579/93 della Commissione ⁽²²⁾; che gli importi dell'aiuto per il consumo umano di prodotti lattiero-caseari freschi sono stati fissati

⁽¹⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 29.⁽³⁾ GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 113.⁽⁴⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 22.⁽⁵⁾ GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 114.⁽⁶⁾ GU n. L 329 del 24. 12. 1979, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 357 del 28. 12. 1991, pag. 3.⁽⁸⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 33.⁽⁹⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 34.⁽¹⁰⁾ GU n. L 196 del 5. 7. 1982, pag. 1.⁽¹¹⁾ GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 78.⁽¹²⁾ GU n. L 390 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽¹³⁾ GU n. L 279 dell'11. 10. 1990, pag. 22.⁽¹⁴⁾ GU n. L 19 del 28. 1. 1993, pag. 15.⁽¹⁵⁾ GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 4.⁽¹⁶⁾ GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 7.⁽¹⁷⁾ GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 24.⁽¹⁸⁾ GU n. L 221 del 6. 8. 1992, pag. 18.⁽¹⁹⁾ GU n. L 314 del 10. 11. 1982, pag. 26.⁽²⁰⁾ GU n. L 370 del 19. 12. 1992, pag. 1.⁽²¹⁾ GU n. L 77 del 31. 3. 1993, pag. 4.⁽²²⁾ GU n. L 152 del 24. 6. 1993, pag. 12.

dal regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3714/92 ⁽²⁾, e dai regolamenti (CEE) 2234/92 ⁽³⁾ e (CEE) n. 2235/92 della Commissione ⁽⁴⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi e gli importi fissati in ecu e applicabili a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1993/94 nel

settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e ridotti conformemente all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3824/92 sono riportati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 378 del 23. 12. 1992, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 218 del 31. 7. 1992, pag. 102.

⁽⁴⁾ GU n. L 218 del 31. 7. 1992, pag. 105.

ALLEGATO

Designazione di prezzi e importi	Prezzi o importi cui si applica il coefficiente 1,013088	
	1993/94	1994/95
	(in ECU/100 kg)	
1. Prezzo indicativo del latte	26,06	25,79
2. Prezzo d'intervento per :		
— burro	280,33	274,55
— latte scremato in polvere	170,20	170,20
— formaggio Grana Padano :		
— dell'età di 30-60 giorni	367,24	365,06
— dell'età di almeno sei mesi	456,53	454,23
— formaggio Parmigiano Reggiano dell'età di almeno sei mesi	504,76	502,46
	1993/94	
3. Prezzo di entrata :		
Gruppo di prodotti 1	56,13	
Gruppo di prodotti 2	191,20	
Gruppo di prodotti 3	262,03	
Gruppo di prodotti 4	98,06	
Gruppo di prodotti 5	128,90	
Gruppo di prodotti 6	314,56	
Gruppo di prodotti 7	371,16	
Gruppo di prodotti 8	310,51	
Gruppo di prodotti 9	584,66	
Gruppo di prodotti 10	335,24	
Gruppo di prodotti 11	309,19	
Gruppo di prodotti 12	93,04	
4. Valori franco frontiera di taluni formaggi di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1767/82 :		
lettera c) :		
— primo trattino, primo importo	338,39	
— primo trattino, secondo importo	362,22	
— secondo trattino, primo importo	362,22	
— secondo trattino, secondo importo	386,05	
lettera d) :		
— primo trattino	362,22	
— secondo trattino	386,05	
— terzo trattino	419,40	
lettera g) :		
— primo trattino	274,60	
— secondo trattino	292,46	
— terzo trattino	304,38	
lettera j)	239,45	
5. Prelievo speciale applicabile al burro neozelandese fissato all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2967/89	33,84	
6. Aiuto per il latte scremato trasformato in caseina e caseinati di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2921/90	6,22	
7. Forcella entro cui è fissato l'aiuto per il latte scremato in polvere di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 986/68	da 49,27 a 78,83	

<i>(in ECU/100 kg)</i>	
Designazione di prezzi e importi	Prezzi o importi cui si applica il coefficiente 1,013088
	1993/94
8. Aiuto al latte scremato in polvere [regolamento (CEE) n. 1105/68]	47,97
Aiuto al latte scremato [regolamento (CEE) n. 1634/85]	4,80
Aiuto al latte scremato in polvere [regolamento (CEE) n. 1634/85]	59,22
9. Aiuto per l'acquisto di burro [regolamento (CEE) n. 2990/82]	138,19
10. Aiuto per i produttori di latte in Portogallo di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 0000/93 :	
— per la campagna 1993/94	2,056
— per la campagna 1994/95	1,645
— per la campagna 1995/96	1,234
— per la campagna 1996/97	0,822
— per la campagna 1997/98	0,412
11. Importo dell'aiuto per il consumo umano di prodotti lattiero-caseari freschi di cui :	
— all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3763/91	4,96
— all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2234/92	6,91
— all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2235/92	6,91

REGOLAMENTO (CEE) N. 1724/93 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1993

che stabilisce i prezzi e gli importi fissati in ecu applicabili nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 1993-94 a seguito dei riallineamenti monetari della campagna di commercializzazione 1992-93

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1548/93⁽³⁾,

considerando che a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3813/92 i prezzi fissati in ecu sono ridotti all'inizio della campagna di commercializzazione successiva ad un riallineamento monetario; che a tal fine il regolamento (CEE) n. 537/93 della Commissione, del 9 marzo 1993, che fissa il coefficiente riduttore dei prezzi agricoli applicabile a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione 1993-94⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1331/93⁽⁵⁾, ha fissato tale coefficiente a 1,013088 per il settore dello zucchero;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3824/92 della Commissione, del 28 dicembre 1992, che modifica i prezzi e gli importi fissati in ecu a seguito dei riallineamenti monetari⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1330/93⁽⁷⁾, ha stabilito in particolare per il settore dello zucchero, i prezzi e gli importi da dividere per il coefficiente di cui sopra;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1549/93 del Consiglio⁽⁸⁾ ha fissato, per la campagna di commercializ-

zazione 1993-94, alcuni prezzi nel settore dello zucchero e la qualità tipo delle barbabietole; che il regolamento (CEE) n. 1550/93 del Consiglio⁽⁹⁾ ha fissato il prezzo d'intervento derivato dello zucchero bianco, il prezzo d'intervento dello zucchero greggio, i prezzi minimi della barbabietola A e della barbabietola B, il prezzo di entrata e l'importo del rimborso per il compenso delle spese di magazzino; che occorre pertanto dividere tali importi per il coefficiente riduttore dei prezzi agricoli;

considerando che detti prezzi ridotti devono essere applicati a decorrere dal 1° luglio 1993, inizio della campagna di commercializzazione 1993-94 nel settore dello zucchero;

considerando che il comitato di gestione per lo zucchero non si è pronunciato nel termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi e gli importi fissati in ecu dal Consiglio per la campagna di commercializzazione 1993-94 nel settore dello zucchero, ridotti a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3813/92, ossia divisi per il coefficiente riduttore di cui all'articolo 1, terzo trattino del regolamento (CEE) n. 537/93, sono riportati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽³⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU n. L 57 del 10. 3. 1993, pag. 18.

⁽⁵⁾ GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 114.

⁽⁶⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 29.

⁽⁷⁾ GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 113.

⁽⁸⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 13.

⁽⁹⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 15.

ALLEGATO

Designazione dei prezzi e degli importi	Prezzi e importi divisi per il coefficiente 1,013088
1. Prezzo indicativo dello zucchero bianco	55,07 ECU/100 kg
2. Prezzo d'intervento dello zucchero bianco per le zone non deficitarie della Comunità	52,33 ECU/100 kg
3. Prezzo di base della barbabietola valido nella Comunità franco centro di raccolta	39,48 ECU/t
4. Prezzo d'intervento derivato dello zucchero bianco :	
a) tutte le zone del Regno Unito	53,54 ECU/100 kg
b) tutte le zone dell'Irlanda	53,54 ECU/100 kg
c) tutte le zone del Portogallo	53,54 ECU/100 kg
d) tutte le zone della Spagna	53,73 ECU/100 kg
e) tutte le zone dell'Italia	54,27 ECU/100 kg
5. Prezzo d'intervento dello zucchero greggio	43,37 ECU/100 kg
6. Prezzo minimo della barbabietola A valido nella Comunità	38,69 ECU/100 kg
7. Prezzo minimo della barbatietola B valido nella Comunità, fatta salva l'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1785/81	26,85 ECU/t
8. Prezzo di entrata :	
a) dello zucchero bianco	63,18 ECU/100 kg
b) dello zucchero greggio	53,99 ECU/100 kg
c) della melassa	6,80 ECU/100 kg
9. Importo del rimborso di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1785/81	0,52 ECU/100 kg/mese

REGOLAMENTO (CEE) N. 1725/93 DELLA COMMISSIONE
del 30 giugno 1993
recante modifica del regolamento (CEE) n. 1586/93 che istituisce una tassa di
compensazione all'importazione di mele originarie dell'Argentina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 638/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1586/93 della Commissione⁽³⁾, ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di mele originarie dell'Argentina;

considerando che l'articolo 26, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72 ha stabilito le condizioni nelle quali una tassa istituita in applicazione dell'articolo 25 del

regolamento citato è modificata; che, sulla base di tali condizioni, occorre modificare la tassa di compensazione per l'importazione di mele originarie dell'Argentina,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo di 3,82 ECU che figura nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1586/93 è sostituito dall'importo di 10,97 ECU.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 69 del 20. 3. 1993, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 152 del 24. 6. 1993, pag. 24.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1726/93 DEL CONSIGLIO

del 29 giugno 1993

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni filetti di naselli congelati e taluni trattamenti di certi prodotti tessili in regime di traffico di perfezionamento passivo della Comunità

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Comunità, nell'ambito delle sue relazioni esterne, si è impegnata ad aprire ogni anno, per periodi che vanno rispettivamente dal 1° luglio al 31 dicembre e dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno successivo contingenti tariffari comunitari di 5 000 tonnellate al dazio del 10 % per i filetti di naselli, presentati sotto forma di blocchi industriali con lische (« standard ») congelati e, dopo diversi adattamenti, di 1 870 000 ecu di valore aggiunto, in esenzione da dazio, per diversi trattamenti di perfezionamento per taluni prodotti tessili in traffico di perfezionamento passivo; che di conseguenza è opportuno aprire, per periodi e secondo gli elementi convenuti, i contingenti tariffari in questione;

considerando che è necessario garantire, tra l'altro, l'accesso uguale e continuo di tutti gli interessati ai contingenti in questione e l'applicazione ininterrotta, fino ad esaurimento dei contingenti stessi, dell'aliquota prevista per i medesimi a tutte le importazioni o reimportazioni, in tutti gli Stati membri, dei prodotti che rispondano alle condizioni anzidette;

considerando che spetta alla Comunità, in esecuzione dei suoi obblighi internazionali, decidere dell'apertura di

contingenti tariffari; che tuttavia nulla osta a che, al fine di garantire l'efficacia della gestione comune di detti contingenti, gli Stati membri siano autorizzati ad imputare sui volumi contingentali le quantità necessarie che corrispondono alle importazioni effettive; che questa modalità di gestione necessita una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione che deve in particolare poter seguire il grado di esaurimento dei volumi contingentali e informare gli Stati membri;

considerando che il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux e che pertanto qualsiasi operazione inerente alla gestione delle quote prelevate da detta unione economica può essere effettuata da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° luglio al 31 dicembre 1993 il dazio doganale applicabile all'importazione dei seguenti prodotti è sospeso al livello e nel limite del contingente tariffario comunitario indicato a lato:

Numero d'ordine	Codice NC (¹)	Designazione delle merci	Volume del contingente (in tonnellate)	Dazi del contingente (in %)
09.0037	ex 0304 20 57	Filetti di naselli (<i>Merluccius spp.</i>) presentati sotto forma di blocchi industriali con lische (« standard »), congelati	5 000	10

(¹) Codici Taric: 0304 20 57 * 31 e 0304 20 57 * 39.

2. Le importazioni dei filetti di naselli beneficiano del contingente indicato al paragrafo 1 solo a condizione che il prezzo franco frontiera, stabilito dagli Stati membri in conformità dell'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 3759/92 (¹), sia almeno uguale al prezzo di riferimento eventualmente fissato dalla Comunità per i prodotti o categorie di prodotti interessati.

3. Non sono imputabili a questo contingente tariffario le importazioni che già beneficiano di un dazio doganale

uguale o inferiore in virtù di un altro regime tariffario preferenziale.

Articolo 2

1. Nel periodo dal 1° settembre 1993 al 31 agosto 1994 i dazi doganali applicabili alla reimportazione dei prodotti sotto indicati sono totalmente sospesi nel limite di un contingente tariffario comunitario indicato a lato:

(¹) GU n. L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1.

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Volume del contingente
09.25 01		Mercì ottenute dai trattamenti di perfezionamento stabiliti nell'accordo con la Svizzera sul traffico di perfezionamento nel settore tessile, qui di seguito elencate :	
		a) trattamenti di perfezionamento dei tessuti dei capitoli da 50 a 55 e del codice NC 5809 00 00	
		b) torcitura o filatura, ritorcitura a cordoncino (câblage), testurizzazione (anche combinate con altri trattamenti di perfezionamento) dei filati dei capitoli da 50 a 55 e del codice NC 5605 00 00	
		c) trattamenti di perfezionamento dei prodotti dei seguenti codici NC :	
	5606 00	Filati spiralati (vergolinati), lamelle o forme simili dei codici 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelli del codice 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti « a catenella » :	
		— altri :	
	5606 00 91	— — Filati spiralati (vergolinati)	
	5606 00 99	— — altri	
	5801	Velluti e felpe tessuti e tessuti di ciniglia, diversi dai manufatti del codice 5806 :	
	5801 10 00	— di lana o di peli fini	
		— di cotone :	
	5801 22 00	— — Velluti e felpe a trama, tagliati, a coste	
	5801 23 00	— — altri velluti e felpe a trama	
	5801 24 00	— — Velluti e felpe a catena, rigati	
	5801 25 00	— — Velluti e felpe a catena, tagliati	
	5801 26 00	— — Tessuti di ciniglia	
		— di fibre sintetiche o artificiali :	
	5801 32 00	— — Velluti e felpe a trama, tagliati, a coste	
	5801 33 00	— — altri velluti e felpe a trama	
	5801 34 00	— — Velluti e felpe a catena, rigati	
	5801 35 00	— — Velluti e felpe a catena, tagliati	
	5801 36 00	— — Tessuti di ciniglia	
	5801 90	— di altre materie tessili :	
	5801 90 10	— — di lino	
	5801 90 90	— — altri	
	5802	Tessuti ricci del tipo spugna, diversi dai manufatti del codice 5806; superfici tessili « tufted », diverse dai prodotti del codice 5703	
	5804	Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate; pizzi in pezza, in strisce o in motivi	
	5806	Nastri, galloni e simili, diversi dai manufatti del codice 5807; nastri senza trama, di fili o di fibre parallelizzati ed incollati (bolducs)	
	5808	Trecce in pezza; manufatti di passamaneria e simili manufatti ornamentali, in pezza, non ricamati, diversi da quelli a maglia; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili	
	6001	Velluti, felpe (comprese le stoffe dette a peli lunghi) e le stoffe ricce, a maglia	
	6002	Altre stoffe a maglia	
			1 870 000 ecu di valore aggiunto

2. Per l'applicazione del presente articolo si intende :

a) per « trattamenti di perfezionamento » :

— ai sensi del paragrafo 1, tabella, lettere a) e c) : il candeggio, la tintura, la stampatura, la stampatura a flock, l'impregnazione, l'apprettatura e le altre lavorazioni che modificano l'aspetto o la qualità della merce, senza tuttavia alterarne la natura ;

— ai sensi del paragrafo 1, tabella, lettera b) : la torcitura o la filatura, la ritorcitura, la torcitura a cordoncino (câblage) e la testurizzazione anche combinate con la bobinatura, la tintura ed altre lavorazioni che modificano l'aspetto, la qualità o il condizionamento della merce, senza tuttavia alterarne la natura ;

b) per « valore aggiunto » : la differenza tra il valore in dogana alla reimportazione, definito dalla regolamenta-

zione comunitaria in materia, ed il valore in dogana che verrebbe stabilito al momento della reimportazione se i prodotti fossero importati nelle condizioni in cui furono esportati.

3. Le reimportazioni dei prodotti ottenuti da tali trattamenti di perfezionamento, che si effettuano a beneficio di un altro regime tariffario preferenziale, non sono imputabili sul contingente tariffario.

Articolo 3

I contingenti tariffari di cui agli articoli 1 e 2 sono gestiti dalla Commissione che può prendere qualsiasi misura amministrativa reputata utile per garantire una gestione efficace.

Articolo 4

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica la quale include una domanda di beneficio preferenziale per un prodotto di cui al presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo, sul volume contingente, di un quantitativo corrispondente al proprio fabbisogno.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione della suddetta dichiarazione, devono essere trasmesse senza ritardo alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immis-

sione in libera pratica, da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile lo permetta.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li riserva non appena possibile nel volume del contingente.

L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande, se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile del volume del contingente. Gli Stati membri ne sono informati dalla Commissione.

Articolo 5

Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione un accesso uguale e continuo ai contingenti finché lo consente il saldo dei volumi contingenti.

Articolo 6

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

S. AUKEN

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DIRETTIVA 93/45/CEE DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 1993

relativa alla produzione di nettari senza l'aggiunta di zuccheri o di miele

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 75/726/CEE del Consiglio, del 17 novembre 1975, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i succhi di frutta e taluni prodotti simili⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 89/394/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 1, punto 7, lettera b) che prevede che per alcuni frutti ad elevato tenore naturale di succo e zuccheri, il loro nettare può essere fabbricato senza aggiunta di zuccheri,

considerando che i frutti elencati nell'allegato della direttiva 75/726/CEE, punti II e III, e l'albicocca possono presentare un elevato tenore naturale di zuccheri e perciò rispondere a tale caratteristica;

considerando in conseguenza che è opportuno, quando le condizioni sono realizzate, autorizzare la fabbricazione di nettari senza aggiunta di zuccheri o di miele;

considerando che, tenuto conto della portata e degli effetti dell'azione in questione, i provvedimenti comunitari stabiliti dalla presente direttiva non solo sono necessari, ma persino indispensabili per il conseguimento degli obiettivi fissati; che questi obiettivi non possono essere conseguiti separatamente dagli Stati membri; che, d'altra parte, la loro realizzazione a livello comunitario è già prevista dalla direttiva 75/726/CEE;

considerando che l'elenco previsto nella presente direttiva è conforme al parere del comitato permanente dei prodotti alimentari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

I frutti elencati ai punti II e III dell'allegato alla direttiva 75/726/CEE, nonché l'albicocca, quando il loro elevato tenore naturale di zuccheri lo giustifica, possono servire, isolatamente o assieme, per la fabbricazione dei nettari senza aggiunta di zuccheri o di miele.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi entro il 31 dicembre 1993.

Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 1993.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 311 dell'1. 12. 1975, pag. 40.

⁽²⁾ GU n. L 186 del 30. 6. 1989, pag. 14.

DIRETTIVA 93/46/CEE DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 1993

**che sostituisce e modifica gli allegati alla direttiva 92/109/CEE del Consiglio
relativa alla fabbricazione e alla commercializzazione di talune sostanze usate
nella fabbricazione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 92/109/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1992, relativa alla fabbricazione e alla commercializzazione di talune sostanze usate nella fabbricazione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando che è necessario attuare la decisione presa dalla commissione stupefacenti (CND) del Consiglio economico e sociale dell'ONU nell'aprile 1992 per far rientrare le sostanze safrolo, piperonale e isosafrolo nella tabella I dell'allegato della convenzione delle Nazioni Unite del 1988, trasferendo dette sostanze dalla categoria 2 alla categoria 1 dell'allegato I della direttiva e togliendole dall'allegato II;

considerando che tale trasferimento conformerà la direttiva al regolamento (CEE) n. 3677/90 del Consiglio, del 13 dicembre 1990, recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope⁽²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 900/92⁽³⁾, modificato e attuato dal regolamento (CEE) n. 3769/92 della Commissione⁽⁴⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati I e II della direttiva 92/109/CEE sono sostituiti dagli allegati I e II della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri prendono le misure necessarie a conformarsi alla presente direttiva entro il 1° luglio 1993. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 1993.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

(¹) GU n. L 370 del 19. 12. 1992, pag. 76.

(²) GU n. L 357 del 20. 12. 1990, pag. 1.

(³) GU n. L 96 del 10. 4. 1992, pag. 1.

(⁴) GU n. L 383 del 29. 12. 1992, pag. 17.

ALLEGATO I

CATEGORIA 1

Sostanza	Denominazione NC (se diversa)	Codice NC
Efedrina		2939 40 10
Ergometrina		2939 60 10
Ergotamina		2939 60 30
Acido lisergico		2939 60 50
1-Fenil-2-propanone	Fenilacetone	2914 30 10
Pseudoefedrina		2939 40 30
Acido N-acetilantrenilico	Acido-2-acetammidobenzoico	2924 29 50
3,4-Metilenodiossifenil 2-propanone		2932 90 77
Isosafrolo (cis + trans)		2932 90 73
Piperonale		2932 90 75
Safrolo		2932 90 71

I sali delle sostanze che figurano nella presente categoria in tutti i casi in cui è possibile la presenza di tali sali.

CATEGORIA 2

Sostanza	Denominazione NC (se diversa)	Codice NC
Anidride acetica		2915 24 00
Acido antranilico		2922 49 50
Acido fenilacetico		2916 33 00
Piperidina		2933 39 30

I sali delle sostanze che figurano nella presente categoria in tutti i casi in cui è possibile la presenza di tali sali.

CATEGORIA 3

Sostanza	Denominazione NC (se diversa)	Codice NC
Acetone (*)		2914 11 00
Etere etilico (*)	Ossido di dietile	2909 11 00
Metiletichetone (MEK) (*)	Butanone	2914 12 00
Toluena (*)		2902 30 10(90)
Permanganato di potassio (*)		2841 60 10
Acido solforico		2807 00 10
Acido cloridrico	Cloruro di idrogeno	2806 10 00

(*) I sali delle sostanze che figurano nella presente categoria, tranne l'acido solforico e l'acido cloridrico, in tutti i casi in cui è possibile la presenza di tali sali.

ALLEGATO II

Sostanza	Valore soglia
Anidride acetica	20 l
Acido antranilico e suoi sali	1 kg
Acido fenilacetico e suoi sali	1 kg
Piperidina e suoi sali	0,5 kg

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1993

che autorizza il Portogallo ad importare dai paesi terzi taluni quantitativi di zucchero greggio a prelievo ridotto in conto del periodo dal 1° luglio 1993 al 28 febbraio 1994

(Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

(93/378/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1548/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, l'articolo 16, paragrafo 7 e l'articolo 16 bis paragrafo 11,

considerando che l'articolo 16 bis, paragrafo 1 ha fissato il quantitativo massimo di zucchero greggio che possa essere importato da taluni paesi ACP a prelievo ridotto, affinché le raffinerie portoghesi siano approvvigionate, per la campagna di commercializzazione 1993-94 ;

considerando che l'articolo 16 bis, paragrafo 2 in causa prevede, tra l'altro, che, qualora durante il suddetto periodo, il bilancio comunitario di previsione relativo allo zucchero greggio evidenziasse che le disponibilità di zucchero greggio sono insufficienti ad assicurare l'approvvigionamento adeguato delle raffinerie portoghesi, il Portogallo può essere autorizzato ad importare dai paesi terzi, per detto periodo, i quantitativi ritenuti mancanti ; che il bilancio di previsione, per il periodo dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1994, per gli zuccheri greggi disponibili per la raffinazione, non permette a questo stadio di determinare con esattezza i quantitativi mancanti per le raffinerie portoghesi ; che in tali condizioni, onde assicurare un approvvigionamento adeguato, si deve fissare, un quantitativo da importare dai paesi terzi a prelievo ridotto, per un certo periodo che permetta di conoscere con esattezza le disponibilità comunitarie effettive per quanto riguarda la produzione del dipartimento francese della

Riunione ; che tuttavia esiste un rischio di non disponibilità totale o parziale del quantitativo da importare da taluni paesi ACP a norma dell'articolo 16 bis, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 ; che occorre pertanto fissare i quantitativi mancanti tenuto conto di questo rischio ;

considerando che, per soddisfare alle esigenze di una corretta gestione dei mercati del settore, e segnatamente per quanto concerne l'effettivo controllo delle operazioni, occorre applicare allo zucchero in questione le regole normali previste per l'espletamento delle formalità doganali di importazione ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1. Il Portogallo è autorizzato ad importare dai paesi terzi in conto del periodo dal 1° luglio al 28 febbraio 1994 un quantitativo di zucchero greggio che non superi, espresso in zucchero bianco, 184 000 t, applicando il prelievo ridotto stabilito in conformità dell'articolo 16 bis, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1785/81.

2. I quantitativi importati dai paesi terzi a norma dell'articolo 16 bis, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono da addebitare sul quantitativo di cui al paragrafo 1.

Articolo 2

1. Il titolo d'importazione dello zucchero greggio di cui all'articolo 1 è valido a partire dalla data del rilascio fino al 28 febbraio 1994.

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 10.

2. La domanda del titolo di cui al paragrafo 1 deve essere presentata all'organismo competente del Portogallo durante la campagna di commercializzazione 1993-94 ed essere accompagnata da una dichiarazione di un raffinatore, con la quale quest'ultimo si impegna a raffinare un Portogallo il quantitativo di zucchero greggio in questione nei sei mesi successivi a quello in cui è stata accettata la dichiarazione d'importazione.

Salvo caso di forza maggiore, qualora lo zucchero in questione non venga raffinato nel termine prescritto, l'importatore deve pagare un importo pari alla differenza tra il prezzo d'entrata ed il prezzo d'intervento dello zucchero greggio applicabili il giorno dell'accettazione della domanda d'importazione in causa.

In caso di forza maggiore l'organismo competente del Portogallo adotta le misure che ritiene necessarie in funzione delle circostanze addotte dall'interessato.

3. La domanda di titolo di importazione ed il titolo recano, nella casella 12, la seguente dicitura:

« importazione a prelievo ridotto di zucchero greggio in applicazione della decisione 93/378/CEE ».

4. Il tasso della cauzione relativa al titolo di cui al paragrafo 1 è fissato a 0,25 ECU/100 kg netti di zucchero.

Articolo 3

Qualora il quantitativo globale risultante dalle domande di titoli superi il quantitativo di cui all'articolo 1, il Portogallo procede ad un'equa ripartizione di tale quantitativo tra gli interessati.

Articolo 4

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CEE) n. 1558/91 della Commissione, del 7 giugno 1991, che stabilisce modalità di applicazione del regime di aiuti alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 144 dell'8 giugno 1991)

A pagina 33, articolo 1, paragrafo 2, il punto o) va letto come segue :

- « o) sciroppo di zucchero un liquido costituito da acqua mescolata a zuccheri con un tenore totale di zucchero determinato dopo omogeneizzazione non inferiore al 14 % nel caso della frutta sciroppata ».
-